

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

RESOCONTO STENOGRAFICO

546.

SEDUTA DI VENERDI' 30 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **OSCAR LUIGI SCALFARO**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI** E DEL VICEPRESIDENTE **LUIGI PRETI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	50793	disposizioni per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (3551).	
Disegni di legge:		PRESIDENTE . . .	50794, 50797, 50798, 50800, 50801, 50802, 50803, 50804, 50805, 50809, 50810, 50811, 50812, 50813, 50817, 50818, 50819, 50820, 50821, 50822, 50827, 50828, 50829, 50830, 50835, 50836, 50837, 50838, 50839, 50840, 50841, 50846, 50847, 50848, 50849, 50850, 50851, 50852, 50853, 50854, 50859, 50860, 50861, 50862, 50863, 50867, 50868, 50869, 50870, 50871, 50875, 50876, 50877, 50878, 50879, 50880, 50881, 50882, 50883, 50884, 50885, 50887, 50888, 50889, 50891, 50893, 50898, 50899, 50900, 50901.
(Approvazione in Commissione) . . .	50822		
(Stralcio di articoli)	50821		
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . .	50821		
Disegni di legge di conversione:			
(Annunzio)	50869		
(Assegnazione a Commissioni in sede referente, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	50869		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante			

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

PAG.	PAG.
50902, 50903, 50904, 50905, 50906, 50907, 50909, 50911, 50913, 50914, 50915, 50916, 50917, 50918, 50919	REVELLI EMIDIO (DC) 50818
ANTONI VARESE (PCI) 50804	SANTAGATI ORAZIO (MSI-DN) . 50798, 50799, 50805, 50810, 50811, 50812, 50818, 50820, 50822, 50827, 50828, 50829, 50830, 50838, 50846, 50848, 50849, 50851, 50852, 50853, 50854, 50860, 50867, 50870, 50876, 50877, 50878, 50879, 50888, 50900, 50906, 50907
AZZARO GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i> 50804, 50852, 50860, 50870, 50880, 50881, 50883, 50893, 50898, 50900, 50903, 50904, 50905	SEPPIA MAURO (PSI) 50918
BASSANINI FRANCO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>) . . 50860, 50861	SPAGNOLI UGO (PCI) 50883
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) 50805, 50836, 50849, 50919	TAMBRONI ARMAROLI RODOLFO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . 50797, 50804, 50881
BERNARDINI VINICIO (PCI) 50847	TESSARI ALESSANDRO (PR) . . 50859, 50871, 50911
BIANCO GERARDO (DC) 50820	USELLINI MARIO (DC) . 50798, 50804, 50811, 50817, 50820, 50847, 50870, 50882
BIONDI ALFREDO (PLI) 50817, 50830, 50837, 50841	VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . 50883, 50887, 50899, 50902
BOZZI ALDO (PLI) 50811, 50913, 50914	Proposte di legge:
CATALANO MARIO (PDUP) 50859, 50860, 50862, 50863, 50867, 50916	(Annunzio) 50793
CIUFFINI FABIO MARIA (PCI) 50862	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa) 50821
D'ALEMA GIUSEPPE (PCI) 50829, 50835	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . 50821
FELISSETTI LUIGI DINO (PSI) 50891	Proposta di legge di iniziativa regio- nale:
FORMICA SALVATORE, <i>Ministro delle fi- nanze</i> 50846	(Annunzio) 50793
FORTE FRANCESCO (PSI) 50804	Interrogazioni e interpellanze:
GALANTE GARRONE CARLO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>) 50862	(Annunzio) 50924
GARZIA RAFFAELE (DC) 50820, 50838, 50868	Consigli regionali:
GITTI TARCISIO (DC) 50902	(Trasmissione di documenti) 50793
GOTTARDO NATALE (DC) 50906, 50909, 50910	Richieste ministeriali di parere parla- mentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 50880
LABRIOLA SILVANO (PSI) 50829, 50838, 50901, 50904, 50905	Votazione segreta di un disegno di legge 50919
MAGRI LUCIO (PDUP) 50840	Votazioni segrete 50803, 50804, 50805, 50811, 50812, 50813, 50821, 50822, 50829, 50830, 50839, 50841, 50847, 50849, 50850, 50851, 50852, 50853, 50854, 50860, 50862, 50871, 50893
MANFREDI MANFREDO (DC) . . . 50797, 50800	Ordine del giorno della prossima se- duta 50924
MANNUZZU SALVATORE (PCI) . 50801, 50819, 50852	
MELLINI MAURO (PR) . 50801, 50890, 50901	
MILANI ELISEO (PDUP) 50800, 50803, 50828, 50837, 50850, 50871	
MINERVINI GUSTAVO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>) . 50818, 50836, 50840, 50848, 50869, 50889, 50893, 50899, 50900, 50917	
MORO PAOLO ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 50893, 50900, 50905	
NAPOLITANO GIORGIO (PCI) . . . 50882, 50906	
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 50811, 50812, 50846, 50849, 50851, 50852, 50853, 50854, 50904	
POCHETTI MARIO (PCI) 50805, 50829, 50835, 50884	
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 50915	

La seduta comincia alle 9,10.

VIRGINIANGELO MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Campagnoli, Dell'Andro, Lobianco, Martini, Moro, Santuz e Sanza sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

PRESIDENTE. Il Consiglio regionale del Veneto ha trasmesso — a norma dell'articolo 121 della Costituzione — la seguente proposta di legge:

«Sub-delega alle province in materia di tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci. Modifica dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e degli articoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298» (3594).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 29 luglio sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ZARRO ed altri: «Norme per l'attuazione del servizio civile in agricoltura in alternativa al servizio militare di leva» (3595);

COCCO ed altri: «Norme per la formazione e lo sviluppo della proprietà direttocoltivatrice» (3596);

LA GANGA ed altri: «Norme per l'assunzione dei servizi pubblici da parte degli enti locali ed ordinamento delle aziende pubbliche locali» (3597);

PICANO ed altri: «Miglioramenti economici e normativi per gli aventi diritto alla pensione di guerra» (3598).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione di documenti da Consigli regionali.

PRESIDENTE. Nel mese di giugno sono state trasmesse mozioni, ordini del giorno e risoluzioni dai Consigli regionali dell'Abruzzo, dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, delle Marche, della Toscana, dell'Umbria, del Veneto e dall'Assemblea regionale siciliana.

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio Commissioni bicamerali e affari regionali.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che le seguenti proposte di legge siano deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

S. 886 — Senatore FILETTI: «Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali» — *(approvata dal Senato) (3574) (con parere della V e della VI Commissione);*

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati TRANTINO ed altri: «Provvedimenti in materia di esenzione dalle spese giudiziali penali» (1444), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 3574;

XI Commissione (Agricoltura):

S. 1646 — SALVATORE ed altri; ESPOSTO ed altri; BALZARDI ed altri: «Riordnamento dell'Azienda dello Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)» *(testo unificato già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) — (1897-940-967-1396-B) — (con parere della I Commissione);*

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Ricordo che nella seduta di ieri si è esaurita la discussione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Avverto che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 8 sostituire le parole: l'errore sulle con le seguenti: L'errore giustificato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle.

8. 4

GALANTE GARRONE, SPAVENTA, MINERVINI.

All'articolo 13, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

L'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di imposta, a far data dal 1° gennaio 1983.

13. 6

LA COMMISSIONE

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

All'articolo 14, al secondo comma, sostituire le parole: entro il mese di novembre 1982 con le seguenti: fra il 10 e il 30 novembre 1982

14. 3

GOVERNO.

All'articolo 14, al terzo comma, aggiungere in fine le parole: Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli:

14. 4

LA COMMISSIONE.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente.

Le disposizioni del comma, precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta per un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.

16. 14

LA COMMISSIONE.

All'articolo 19, al quarto comma dopo le parole: Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente arti-

colo aggiungere le seguenti: , con esclusione dell'ultimo periodo così definito.

19. 27

LA COMMISSIONE.

All'articolo 25, al secondo comma, sostituire le parole: entro il mese di novembre 1982 con le seguenti fra il 10 e il 30 novembre 1982.

25. 3

GOVERNO.

All'articolo 25, al terzo comma, aggiungere in fine le parole: Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

25. 4

LA COMMISSIONE.

All'articolo 28, sostituire il secondo comma con il seguente:

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta è determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento.

28. 13

GOVERNO

All'articolo 28, sostituire il quarto comma con il seguente:

In deroga al precedente comma la definizione automatica non si applica ai con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

tribuenti che hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione in detrazione nell'anno successivo. Parimenti la definizione automatica non si applica ai contribuenti che per i periodi d'imposta di cui al secondo comma antecedente al detto anno hanno presentato le dichiarazioni a credito computando l'eccedenza d'imposta nell'anno successivo. È ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunci all'intero credito che comunque deve superare lire duecentomila e se inferiore dev'essere integrato fino alla predetta somma.

28. 14

LA COMMISSIONE.

All'articolo 30, sostituire il terzo comma con il seguente: L'ammontare di cui al numero 4) del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982, la seconda dal 10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al 30 novembre 1982.

30. 6

GOVERNO.

All'articolo 30, al settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni e relativi allegati presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il ministro delle finanze è autorizzato a procedere in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre

1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

30. 7

GOVERNO.

All'articolo 31, al secondo comma, sopprimere le parole: il cui presupposto di imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e.

31. 19

PAZZAGLIA, SANTAGATI, RUBINACCI, SOSPIRI, LO PORTO, RALLO, VALENSISE, MENNITTI, PIROLO, TATARELLA, TREMAGLIA, FRANCHI.

Sopprimere l'articolo 33.

33. 30

GOVERNO.

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti:

Al primo comma dell'emendamento Catalano 19.3 sopprimere le parole: con la dichiarazione integrativa può richiedere.

0. 19. 3. 1

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, BASANINI.

Al primo comma dell'emendamento Catalano 19.3 sostituire le parole da: che l'imposta fino alla fine con le seguenti: è tenuto a presentare dichiarazioni integrative per la definizione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, della imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per i periodi di imposta predetti, allorché abbia omesso di presentare una o più delle dichiarazioni prescritte, ovvero allorché abbia presentato dichiarazioni infedeli, incomplete, o comunque tali da richiedere rettifiche in aumento per adeguarle alle disposizioni tributarie vigenti alla data della loro presentazione.

0. 19. 3. 2

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, BASANINI.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Al secondo comma dell'emendamento Catalano 19.3, sopprimere le parole: per definizione automatica.

0. 19. 3. 3

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, BASSANINI.

Al terzo comma dell'emendamento Catalano 19.3 sostituire le parole da: riducendo l'imponibile fino alla fine, con le seguenti: nella misura del sessanta per cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano cumulativamente dalla dichiarazione originaria e dalla dichiarazione integrativa.

0. 19. 3. 4

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, BASSANINI.

Sostituire il quarto comma dell'emendamento Catalano 19.3 con il seguente: Alle dichiarazioni integrative di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 1, primo comma e secondo comma, numero 3, dell'articolo 4, dell'articolo 6 e dell'articolo 7 della presente legge. Si applicano altresì le disposizioni del precedente articolo 18. Per i delitti e le contravvenzioni commessi mediante la dichiarazione integrativa di cui al primo comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

0. 19. 3. 5

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, BASSANINI.

All'emendamento Usellini 20.3 sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 18 mesi.

0. 20. 3. 1

GOVERNO.

All'emendamento 32.4 del Governo aggiungere in fine il seguente comma:

In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate per l'anno di imposta 1981 si tiene conto delle integra-

zioni effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa presentata per il medesimo periodo.

0. 32. 4. 1

GOVERNO.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Annuncio innanzitutto che la Commissione presenterà due articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto, che coincidono con la proposta di soppressione dell'articolo 33 del decreto.

Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti della Commissione 4.14, 13.6, 14.4, 16.14, 19.27, 25.4 e 28.14. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Santagati 1.10, Gottardo 6.2, Minervini 19.14, Gottardo 19.15 e 19.16, Usellini 20.3, 24.6 e 32.2 (avvertendo che questo ultimo emendamento è riferito all'articolo 15 e non 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), e sull'articolo aggiuntivo Minervini 33.01.

Accetto gli emendamenti del Governo 9.3, 14.3, 25.3, 28.13, 30.6, 30.7, 31.18, 32.4 (con il subemendamento 0.32.4.1), 32.5 e 33.30.

Sugli emendamenti che ho elencato, ripeto, il parere è favorevole. Su tutti gli altri il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere del relatore e accetta gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MANFREDO MANFREDI. Chiedo lo scrutinio segreto, signor Presidente.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Manfredi, decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qualcuno chiede di parlare per dichiarazione di voto?

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto, ma vorrei sapere, signor Presidente, se debbo parlare sull'articolo, sugli emendamenti nel loro complesso o sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Se può fare una dichiarazione sola su tutti gli emendamenti, credo che l'Assemblea le sarà grata. Comunque può farla anche su ciascun emendamento.

MARIO USELLINI. La ringrazio, signor Presidente. Desidero effettuare una dichiarazione di voto sul mio emendamento 1.15 sostitutivo dell'articolo 1. Con questo emendamento si propone in sostanza di sostituire l'articolo 1 del decreto, in quanto in tale articolo i reati contravvenzionali sono puniti nello stesso modo, sia nell'ipotesi di colpa che di dolo. Invece, con l'articolo 1 proposto in questo emendamento, si prevedono pene ben più gravi, e cioè la reclusione fino a due anni e la multa fino a 5 milioni, eliminando i tetti di franchigia fino a 25 milioni (che consentono di evadere senza sanzioni penali fino a 25 milioni), ma creando una condizione di punibilità legata ad un comportamento doloso, cioè al fine di evadere.

Questa norma è stata suggerita da tutti i penalisti interpellati dalla Commissione, che hanno avuto modo di intervenire sull'argomento, in occasione anche di convegni promossi dal Governo. Credo, quindi, che sarebbe opportuno che venisse ulteriormente considerata questa possibilità, che eviterebbe di penalizzare soprattutto le imprese minori che, per pure violazioni formali, rischiano di subire procedimenti penali.

Devo ricordare ancora una volta che, in relazione alla materia in questione, la

Guardia di finanza ha dichiarato al ministro delle finanze che sull'attività ordinaria di verifica, che corrisponde a circa 20 mila verifiche annuali, il 90 per cento di tali verifiche si concluderà con denuncia penale, se passeranno queste norme. Questo perché nei processi verbali di constatazione della Guardia di finanza il primo rilievo che viene fatto è proprio il mancato aggiornamento tempestivo della contabilità fiscale, che per l'annotazione delle fatture è ridotta a 15 giorni, mentre per il libro-giornale sale a 60 giorni. Quindi, il superare di un solo giorno i termini previsti dalla legge fiscale, comporterà l'automatica violazione delle norme penali e l'apertura di un procedimento.

Signor Presidente, preferisco fare le dichiarazioni di voto sugli altri emendamenti successivamente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti che il mio gruppo ha presentato in riferimento ai primi quattro articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Con il gruppo di emendamenti che noi abbiamo presentato a questi quattro articoli abbiamo operato due scelte. Una, di fondo, in virtù della quale abbiamo dimostrato nelle giornate precedenti la perplessità, per non dire la contrarietà...

Signor Presidente, non riesco a continuare, perché ho alla mia destra un «congresso» giuridico-tributario! sull'argomento, in occasione anche di

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi al banco della Commissione, onorevoli colleghi dei quali vedo solo le spalle, vorrei rivolgere a tutti una preghiera: credo che tutti abbiamo desiderio di procedere con la massima precisione, ma anche con una certa motivata celerità; ciò richiede il massimo della collaborazione da parte di tutti, e, quanto meno, che sia possibile la

massima comprensione tra la Presidenza e gli oratori.

Prosegua pure, onorevole Santagati.

ORAZIO SANTAGATI. Come dicevo, signor Presidente, questi nostri emendamenti ai primi quattro articoli sono frutto di due scelte di fondo, derivanti in primo luogo dalla contrarietà del nostro gruppo ad una così frettolosa e sconvolgente innovazione in materia di diritto penale tributario: una innovazione che consiste nella repentina decapitazione della cosiddetta pregiudiziale tributaria alla quale per altro non credo che riusciremo comunque a dare onorevole sepoltura con questo provvedimento, visto che rimarrà comunque la valutazione pluridecennale della magistratura, degli operatori del diritto, della dottrina, della giurisprudenza e addirittura della Corte costituzionale che, con due recentissime sentenze, ha ribadito la validità e la produttività di quella pregiudiziale.

Noi proponiamo dunque all'Assemblea, con questi emendamenti, di non procedere immediatamente alla sostituzione di una normativa ormai collaudata e consolidata, con una del tutto confusa, contraddittoria e pertanto foriera di non lieti auspici per quella che sarà l'applicazione della legge, ove questa dovesse essere varata nella stesura attuale.

Abbiamo poi compiuto anche una scelta subordinata: qualora l'Assemblea ritenesse di dover comunque insistere nell'abolizione della pregiudiziale tributaria, abbiamo presentato una serie di emendamenti che potrebbero dar luogo ad una fase di transizione, indispensabile a nostro avviso nel momento in cui si intende abolire un istituto così importante. Questo passaggio potrebbe avvenire con gradualità e attraverso una fase sperimentale, che consentirebbe di non tagliarsi tutti i ponti alle spalle: nel senso che, ove la sperimentazione dovesse presentare risultati nocivi, si potrebbe onorevolmente tornare indietro; se invece risultasse proficua, si potrebbe procedere ad un'ulteriore graduale aggiustamento, senza traumi o sconvolgimenti.

Ci sembra che i risultati del nostro impegno obbediscano a criteri di responsabilità, di gradualità e, allo stesso tempo, di tutela degli interessi della collettività, delle autorità che devono interpretarne le esigenze, e di tutti i soggetti cui le norme sono indirizzate.

Chiedo pertanto ai colleghi di meditare sulle nostre scelte, tenendo conto che se si potesse accettare la soppressione di questi primi quattro articoli sarebbe possibile sostituirli in blocco con un unico articolo che diventerebbe veramente la migliore cerniera tra le formule di legge oggi vigenti e quelle che si intendono introdurre per il futuro.

Questa soluzione consentirebbe di affrontare in maniera più corretta il problema di fondo, che non è quello di creare nuove figure di reato (sia contravvenzionali che delittuose), ma piuttosto quello di vedere se sia effettivamente in grado l'attuale ordinamento giudiziario di ricevere sulle proprie spalle una nuova enorme mole di lavoro, soprattutto per il fatto che per i reati di natura contravvenzionale si è voluto optare per la competenza del tribunale, con le conseguenze di creare un aggravio ulteriore di compiti per un giudice che riesce a fatica a smaltire la mole di lavoro già gravante sulle sue strutture. Non è possibile procedere ad una così radicale e drastica innovazione, senza prima predisporre le strutture adeguate: inutile immolarsi sulla prospettiva di creare nuove figure di reato, se prima non poniamo la magistratura in condizione (soprattutto i magistrati di tribunale) in grado di decidere sulle relative violazioni di legge. Tale discorso è tanto più valido poiché — come già abbondantemente illustrato — questi primi quattro articoli non hanno nulla di drastico, di puntuale ed aggressiva punitività nei confronti dei cittadini destinatari: è soltanto una facciata, una messa in scena (non dico una sceneggiata), grazie alle quali si può agitare dinanzi all'opinione pubblica lo spauracchio delle manette agli evasori, mentre poi non si riuscirà, come già dimostrato, a punire quasi nessuno. Per quanto riguarda i reati contravvenzionali affidati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

alla competenza del tribunale, passa tanto tempo che lo stesso Governo ha chiesto il raddoppio dei termini di prescrizione normale: che punitività è questa, se il colpevole presunto sarà giudicato fra una decina di anni, per esempio, e con i tempi che corrono potrà avere soltanto l'onere del processo e, alla fine, l'onere della assoluzione? Non è questa una logica accettabile, quanto più che si è detto che la pregiudiziale tributaria deve essere eliminata soprattutto per le lungaggini cui dà luogo l'esperimento preventivo dei gravami amministrativi. Che senso ha non consentire un'accelerazione delle procedure amministrative, che restano quelle che sono? Con questa legge non rivediamo il contenzioso tributario, e così ai ritardi del contenzioso amministrativo si aggiungono quelli del contenzioso penale: che senso ha cumulare ritardi su ritardi? Questo non può giovare alla salute non soltanto dei destinatari delle norme, ma dello stesso ordinamento costituito che si deve dare leggi degne di essere sorrette dalla fiducia dell'intera collettività, senza rappresentare una semplice mossa propagandistica: se è possibile far propaganda in qualsiasi campo dello scibile umano, non lo si dovrebbe consentire nel campo della giustizia, se è vero che una volta questa (credo valga ancora oggi) doveva considerarsi *fundamentum regni*, la base stessa dell'ordinamento costituito della società! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Vorrei pronunziarmi sugli emendamenti nostri ed altrui, ma mi è difficile perché, in primo luogo, risultano strettamente correlati con il testo complessivo della legge e, in secondo luogo, non ho ancora potuto materialmente analizzare le proposte segnalate dal relatore.

Mi è quindi impossibile esprimere un giudizio generale su questo provvedimento, così come su quella che è definita come una grande conquista, cioè la caduta della pregiudiziale tributaria, con la

possibilità, attraverso un normale tribunale, di agire anche in pendenza di un'azione tributaria. Questa sospensione di giudizio da parte mia, attiene al fatto che questi documenti non ci sono.

Per quanto riguarda l'articolo 1 avevamo già detto che avremmo preferito, al di là delle gride, dare corpo anche a una più precisa definizione di pene, in maniera da limitare in qualche modo la discrezionalità del giudice nell'irrogazione della sanzione. Non vogliamo tanto un aumento indefinito della pena — spesse volte tale pena viene sospesa — quanto la fissazione di precisi limiti. Noi infatti proponiamo che l'arresto vada da un mese fino a due anni: vale a dire che comunque la discrezionalità del giudice si eserciti entro limiti ben definiti. Questo è il senso del nostro emendamento, che contiene anche un'altra indicazione: e cioè che il «tetto» imponibile dell'imposta possa essere ridotto ai fini dell'applicazione delle pene di cui si parla. Riteniamo che questa sia una misura equa e giusta, perché siamo convinti che il reato tributario, che viene commesso ai danni della collettività, sia particolarmente odioso e quindi vada perseguito in ogni caso. Si tratta di ribadire che il pagamento delle imposte è un dovere del cittadino nei confronti della collettività; non dovrebbero quindi esserci sconti per nessuno. Per queste ragioni insistiamo sui nostri emendamenti, e annunciamo il nostro voto contrario su quegli emendamenti che tendono a ridurre la portata della legge, e che hanno per fine l'aperto sabotaggio di quella che si definisce la parte migliore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MANFREDO MANFREDI. Ritiro la richiesta di scrutinio segreto avanzata a nome del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 1.10, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini 1.18.

SALVATORE MANNUZZU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. La nostra parte politica non è intervenuta nella illustrazione degli emendamenti, per cui si riserva di sottoporre le proprie ragioni volta per volta alla Assemblea quando si tratterà di votare. Parlerò non solo di questo emendamento Mellini 1.18, ma anche degli emendamenti 1.19, 2.7, 2.6, 2.5 e 2.4 sempre dei colleghi Mellini e Alessandro Tessari.

Venendo all'emendamento che ci occupa in questo momento, la norma che si vuole modificare con esso comporta una ipotesi contravvenzionale, per omissione della dichiarazione dei redditi. Come le norme successive che si vogliono emendare allo stesso modo, nell'articolo 1, anche questa comporta l'ipotesi dell'omessa fatturazione ed annotazione nelle scritture contabili.

Come tutti sappiamo, per le contravvenzioni — come è questa — si risponde non soltanto per dolo, ma anche per colpa, e non soltanto delle omissioni volute, ma anche di quelle dovute — per esempio — a negligenza. Vi è dunque un generale dovere di attenzione che consente una massima prevenzione.

Ebbene, cosa si propone l'emendamento dei colleghi Mellini e Alessandro Tessari? Si propone di rendere punibile la contravvenzione di omessa dichiarazione e di omessa fatturazione ed annotazione

nelle scritture contabili soltanto se è dolosa, cioè se è voluta. Inoltre prevede che vi debba essere il dolo specifico, cioè si deve provare l'intenzione di evadere. È un fatto piuttosto anomalo, trattandosi di una contravvenzione! Per inciso vorrei dire che l'emendamento 2.4 — che si riferisce al capoverso dell'articolo 2 — assegna un dolo specifico di evadere ad un delitto di evasione, con uno strano *bis in idem*, e con un singolare eccesso di zelo.

Ora a noi sembra — e lo denunciemo con una certa fermezza — che si verifichi in questo modo la confluenza degli emendamenti radicali con le ragioni fatte valere e sostenute in Commissione dalla destra. Immagino che i presentatori degli emendamenti, che sono notoriamente laici, non si preoccuperanno di questa confluenza: ma mi domando a chi essa giovi.

La risposta è facile: giova agli evasori, è un enorme regalo fatto agli evasori. Infatti come dimostrare che quella fattura, per una cessione di beni ingentissima, per corrispettivi di molti miliardi, non è stata emessa al fine preciso dell'evasione? Sarà un dolo specifico assai difficile da dimostrare. Ma così si scardina l'intero impianto di una serie di previsioni penali, di trasgressioni prodromiche rispetto all'evasione: trasgressioni che assumono, dunque, disvalore sociale e che vanno punite anche se riconducibili a mera negligenza.

Per questo ci sembra grave l'iniziativa dei colleghi radicali, che invitiamo a ritirare gli emendamenti, sui quali, in caso contrario, voteremo contro.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto sui nostri emendamenti ai quali ha fatto testé riferimento il collega Mannuzzu, per rassicurarlo che certamente il problema non è quello della confluenza — come

egli dice — su posizioni da altri sostenute. A nostro avviso, il pericolo è piuttosto quello della confluenza delle posizioni che auspicano una generalizzazione delle previsioni punitive penali, con posizioni che obiettivamente, in relazione non alla previsione astratta, ma alla concretezza dell'applicazione della norma nella vita giudiziaria del nostro paese, finiranno col garantire i veri e grandi evasori. Il collega Mannuzzu ha voluto fare riferimento all'omissione della fatturazione per miliardi; io credo che ciò porti acqua al nostro mulino, perché ritengo che sia di tutta evidenza che la mancata fatturazione per questo importo denunci chiaramente — e credo che non sarà il collega Mannuzzu ad avere tanta sfiducia nella magistratura — l'intento della frode fiscale, cioè il tentativo di sfuggire alla tassazione. Ma quando il discorso si allarga a tutte le violazioni, e a «tetti» che sono piuttosto bassi in relazione al volume di affari, è di tutta evidenza che si rischia di arrivare ad accertamenti discrezionali. Infatti, una volta che si creerà il «polverone» di una quantità di procedimenti e di infrazioni obiettivamente minime, rispetto alle quali si creerà nella magistratura e in tutti gli ambienti la sensazione che si tratti in fondo degli incidenti in cui incappano il fruttivendolo, il piccolo operatore, l'artigiano, eccetera, si creerà però nel contempo, oltre a questo atteggiamento psicologico, un moltiplicarsi di procedimenti tra i quali vi saranno anche quelli relativi alle grandi infrazioni, quelli che denunciano di per se stessi la finalità fraudolenta, che saranno anch'essi bloccati.

Questo meccanismo rappresenterà un'obiettiva forma di favoreggiamento nei confronti dei veri, grandi evasori fiscali.

Ecco, questa è la finalità dei nostri emendamenti: eliminare un estendersi di fattispecie penali. Non dimentichiamo che esistono sanzioni amministrative comunque gravi, per le quali non opera certamente la discriminante della finalità di frodare il fisco. Certo, ho fatto un altro discorso per quanto riguarda i reati con-

travvenzionali: sono d'accordo che il dolo specifico sia qualcosa che contrasta con i principi generali. Ma, poiché è stato creato questo polverone, noi cerchiamo di eliminarlo. Questa è la finalità dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi. Decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Catalano 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, l'emendamento Catalano 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, l'emendamento Catalano 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevoli colleghi, torniamo a votare per alzata di mano.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Minervini 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 1.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

ELISEO MILANI. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto!

PRESIDENTE. Onorevole Milani, avevo già posto in votazione l'emendamento. Potrà chiedere lo scrutinio segreto per la prossima votazione. Per questa non è più possibile.

Pongo in votazione, dunque, l'emendamento Catalano 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Catalano 1.7.

ELISEO MILANI. Chiedo la votazione a scrutinio su questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Milani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Catalano 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	390
Votanti	389
Astenuti	1
Maggioranza	195
Voti favorevoli	35
Voti contrari	354

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Passiamo all'emendamento Antoni 1.14. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Invito i colleghi a considerare l'opportunità di accogliere il mio emendamento, per evitare che lavoratori dipendenti che abbiano anche redditi di altra natura, in caso di omessa o infedele dichiarazione cumulino i redditi evasi con quelli da lavoro per cui hanno già pagato l'imposta e diventino quindi perseguibili penalmente. L'emendamento tende ad evitare questo grosso errore, che finirebbe per creare condizioni di ulteriore di iniquità. Chiedo inoltre a nome del gruppo comunista che questo emendamento sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Antoni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antoni 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	394
Maggioranza	198
Voti favorevoli	206
Voti contrari	188

(La Camera approva — Commenti).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Usellini 1.17. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Questo emendamento, che si riferisce al quarto comma

dell'articolo 1, richiama il termine di 90 giorni, già previsto al primo comma, che definisce il periodo in rapporto al quale non si esercita l'azione penale per infrazioni formali. L'emendamento tende quindi ad estendere tale periodo anche alle ipotesi previste nel secondo comma, per evitare che venga posta in atto un'attività addirittura persecutoria, di fronte a violazioni semplicemente formali, connesse alla contabilizzazione. Si stabilisce, in sostanza, un limitato periodo di tempo al di là del quale inizia la condizione di punibilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Forte. Ne ha facoltà.

FRANCESCO FORTE. Noi riteniamo che il termine indicato dall'onorevole Usellini non sia tale da soddisfarci in pieno. È ben vero che i ritardi di contabilizzazione possono dipendere da difficoltà e da problemi organizzativi che sono a tutti ben noti; sembra però eccessivo stabilire un periodo di tolleranza di ben 90 giorni.

Quindi, invitiamo il presentatore a voler modificare l'emendamento nel senso di contenere il termine del ritardo da 90 a 60 giorni.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, accetta la proposta formulata dall'onorevole Forte?

MARIO USELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Usellini 1.17 così modificato.

PRESIDENTE. Il Governo?

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

MARIO POCETTI. Signor Presidente, su questo emendamento chiedo, a nome del gruppo del PCI, la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti questo problema è stato lungamente discusso in sede di Commissione e al termine di una serie di accordi molto complessi si decise di respingere questo ulteriore termine, dopo quello di un anno. Si era stabilito che l'onorevole Usellini avrebbe ripresentato l'emendamento in Assemblea a titolo personale e debbo dire di essere rimasto sorpreso per la proposta formulata dal collega Forte contro la quale si era schierato il gruppo socialista in Commissione. Pertanto, i deputati repubblicani voteranno contro anche se comprendono l'atteggiamento della Commissione e del Governo che ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. A me sembra che l'onorevole Battaglia abbia preso un abbaglio perché non si tratta di un'ulteriore proroga, ma di un termine di 60 giorni dopo i tradizionali e legali 15 giorni necessari per mettere in regola la contabilità.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Usellini 1.17, nel testo modificato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Usellini 1.17, nel

testo modificato, accettato dalla Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	398
Maggioranza	200
Voti favorevoli	192
Voti contrari	206

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberbo
 Baldassi Vincenzo
 Balestracci Nello

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Balzamo Vincenzo	Caccia Paolo Pietro
Baracetti Arnaldo	Cacciari Massimo
Barbarossa Voza Maria I.	Caiati Italo Giulio
Barbera Augusto Antonio	Calaminici Armando
Barca Luciano	Calderisi Giuseppe
Bartolini Mario Andrea	Calonaci Vasco
Bassanini Franco	Canullo Leo
Battaglia Adolfo	Cappelli Lorenzo
Belardi Merlo Eriase	Cappelloni Guido
Bellini Giulio	Caradonna Giulio
Bellocchio Antonio	Caravita Giovanni
Benedikter Johann detto Hans	Carelli Rodolfo
Berlinguer Enrico	Carlone Andreucci Maria Teresa
Berlinguer Giovanni	Carmeno Pietro
Bernardi Antonio	Carpino Antonio
Bernardi Guido	Carrà Giuseppe
Bernardini Vinicio	Carta Gianuario
Bernini Bruno	Caruso Antonio
Bertani Fogli Eletta	Casalino Giorgio
Bettini Giovanni	Casalnuovo Mario Bruzio
Bianchi Beretta Romana	Casati Francesco
Bianco Gerardo	Casini Carlo
Binelli Gian Carlo	Castelli Migali Anna Maria
Biondi Alfredo	Castoldi Giuseppe
Bisagno Tommaso	Catalano Mario
Bocchi Fausto	Cattanei Francesco
Bodrato Guido	Cavaliere Stefano
Boggio Luigi	Cecchi Alberto
Bogi Giorgio	Ceni Giuseppe
Bonalumi Gilberto	Cerquetti Enea
Boncompagni Livio	Cerrina Feroni Gian Luca
Bonetti Mattinzoli Piera	Chiovini Cecilia
Bonferroni Franco	Chirico Carlo
Borgoglio Felice	Ciai Trivelli Annamaria
Bortolani Franco	Ciannamea Leonardo
Bosi Maramotti Giovanna	Ciccardini Bartolomeo
Botta Giuseppe	Cicchitto Fabrizio
Bottarelli Pier Giorgio	Citaristi Severino
Bottari Angela Maria	Citterio Ezio
Bova Francesco	Ciuffini Fabio Maria
Bozzi Aldo	Cocco Maria
Branciforti Rosanna	Codrignani Giancarla
Bressani Piergiorgio	Colucci Francesco
Briccola Italo	Cominato Lucia
Brini Federico	Conchiglia Calasso Cristina
Brocca Beniamino	Confalonieri Roberto
Broccoli Paolo Pietro	Conte Antonio
Bruni Francesco	Conte Carmelo
Brusca Antonino	Contu Felice
Buttazzoni Tonellato Paola	Corleone Francesco
Cabras Paolo	Corradi Nadia
	Corti Bruno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminerio Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio -
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Madaudo Dino
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiano
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Meenziani Enrico
Meucci Enzo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milani Elseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo

Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Preti Luigi
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 1.7 Catalano:

Pernice Giuseppe

Sono in missione:

Bandiera Pasquale
Campagnoli Mario
Colombo Emilio
Costa Raffaele
Dell'Andro Renato
Lobianco Arcangelo
Malvestio Piergiovanni
Martini Maria Eletta
Palleschi Roberto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scotti Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, ritengo che in questo modo si prenda un ulteriore abbaglio; infatti, si vuole introdurre in un reato di natura contravvenzionale quell'elemento doloso tipico dei delitti, complicando ulteriormente la situazione e creando non solo nuove figure di reato — cosa che il legislatore può sempre fare — ma addirittura una figura ibrida e mista di contravvenzione e delitto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo,

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento Santagati 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo articolo, che introduce un reato gravissimo nella nostra legislazione penale: il reato di frode fiscale, che non è indicativo di una maggiore repressività in ordine a questo delitto, ma diventa una forma di agevolazione nei confronti degli eventuali responsabili di questo nuovo tipo di reato. Perché? Perché esiste già nel nostro diritto vigente una serie di norme punitive dei delitti fiscali e vi è una larga possibilità di colpire chi viola quelle norme.

Si tratta, quindi, di una forma di camuffamento di una maggiore pretesa punitiva, che si risolve in una maggiore libertà di evadere; per cui, sotto questo profilo, non si persegue l'intento dichiarato dal Governo di voler accentuare la stretta punitiva.

Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 4 rappresenta proprio la spia dell'assoluta mancanza di volontà di punire i cosiddetti frodatori fiscali. Normalmente si suole dire *in cauda venenum*; qui invece c'è l'esimente se non totale pressoché totale, con la scusa che, quando il fatto sia di lieve entità, la pena detentiva si riduce a sei mesi, rispetto invece ai

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

cinque anni che il reato principale contempla, e poi si vuole introdurre l'alternatività con una pena pecuniaria del tutto insignificante che sarà la delizia degli evasori fiscali.

Per queste ragioni proponiamo che venga soppresso l'articolo 4. Chiedo, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, che il mio emendamento 4.1 venga votato a scrutinio segreto.

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, vorrei far notare ai colleghi che, grazie ad un emendamento all'articolo 1, già votato, abbiamo praticamente costituito un nuovo sistema penale, in cui esistono due categorie di cittadini: coloro che possono fare le violazioni fiscali e sono perseguiti avendo commesso reati di natura contravvenzionale e delitti, che sono i lavoratori autonomi e di impresa, e gli altri, i lavoratori dipendenti, che, come potrà notare il Presidente, grazie all'emendamento precedente sono ora di fatto esclusi dalla previsione dell'articolo 1 quanto ai reati contravvenzionali e dagli effetti di questo stesso articolo, nonostante rientrino nella previsione della vigente normativa.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, la Presidenza non può fare altro che porre in votazione emendamenti ed articoli. L'altro ramo del Parlamento potrà poi rimediare ad eventuali errori gravi; se il sistema bicamerale non funziona, rimane l'errore, se di errore si tratta.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento Santagati 4.1 sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santagati 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	413
Maggioranza	207
Voti favorevoli	57
Voti contrari	356

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armella Angelo
 Armellini Lino
 Arnaud Gian Aldo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Artese Vitale	Bozzi Aldo
Azzaro Giuseppe	Branciforti Rosanna
Babbini Paolo	Bressani Piergiorgio
Bacchi Domenico	Briccola Italo
Baghino Francesco Giulio	Brini Federico
Baldassari Roberto	Brocca Beniamino
Baldassi Vincenzo	Broccoli Paolo Pietro
Balestracci Nello	Bruni Francesco
Balzamo Vincenzo	Brusca Antonino
Balzardi Pietro Angelo	Buttazoni Tonellato Paola
Bambi Moreno	Cabras Paolo
Baracetti Arnaldo	Caccia Paolo Pietro
Barbarossa Voza Maria I.	Cacciari Massimo
Barbera Augusto Antonio	Caiati Italo Giulio
Barca Luciano	Calaminici Armando
Bartolini Mario Andrea	Calderisi Giuseppe
Bassanini Franco	Caldoro Antonio
Bassi Aldo	Calonaci Vasco
Battaglia Adolfo	Canullo Leo
Belardi Merlo Eriase	Cappelli Lorenzo
Bellini Giulio	Cappelloni Guido
Bellocchio Antonio	Caradonna Giulio
Benedikter Johann detto Hans	Caravita Giovanni
Berlinguer Enrico	Carelli Rodolfo
Berlinguer Giovanni	Carloni Andreucci Maria Teresa
Bernardi Antonio	Carmeno Pietro
Bernardi Guido	Carpino Antonio
Bernardini Vinicio	Carrà Giuseppe
Bernini Bruno	Carta Gianuario
Bertani Fogli Eletta	Caruso Antonio
Bettini Giovanni	Casalino Giorgio
Bianchi Beretta Romana	Casalinuovo Mario Bruzio
Bianco Gerardo	Casati Francesco
Binelli Gian Carlo	Casini Carlo
Biondi Alfredo	Castelli Migali Anna Maria
Bisagno Tommaso	Castoldi Giuseppe
Boato Marco	Catalano Mario
Bocchi Fausto	Cattanei Francesco
Bodrato Guido	Cecchi Alberto
Boggio Luigi	Ceni Giuseppe
Bogi Giorgio	Cerquetti Enea
Bonalumi Gilberto	Cerrina Feroni Gian Luca
Boncompagni Livio	Chiovini Cecilia
Bonetti Mattinzoli Piera	Chirico Carlo
Bonferroni Franco	Ciai Trivelli Annamaria
Borgoglio Felice	Ciannamea Leonardo
Bortolani Franco	Ciccardini Bartolomeo
Bosi Maramotti Giovanna	Cicchitto Fabbrizio
Botta Giuseppe	Citaristi Severino
Bottarelli Per Giorgio	Citterio Ezio
Bottari Angela Maria	Ciuffini Fabio Maria

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corleone Francesco
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino

Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Letieri Nicola
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Preti Luigi
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trajujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento 4.14
della Commissione:*

Andreoni Giovanni

Sono in missione:

Bandiera Pasquale

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Campagnoli Mario
 Colombo Emilio
 Costa Raffaele
 Dell'Andro Renato
 Lobianco Arcangelo
 Malvestio Piergiovanni
 Martini Maria Eletta
 Palleschi Roberto
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scotti Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
 (È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Armella 4.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
 (È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 4.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.
 (È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
 (È respinto).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 4.14 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sul punto 7) dell'articolo 4, che mi sembra in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione.

Con questa norma si creerebbe una figura anomala. Come i colleghi sanno, le fattispecie penali, nei loro elementi costitutivi, debbono essere definite dalla legge e soltanto dalla legge. Viceversa, in questa fattispecie contemplata dal punto

7) dell'articolo 4, rimettiamo alla discrezionalità del giudice l'individuazione dell'esistenza di un reato.

La dizione «in misura rivelante» affida, infatti, alla discrezionalità del giudice l'accertamento dell'esistenza o meno del reato. Si tratta di una anomalia enorme, che crea disparità fra giudice e giudice ed una grande incertezza nel diritto.

Né ad ovviare a questo inconveniente costituzionale e politico che, direi, stravolge il nostro sistema penale di sicurezza e di garanzia, vale la modifica proposta dalla Commissione con l'inserimento dell'avverbio «obiettivamente».

Cosa vuol dire «obiettivamente»? Non vi è un parametro, un ancoraggio sicuro; viceversa vi sono altri emendamenti che determinano un criterio e fanno sì che il giudice sia ancorato ad un dato obiettivo.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Questo emendamento predisposto dalla Commissione ricalda la tesi che ho sostenuto in Commissione e che ho tradotto nel mio emendamento 4.5, con il quale si chiede la soppressione dell'espressione «in misura rilevante».

Come ha dimostrato poco fa il collega Bozzi, la specificazione contenuta in questo emendamento non costituisce altro che un «pannicello caldo», perché con l'articolo in esame si produce una alterazione dell'equilibrio esistente nel campo fiscale, conferendo al giudice la possibilità di una valutazione «obiettiva», che invece dovrebbe basarsi sulla conoscenza della situazione di bilancio delle varie aziende: si tratta, quindi, di una valutazione ragionieristica e non di una valutazione che possa essere affidata alla discrezionalità di un magistrato.

In ogni caso, poiché l'introduzione dell'avverbio «obiettivamente» costituisce una modifica di poco conto e che non

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

risolve il problema, dichiaro il voto contrario del mio gruppo a questo emendamento e sottolineo, invece, la validità del mio emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. È pervenuta da parte del gruppo del PCI richiesta di votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.14 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	397
Votanti	396
Astenuti	1
Maggioranza	199
Voti favorevoli	159
Voti contrari	237

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati 4.5.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che questo emendamento sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santagati 4.5,

non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	401
Maggioranza	201
Voti favorevoli	51
Voti contrari	350

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Usellini 4.13.

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, la dichiarazione del collega Bozzi, in sostanza, renderebbe attuale quanto proposto nel mio emendamento 4.13, cioè di creare un parametro oggettivo per il giudice. Nell'emendamento, infatti, è proposto che la rilevanza sia quantificata comunque per un importo superiore al 50 per cento. Al di là della percentuale, per la quale esistono varie proposte all'esame dell'Assemblea, credo che rendere obiettivo un criterio, con il quale dare al giudice una indicazione per determinare le ipotesi di violazione delle norme, sia quanto mai utile in una materia che è estremamente incerta.

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poco fa l'onorevole Bozzi ha indicato alcuni rischi che stiamo correndo: quello, ad esempio, di attribuire al giudice un ambito eccessivo di discrezionalità, tale da porre in forse la certezza del diritto e da rendere difficile

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

per chiunque di provare la propria innocenza di fronte all'autorità giudiziaria, nei cui confronti — viceversa — noi intendiamo stabilire il massimo possibile di certezza, senza attribuirle poteri discrezionali al di là degli strumenti posti a disposizione dei giudici una volta venuta meno la pregiudiziale amministrativa. Credo che sia necessario prevedere un criterio obiettivo per evitare rischi continui e, soprattutto, una conflittualità permanente che renda diffidente il cittadino nei confronti dello Stato: cosa ormai inammissibile.

Per quanto mi riguarda, voterò quindi a favore dell'emendamento Usellini 4.13 ed invito i colleghi a fare altrettanto per evitare di passare dall'ambito del diritto a quello del «rischiatutto» che non ha nulla in comune con le norme del vivere civile e di un ordinamento giudiziario degno di questo nome.

GUSTAVO MINERVINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Faccio rilevare ai colleghi che se si subordina l'applicazione della norma ad un parametro quantitativo costituito da una misura di reddito effettivo, si ripristina in realtà la pregiudiziale amministrativa, perché l'estimazione del reddito dovrà necessariamente precedere, nella sede apposita, il giudizio penale. L'approvazione di questo emendamento svuoterebbe quindi, la riforma sotto il profilo della frode fiscale, di ogni contenuto (*Applausi dei deputati della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Proprio per ragioni esattamente opposte a quelle esposte dall'onorevole Minervini, chiedo che si voti a favore dell'emendamento

Usellini 4.13 che — vorrei chiarirlo — non costituisce certo l'emendamento ideale, perché non si può in questa materia fare lo «strasatto» e arrivare ad un *fifty-fifty*.

Siccome però l'Assemblea ha già respinto il mio emendamento 4.1 interamente soppressivo dell'articolo in esame, che tendeva a cautelare tutte le categorie interessate, noi voteremo a favore dell'emendamento Usellini, che costituisce, quanto meno, il male minore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 4.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Armella 4.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli 4.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Revelli 4.9.

EMIDIO REVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMIDIO REVELLI. Dichiaro la mia profonda perplessità sull'articolo 4. Se fosse stato possibile, avrei voluto poter segnare con il voto contrario il mio dissenso sulla formulazione del settimo comma, che ritengo errato e pericoloso (e gli emendamenti che sono stati proposti rappresentano correttivi di diversa entità).

Non sono disponibile a fare dei giudici dei legislatori in una materia tanto delicata e difficile. Mi pare assolutamente ingiusto, in una norma che commina pene-base fino a cinque anni di galera e fino a 10 milioni di multa, non fare alcuna differenza tra il piccolo lavoratore

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

autonomo e il grande industriale, lasciando solo ai giudici di determinare, attraverso un vago concetto di «rilevanza» (reso ancor più vago dalla votazione della Camera di poco fa), la sussistenza stessa del reato, oltre che la sua gravità.

Devo anche dire all'onorevole Minerini che, al di là della sua opinione, i magistrati dovranno per forza, per giudicare, effettuare un accertamento globale del reddito per avere chiara la dimensione della realtà.

Devo tuttavia esprimere il mio sostanziale accordo sul resto dell'articolo. Desidero però rilevare con rincrescimento che questa legge così difficile ed importante (sul principio ispiratore della quale, cioè l'abolizione della pregiudiziale, vi è sostanziale accordo tra le forze politiche), nonostante che su di essa si sarebbe potuto creare un vasto consenso, purtroppo, proprio a causa del mancato approfondimento, anche da parte del Ministero di grazia e giustizia, della parte penale (sia per la configurazione dei reati che per le pene previste in rapporto all'indirizzo generale del sistema penale italiano; sia per ragioni organizzative — vedremo poi cosa succederà nei nostri tribunali con l'arrivo di quasi tutti i verbali redatti dai funzionari dell'amministrazione finanziaria —) presenta così gravi vizi e lacune da costringere Governo e Parlamento a rivederne alcune parti entro breve tempo (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Revelli 4.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli 4.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 4.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Sull'emendamento 4.11 ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato sono puniti con la reclusione fino a cinque anni; i falsi ideologici e materiali incorrono anch'essi in grave sanzione, tuttavia pare che per essi si stia prevedendo un'amnistia con questo provvedimento.

Quando questi reati di considerevole entità si verificano in materia tributaria, il decreto legge in esame, prevede per essi soltanto la pena pecuniaria, se ricorre l'ipotesi della lieve entità. Siamo ben lontani dall'ideologia della repressione custodiale, ma abbiamo preoccupazioni di compatibilità e coerenza dell'ordinamento, mentre i ladri di angurie vanno in prigione; siamo preoccupati per l'effettiva dissuasione penale assegnata al provvedimento in esame. Quanto alla categoria della lieve entità, ci aspetteremmo dai colleghi liberali una sensibilità almeno analoga a quella dimostrata per il numero 7) di questo articolo 4. Quella prevista è una categoria che ci pare molto indeterminata, quasi un varco per sostanziali impunità per fatti gravi e rilevanti. Si vuole collegare l'attenuante solo alla tenuità del danno? Se è così, se siamo d'accordo su questo, chiariamolo; abbiamo appunto delineato un'ipotesi di «speciale tenuità» del danno, che è una categoria propria del codice penale (articolo 62, n. 4). È una categoria propria anche della legislazione penale tributaria (articolo 56, quarto comma, del decreto presidenziale n. 600 del 1973). È un'ipotesi definita da un'elaborazione dottrina e giurisprudenziale; è un'attenuazione speciale, molto speciale, della sanzione.

Quanto all'individuazione del danno, occorre fare riferimento al capoverso dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1507 presentato dall'allora ministro Reviglio. Assistiamo ad una resipiscenza politica del Governo in quanto, allora, quell'articolazione serviva a disegnare una aggra-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

vante (è una respiscenza che pare anche tecnica).

In conclusione, al Governo ed ai colleghi della maggioranza facciamo osservare che, se ci si oppone a questo nostro emendamento, bisogna essere espliciti. Si dimostra indulgenza anche per i danni non tenui, che possono comportare frodi di miliardi?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro di votare contro l'emendamento Mannuzzu 4.11 per ragioni tecniche e giuridiche.

In primo luogo, la speciale tenuità del danno è già regolata dal n. 4 dell'articolo 62 del codice penale e si creerebbe, qualora fosse approvato questo emendamento, un dannoso doppione. Inoltre, la speciale tenuità del danno è di natura tipicamente patrimoniale, non può quindi costituire un elemento di questa fattispecie, riferendosi a ben altre ipotesi esaminate dalla giurisprudenza e studiate dalla dottrina. In terzo luogo, la speciale tenuità del danno ha natura soggettiva. Un reato, commesso, ad esempio, da Agnelli in materia patrimoniale, può essere tenue anche se comporta un danno all'erario di decine di milioni, mentre un reato commesso da un disoccupato del Mezzogiorno, anche se implica un danno di un milione o di centinaia di mila lire, può essere di notevole entità. Sono questi due parametri diversi che non hanno nulla a che vedere con il concetto di lieve entità che si è voluto eliminare per non dar luogo a questa confusione. Non vorrei però che alla beffa, che deriva dal mantenimento del concetto di lieve entità, si aggiungesse anche il danno per i destinatari della norma. Per queste ragioni è opportuno che l'Assemblea mantenga il concetto di lieve entità che non è di natura solo patrimoniale, soggettiva, tant'è vero che la Commissione aveva proposto di considerare l'entità obiettiva del danno, ma è di ben altra natura e mira a ben altri scopi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Questo articolo sulla frode fiscale, sul cui contenuto concordo pienamente, definisce una serie di reati gravi per i quali è prevista la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. L'ipotesi prevista dall'ultimo comma esclude, dall'ipotesi di lieve entità, il punto 2 ed il punto 7 che sono relativi alla distruzione o all'occultamento delle scritture contabili ed al falso in bilancio. Nell'emendamento del collega Mannuzzu è richiamata la particolare tenuità dei componenti positivi e negativi del reddito. Si potrebbe quindi quasi pensare che si voglia assicurare la speciale tenuità anche a situazioni per le quali la norma lo esclude. La ragione di questo ultimo comma è quella di evitare che proprio nell'uso dei certificati previsti al n. 6 ed al n. 3 fatto da privati — mi riferisco alle dichiarazioni dei lavoratori dipendenti sull'attestazione del numero dei figli — si possono avere benefici fiscali di lieve entità che se non esplicitamente esclusi sarebbero perseguiti con l'ipotesi di punibilità congiunta. In sostanza non c'è differenza tra quanto contenuto nell'articolo in questione e l'emendamento del collega Mannuzzu, se non sul modo di indicare il concetto di tenuità. Sono perciò contrario alla proposta dell'onorevole Mannuzzu.

RAFFAELE GARZIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia, mi spiace ma in questa sede può parlare solo un oratore per gruppo e per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Usellini.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, chiedo il rinvio della votazione sull'emendamento Mannuzzu 4.11, per consentire alla Camera un momento di riflessione (*Proteste all'estrema sinistra*). Qualora ciò non sia possibile, chiedo lo scrutinio segreto su questo emendamento (*Vive reiterate proteste all'estrema sinistra*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Se l'Assemblea consente anche al Presidente di parlare, io vorrei dire qualche cosa, se poi ognuno vuole dire ciò che pensa ad alta voce ...(*Vive proteste all'estrema sinistra*).

Non posso sospendere né questa né altre votazioni, a meno che la Camera, con la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento, non deliberi di sospendere la seduta, poiché non è nei poteri del Presidente rinviare le votazioni, che, invece, devono proseguire.

Indico, pertanto, la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mannuzzu 4.11.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mannuzzu 4.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora (*Vivissime, reiterate proteste all'estrema sinistra. All'estrema sinistra si grida «Vergogna! Buffoni!»*). *Scambio di apostrofi — Rumori*).

**La seduta, sospesa alle 10,45,
è ripresa alle 11,45.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Stralcio di articoli di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la XII Commissione (Industria), esaminando il disegno di legge: «Attuazione della politica mineraria» (*approvato dal Senato*)

(2913), ha deliberato di chiedere lo stralcio degli articoli 20 e 21 con il titolo: «Delega al Governo della Repubblica ad emanare norme relative alla revisione della legislazione concernente l'attività mineraria» (2913-*bis*) che rimarrà assegnato alla stessa Commissione, in sede referente, con il parere della I e della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Della restante parte, con il titolo originario: «Attuazione della politica mineraria» (*approvato dal Senato*) (2913-*ter*) e con gli originari pareri, la XII Commissione, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, che propongo alla Camera.

La suddetta proposta sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le Commissioni riunite II (Interni) e IV (Giustizia), cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

LA TORRE ed altri: «Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo» (1581); «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423» (2982) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle sedute di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa):

«Affidamento in prova del condannato militare» (approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato), con modificazioni (2204);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Elevazione delle misure delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione dell'imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982» (3450), con l'assorbimento della proposta di legge:

BERNARDINI ed altri: «Disposizioni transitorie in materia di detrazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1982» (3378), che sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Mannuzzu 4.11, sul quale è mancato il numero legale.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mannuzzu 4.11 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	416
Maggioranza	209
Voti favorevoli	202
Voti contrari	214

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Catalano 5.1, Santagati 5.3 e Tessari Alessandro 5.7, interamente soppressivi dell'articolo 5 del decreto-legge, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso consentirglielo, onorevole Santagati, poiché avevo già indetto la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	433
Maggioranza	217
Voti favorevoli	219
Voti contrari	214

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Almirante Giorgio
 Altissimo Renato
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogi Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Anselmi Tina

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barbera Augusto Antonio
Barca Luciano
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann detto Hans
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice

Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calderisi Giuseppe
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Contu Felice
Corder Marino
Corleone Francesco
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo

Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippa Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Mammi Oscar
Manca Enrico
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni

Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi

Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tebbi Aloardi Ivanne
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Violante Luciano
Virgili Biagio
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Bandiera Pasquale
Campagnoli Mario
Costa Raffaele
Dell'Andro Renato
Fracanzani Carlo
Lobianco Arcangelo
Malvestio Piergiovanni
Martini Maria Eletta
Palleschi Roberto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scotti Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Essendo stati approvati gli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, dichiaro pertanto preclusi gli altri emendamenti riferiti allo stesso articolo.

Dobbiamo ora passare all'emendamento Santagati 6.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. L'articolo 6, alla luce di quello che è successo qualche minuto fa con la soppressione dell'articolo 5, acquista una configurazione ancora più problematica. Quindi l'emendamento 6.3, di cui sono primo firmatario, interamente soppressivo dell'articolo 6 assume un maggiore significato, in quanto si è in presenza di una serie di norme penali che dovrebbero introdurre delle novità — al-

cune delle quali sconvolgenti — in campo penale, senza che sia possibile, sul piano della verifica, disporre di una magistratura adeguata, per organico e per specializzazione, alle necessità che creeranno le norme testé approvate.

A questo punto, introdurre non solo pene principali anomale, ma anche pene accessorie ancora più anomale, rende sempre più arduo il compito della magistratura di procedere all'effettivo esercizio della giustizia penale fiscale. Sarebbe molto meglio che si procedesse prima alla formazione di una magistratura specializzata, quale noi abbiamo già proposto in questo dibattito con un emendamento specifico, che non abbiamo chiesto fosse posto in votazione e che ieri abbiamo ritirato, per non pregiudicare il principio collegato alla assoluta inadeguatezza dell'articolo 5 ora soppresso, tendente a creare meccanismi non in grado di assolvere al compito preparatorio. Se, quindi, la tesi da noi ieri proposta aveva un significato, oggi acquista il sapore dell'urgenza e dell'immediata necessità. Non si può presumere che magistrati non dotati di una sufficiente esperienza affrontino questa delicata materia. Ancor meno si può presumere che possano essere prese in considerazione pene accessorie in relazione a delitti e contravvenzioni, che rappresentano soltanto una esercitazione teorica, che non trovano riscontro nella esperienza, nella dottrina e nella giurisprudenza e che conducono a talune paradossali conseguenze, delle quali già mi sono occupato ieri e che qui, per brevità, intendo ribadire senza ripetere gli argomenti già svolti.

Ritengo, dunque, a questo punto, che l'Assemblea debba approvare il mio emendamento 6.3, interamente soppressivo dell'articolo in esame. Qualora non ritenesse di approvarlo, chiedo che l'Assemblea approvi gli emendamenti subordinati di cui sono primo firmatario che tendono alla eliminazione di talune categorie di pene accessorie, del tutto fatiscenti e controproducenti, perché tese a consentire, a chi abbia le possibilità materiali di sostenere la difesa, che va effet-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

tuata d'ora innanzi soltanto di fronte ai tribunali (non dimentichiamolo!) di ritardare od impedire che venga emanata una sentenza di condanna principale, con esclusione di quella accessoria...

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, è scaduto il tempo a sua disposizione.

ORAZIO SANTAGATI. ... ed a colpire quelle categorie meno abbienti, che si vedrebbero ancora più pregiudicate da provvedimenti così improvvisati e vessatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 6.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Milani 6.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Credo che i colleghi conoscano l'articolo 6, che è stato qui ricordato dall'onorevole Santagati, concernente una serie di pene accessorie. Nel testo originale, poi cancellato dalla Commissione, era tra l'altro previsto, in tale articolo, il ritiro della patente. Non so perché chi ha predisposto questo decreto-legge abbia considerato anche questa possibilità del ritiro della patente... Con tutta probabilità aveva anche in animo di obbligare gli evasori a circolare con un cartello «appiedato perché evasore fiscale». Questa parte, comunque, è stata cancellata. Noi proponiamo, invece, che tra le pene accessorie sia quanto meno presa in considerazione la cancellazione dagli ordini professionali per un periodo non in-

feriore a tre mesi e non superiore a due anni. È inutile che io ricordi che gli ordini professionali tutelano l'onorabilità dei loro appartenenti e nel caso specifico, quando si tratti di evasione fiscale, è proprio colui che evade che mette in discussione l'onorabilità dei singoli membri degli ordini o la stessa legittimità di questa difesa dell'onorabilità da parte degli ordini stessi. Ora, io so che molti di coloro che compongono questa Assemblea, come ha ricordato il collega Greggi, hanno frequentato il liceo classico, ma ve ne sono anche molti che sono stimati professionisti; so anche, signor Presidente, che la moglie di Cesare è al di sopra di ogni sospetto. Proprio per i tempi che corrono, però, sarebbe bene che questa Assemblea erigesse da questo punto di vista una barriera al sospetto. Chiediamo quindi che essa prenda seriamente in considerazione le motivazioni indicate e approvi il nostro emendamento, che costituisce un segnale della volontà di mantenere il rigore necessario nei confronti dell'evasione fiscale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro che voterò contro questo emendamento, che non risolve il problema che intende affrontare. Gli ordini professionali compiono sempre indagini istruttorie, poiché ogni appartenente a tali ordini è soggetto anzitutto ad una verifica del suo comportamento. Ove in tali indagini gli ordini ravvisassero responsabilità penali, non credo commetterebbero dei reati di occultamento, bensì procederebbero all'immediata denuncia alla magistratura. Non si comprende quindi la motivazione di una siffatta disposizione speciale, che si trasformerebbe in un *fumus persecutionis* che renderebbe ancor più difficile l'esercizio della libera professione.

ELISEO MILANI. Chiedo a nome del gruppo del PDUP che questo emenda-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

mento sia votato a scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Milani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Catalano 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	447
Maggioranza	224
Voti favorevoli	221
Voti contrari	226

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 6.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 6.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 6.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gottardo 6.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono

d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto richiesta ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento Gottardo 6.2 è approvato).

SILVANO LABRIOLA. Qual è lo scarto di voti?

PRESIDENTE. Non sono tenuta a comunicare il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari. Comunque la differenza è di 58 voti.

Pongo ora in votazione l'emendamento Santagati 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati 7.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e ricordare che non è necessario porre in votazione questo emendamento dal momento che è stato fatto proprio dalla Commissione ed approvato. Quindi, avendo già ottenuto quello che desideravo, ritiro il mio emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo aggiuntivo Manuzzu 7.01.

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, su questo emendamento chiedo a nome del gruppo del PCI la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alema. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE D'ALEMA. A noi sembra che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

la sospensione condizionale della pena non si possa concedere nel caso di contribuenti che abbiamo commesso più volte determinati reati. Non ritengo di dover ulteriormente insistere su questo punto in quanto mi sembra che l'articolo aggiuntivo in questione sia del tutto conforme allo spirito della legge e del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, voterò contro questo articolo aggiuntivo perché se fosse vera le tesi sostenute dall'onorevole D'Alema esso sarebbe del tutto ultroneo dal momento che già esiste l'istituzione, tipica nel sistema processuale penale italiano, della sospensione condizionale della pena.

Questa norma se approvata, anche se fosse vera la tesi sostenuta dall'onorevole D'Alema — ma non lo è — non farebbe che creare ulteriore confusione. Inoltre non vedo perché questi reati debbano essere sottoposti ad una disciplina processuale diversa da quella vigente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Il problema non è tanto se modificare o no l'istituto della sospensione condizionale della pena che può essere concessa più volte, ma quello di dare un'area di ulteriore specialità ad una normativa che già è speciale per il modo in cui è nata. Per questi motivi voterò contro l'articolo aggiuntivo in questione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mannuzzu

7.01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	452
Votanti	451
Astenuti	1
Maggioranza	226
Voti favorevoli	207
Voti contrari	244

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Altissimo Renato
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Babbini Paolo
Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barbera Augusto Antonio
Barca Luciano
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann detto Hans
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna

Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calderisi Giuseppe
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corleone Francesco
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giesi Michele
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminerio Enzo

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adeo
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano

Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippa Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
adaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzarino Antonio Mario

Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palmi Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rognoni Virginio
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia

Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guatini Alba
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Trebbi Aloardi Ivanne
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento 7.01
Mannuzzu:*

Esposito Attilio

Sono in missione:

Bandiera Pasquale
Campagnoli Mario
Costa Raffaele
Dell'Andro Renato
Fracanzani Carlo
Lobianco Arcangelo
Malvestio Piergiovanni
Martini Maria Eletta
Palleschi Roberto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scotti Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Minervini 8.1, Tessari Alessandro 8.2 e D'Alema 8.3.

MARIO POCETTI. Signor Presidente,

chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alema. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE D'ALEMA. Signor Presidente, non ho mai compreso perché il ministro delle finanze non abbia voluto ripetere la dizione, a proposito dell'errore, dell'articolo 9 del testo originario del ministro Reviglio.

Per quanto riguarda l'errore esso va riferito, secondo quanto previsto dal testo del ministro Reviglio, a norme non chiare, e ad una contrastante giurisprudenza, che generano incertezze.

Con la norma del decreto-legge in discussione si apre un varco di ampiezza imprevedibile alla non punibilità, riducendo la forza dissuasiva del provvedimento in esame, contestualmente ad altre norme che la maggioranza è riuscita ad imporre.

Non sono esperto di questioni giuridiche; però credo sia noto che le norme penali sono imperative e vincolanti per il cittadino. E mi sembra anche che l'errore di diritto sia una scusante che esclude la punibilità soltanto in relazione a leggi diverse da quella penale. Ora le norme tributarie sono integratrici della legge penale, in quanto danno concretezza al precepto penale.

Ecco perché noi abbiamo proposto un ritorno, che mi sembra corretto, al testo del progetto Reviglio. È vero che nel campo tributario ci troviamo in presenza di una selva di norme, dovuta alla pratica — così è stata definita — di riformismo spicciolo e confusionario. Io credo che il giudice terrà conto di questa situazione in campo tributario, ma il legislatore non può sancire l'errore in modo tale che qualsiasi cittadino possa invocare l'ignoranza della legge o una sua propria singolare interpretazione della legge, o possa addirittura mettere in moto la propria fantasia per giustificare un errore di fronte al giudice, magari disponendo testimoni facili.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Per tali ragioni mi sembra che non si possa parlare dell'errore in questo modo, e che il volere introdurre una norma siffatta, significa ridurre la forza dissuasiva della legge, e fare entrare dalla finestra quello che noi abbiamo voluto fare uscire dalla porta, cioè la pregiudiziale amministrativa, con le conseguenze penali che essa implicava (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. La mia dichiarazione di voto è naturalmente favorevole all'emendamento perché io sono uno dei proponenti, e a me pare che la motivazione sia semplicissima. Ora è stata sottolineata la opportunità di non apportare ulteriori deroghe al diritto comune. Si è detto con efficacia che il diritto penale tributario e il processo penale tributario sono già abbastanza divaricati dal diritto comune perché si debba accentuare tale divaricazione: il nostro emendamento soppressivo si propone appunto questo fine.

Nell'articolo 47, ultimo comma, del codice penale, c'è una norma sull'errore di diritto: il nostro fine è appunto di sopprimere una norma che fa eccezione a tale norma, al fine di ricondurre la normativa al diritto comune. Coloro quindi che perseguono questa linea dovrebbero convergere sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Il dibattito su questo articolo è stato in Commissione tra quelli giuridicamente più complessi, ed anche elevati, cui abbia assistito nel corso di questi due anni in cui si è discusso il disegno di legge. Noi ci siamo convinti, al di là delle osservazioni che ha ripetuto ora il collega Minervini, della bontà del testo approvato dalla Commissione, e sostenuto coerentemente dal relatore e dal

Governo. Lo voteremo perciò con piena coscienza ma devo dire che il testo dell'emendamento, consistente nella parola «sopprimere», mi richiama alla stessa parola «sopprimere».

Di fatto, disgraziatamente, l'articolo 5 è stato soppresso. Eppure si trattava di un articolo che introduceva una serie di cautele e di garanzie in uno spirito di moderazione, che ha animato largamente il dibattito nella Commissione, e che si è trasfuso largamente nel testo che da noi è stato fortemente sostenuto, in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene che volevamo e vogliamo basse. L'articolo 5, che introduceva una norma di cautela, di garanzia, di moderazione, è stato soppresso (*Commenti all'estrema sinistra*) ...non da parte vostra che avete una vostra coerente posizione, onorevoli colleghi! Non sto parlando a voi!

Questo voto naturalmente ci ha sorpreso; che cosa ne possiamo dedurre politicamente? Io credo che ne possiamo dedurre politicamente una cosa su cui dobbiamo attentamente riflettere, e molto seriamente.

In quest'aula vi sono, del tutto legittimamente, colleghi avversi a questo provvedimento (*Commenti all'estrema sinistra*), i quali — il voto sull'articolo 5 ne è testimonianza — desiderano o possono avere l'intenzione di creare situazione di tensione fra gli stessi gruppi della maggioranza che possano impedire l'approvazione di questo provvedimento.

Debbo dire che questo sarebbe molto grave. Mi auguro che non sia così. La votazione intervenuta successivamente, di cui il collega Labriola ha chiesto di conoscere la differenza tra i voti favorevoli e quelli contrari, induce a qualche perplessità. Mi auguro che non sia così perché politicamente si tratterebbe di un fatto assai rilevante.

Desidero ribadire, con grande franchezza e lealtà, di cui spero i colleghi mi daranno atto, che il gruppo repubblicano rispetterà lealmente tutti gli accordi intervenuti in Commissione e nel Comitato dei nove con i rappresentanti della democrazia cristiana, del partito liberale, del

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

partito socialdemocratico e del partito socialista. Il gruppo repubblicano rispetterà, lealmente, come ha sempre fatto, tutti gli accordi intervenuti, ed altrettanto lealmente si opporrà a qualsiasi tentativo di aggirare il testo concordato tra i gruppi della maggioranza. Così ci siamo comportati nella votazione precedente, così ci comporteremo ora ed in futuro.

Se tutti i gruppi saranno concordi e leali nell'appoggiare il testo concordato tra le rappresentanze politiche dei partiti, questo provvedimento passerà rapidamente entro questa sera: in caso diverso si creeranno situazioni di tensione politica molto gravi, delle quali desidero fare esplicita menzione perché siano presenti alla coscienza politica di tutti i colleghi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Ho ascoltato la dichiarazione del collega Minervini che ha richiamato l'articolo 47 del codice penale sotto la specie della norma generale nella quale anche io amo siano ricondotte tutte le fattispecie cui dobbiamo fare riferimento. Ho sentito, però, anche la dichiarazione del collega D'Alema, che aveva invece qualche caratterizzazione un poco più stravagante.

Ritengo che in questa materia, che nasce così contraddittoria per gli innesti (quindi, anche con la possibilità di problemi di rigetto) di due realtà giuridiche, quella fiscale e quella penale, sia bene precisare esattamente il testo in modo che le norme riferite all'errore (non la norma extrapenale, che è già considerata dall'articolo 47, ma le norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che vengono qui inserite come un dato costitutivo di un eventuale reato) postulino la possibilità dell'errore e che questo errore sia ritenuto specificamente scusabile.

Credo che questa precisazione non alteri l'istituto generale dell'errore ed inserisca in questo dato quella maggiore chia-

rezza necessaria nella nebulosità generale di questo testo (*Commenti all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra: Avvocato!

ALFREDO BIONDI. Sì, sono avvocato, cara signorina. Io non ho fatto pratica alle «Botteghe oscure»! Ognuno ha il suo *pedigree* e se lo tiene. Io ho quello di avvocato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, capisco che fa caldo e che siamo tutti stanchi, ma ci vuole un po' di pazienza. Siccome la pazienza la usano i colleghi di questa parte nei confronti di quella parte, usiamola anche in senso opposto. Vi prego, quindi, di stare tranquilli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Non ammetto che si usino certi titoli come offesa. Io sono un deputato che si vanta di fare l'avvocato. E questo non è ancora proibito (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Cominci a parlare, onorevole Milani.

ELISEO MILANI. Molto rapidamente dirò che aderisco alle tesi qui esposte dal collega Minervini. Desidero sottolineare che l'insurrezione della maggioranza di poco fa era immotivata, come ha ampiamente dimostrato l'intervento dell'onorevole Battaglia. Nella sostanza, questo rigore che dovrebbe caratterizzare questa prima parte della legge è praticamente inesistente poiché si giunge ad ammettere l'errore in deroga ad una norma generale, dal ministro Formica.

Il rigore tanto conclamato dal ministro Formica, quindi, ripeto, non esiste. A nostro giudizio questo provvedimento si presta ampiamente a favorire per ogni dove l'evasione fiscale.

Per queste ragioni voteremo a favore di questo emendamento e ne chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, abbiamo sentito degli accenti battaglieri e si è voluto alludere ad una specie di «giuramento di Pontida» che avrebbe fatto la maggioranza, per cui non si dovrebbero verificare situazioni tali da ritardare l'iter di questo disegno di legge. Dobbiamo dire però che le dichiarazioni dell'onorevole Battaglia arrivano con un po' di ritardo, perché già in seguito all'esito di alcune votazioni abbiamo constatato che la maggioranza è stata scavalcata dalle opposizioni ed è stato necessario addirittura ricorrere alla sospensione della seduta in seguito all'artificio della mancanza, voluta, del numero legale in una votazione.

Comunque, devo rilevare che questi avvertimenti, il cui stampo non voglio definire, non sono accettabili: qui ognuno di noi è deputato, fa il suo dovere, cerca di votare secondo coscienza e quindi, se qualche *defaillance* verrà fuori, la colpa sarà della maggioranza che non è compatta.

Fatta questa premessa, proprio per dimostrare che noi non facciamo questioni di maggioranza e minoranza, ma soltanto di congruenza giuridica e politica, dichiaro che voteremo a favore del mantenimento dell'articolo 8, che è vero che riecheggia in certo qual modo l'articolo 47, terzo comma, del codice penale quanto all'errore scusabile, ma è altrettanto vero che, in una materia che si è voluta rendere tanto specialistica da modificare persino le norme del diritto sostanziale, non guasta una puntualizzazione: mai come in questo momento vale il detto «*quod abundat non vitiat*», per cui in questa fattispecie voler ribadire che l'errore sulle norme relative alle imposte sui debiti e sul valore aggiunto possa avere gli stessi effetti giuridici che esso ha nel corso delle altre procedure e per gli altri reati non guasta, anzi ci sta meglio, perché, avendo voluto affidare ai cittadini

uno *ius singulare*, non ci si deve poi tirare indietro nel momento in cui bisogna tutelare giurisdizionalmente questi imputati o questi presunti colpevoli.

RAFFAELE GARZIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, il testo attuale dell'articolo 8 è, in fondo, quello che fu formulato dal Comitato ristretto in sede di esame del disegno di legge n. 1507, noto come «testo Reviglio», senza che per la verità in quella sede affiorassero delle obiezioni.

Vorrei rifarmi per un istante, signor Presidente, alle mie dichiarazioni rese nella discussione sulle linee generali, quando ho dichiarato che si trattava di materia nuova, nella quale il giusto equilibrio tra discrezionalità del giudice e limitazioni della legge doveva essere trovato con uno sforzo comune: mi riferivo specificatamente al «filtro» e alla norma sull'errore.

Credo che non vi sia alcuno scandalo nell'aver istituito il «filtro», mentre abbiamo abbandonato alcune cautele abolendolo. Questo istituto risponde all'interesse di tutti, perché credo che l'attività imprenditoriale, comunque e da chiunque svolta (ormai la svolgono in maniera organizzata anche tutte le parti politiche in qualche misura e in qualche modo), deve essere svolta senza timori, con chiarezza di norme e comunque tutelando alcuni meccanismi che le diano libertà di azione e certezza che invece in questo modo viene a mancare.

Successivamente preciseremo la nostra posizione sul «filtro», ma intanto concordiamo con la maggioranza sul mantenimento del testo dell'articolo 8.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

per cercare di capire cosa sta avvenendo vorrei ricordare — e parto da questo per motivare il voto favorevole del gruppo socialista al mantenimento dell'articolo 8 — il punto dal quale siamo partiti, e non da oggi, ma da molto tempo: quello della questione della abolizione della pregiudiziale tributaria.

È una grossa questione politica, sulla quale sono state duramente impegnate forze democratiche e sociali; ed è in gioco un certo clima di convivenza civile nel paese. Aggiungo anche — ma questo è addirittura meno importante — che questo provvedimento è uno di quelli compresi nella manovra fiscale; non è certo distaccato, intendo dire, dai provvedimenti che dovranno essere adottati nelle prossime ore. Noi abbiamo concluso questa lunga contesa facendo prevalere le forze del progresso e le idee dominanti, nella prospettiva di avvicinare il nostro paese non a sistemi diversi da quello in cui si trova, ma al miglior livello di civiltà che questo sistema indica nelle esperienze storiche del mondo occidentale.

Caduta la via facile di ottenere questo risultato attraverso il corso della legittimità costituzionale, è rimasta una grossa questione politica. Si è raggiunto un difficile equilibrio per ottenere il risultato essenziale della caduta della pregiudiziale tributaria. Ora stiamo mettendo in discussione questo difficile equilibrio. Questo discorso è rivolto a chiunque ne abbia responsabilità, dovunque esso si trovi, perché non è solo una questione che riguarda il Governo: nessuno si illuda che su questo tema le responsabilità si placino comodamente secondo gli schieramenti di maggioranza e di opposizione. Come ci riempiamo la bocca, anche nei confronti interni alle forze democratiche, della necessità di tener conto di altri livelli, oltre quello della maggioranza e dell'opposizione (perché — si dice — esiste un terreno comune, di intenzioni e di interessi, tra le forze democratiche, terreno che prescinde dagli schieramenti), così nessuno si illuda di esentarsi dalle responsabilità politiche che ci stiamo assumendo nello scegliere l'altra via, quella adatta per far ca-

dere il provvedimento o di renderlo inaccettabile, eliminando dati di garanzia e di equilibrio. Perché tutti sappiamo (nessuno è nato oggi, soprattutto in quest'aula) che, spostando in modo inaccettabile l'equilibrio del provvedimento, si arriva a compromettere non questa o quella norma, ma il destino dell'obiettivo politico che ci siamo posti: la caduta della pregiudiziale tributaria. Su questo si misurano le decisioni e le scelte, nonché le responsabilità per questo provvedimento e per un comportamento generale delle forze politiche su problemi di questa natura. I due punti non sono separabili ed i giudizi affondano le loro radici nei comportamenti.

Non aggiungo altro per confutare gli argomenti adottati dal gruppo del PDUP, perché sono tanto palesemente inconsistenti che forse solo una mancata lettura del provvedimento può aver indotto qualche deputato a sostenere l'emendamento secondo le motivazioni addotte dall'onorevole Milani.

PRESIDENTE. Ricordo che i gruppi del PCI e del PDUP hanno richiesto lo scrutinio segreto sugli identici emendamenti Minervini 8.1, Tessari Alessandro 8.2 e D'Alema 8.3.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Minervini 8.1, Tessari Alessandro 8.2 e D'Alema 8.3, interamente soppressivi dell'articolo 8 del decreto-legge, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	452
Maggioranza	227
Voti favorevoli	212
Voti contrari	240

(La Camera respinge).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Altissimo Renato
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barbera Augusto Antonio
Barca Luciano
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann detto Hans
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calderisi Giuseppe
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corleone Francesco
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe

Covatta Luigi
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giesi Michele
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Fraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Fracchia Bruno	Lettieri Nicola
Francese Angela	Loda Francesco
Frasnelli Hubert	Lodi Faustini Fustini A.
Furia Giovanni	Lodolini Francesca
Fusaro Leandro	Lombardo Antonino
	Lo Porto Guido
Gaiti Giovanni	Lucchesi Giuseppe
Galante Garrone Carlo	Lussignoli Francesco
Gambolato Pietro	
Garavaglia Maria Pia	Macaluso Antonino
Gargano Mario	Macciotta Giorgio
Garzia Raffaele	Macis Francesco
Gaspari Remo	Madaudo Dino
Gatti Natalino	Magnani Noya Maria
Gava Antonio	Magri Lucio
Geremicca Andrea	Malfatti Franco Maria
Giadresco Giovanni	Mammi Oscar
Gianni Alfonso	Manca Enrico
Giglia Luigi	Mancini Vincenzo
Giovagnoli Sposetti Angela	Manfredi Giuseppe
Gitti Tarcisio	Manfredi Manfredino
Giura Longo Raffaele	Manfredini Viller
Goria Giovanni Giuseppe	Mannino Calogero
Gradi Giuliano	Mannuzzu Salvatore
Graduata Michele	Marabini Virginiangelo
Granati Caruso M. Teresa	Margheri Andrea
Grassucci Lelio	Marraffini Alfredo
Gravina Carla	Martinat Ugo
Grippio Ugo	Martorelli Francesco
Gualandi Enrico	Marzotto Caotorta Antonio
Gui Luigi	Masiello Vitilio
Gunnella Aristide	Massari Renato
	Mastella Clemente
Ianni Guido	Matrone Luigi
Ianniello Mauro	Mazzarrino Antonio Mario
Ichino Pietro	Mellini Mauro
Ingrao Pietro	Meneghetti Gioacchino Giovanni
	Mennitti Domenico
Kessler Bruno	Menziani Enrico
	Merolli Carlo
Labriola Silvano	Meucci Enzo
Laforgia Antonio	Miceli Vito
Laganà Mario Bruno	Micheli Filippo
La Ganga Giuseppe	Migliorini Giovanni
La Loggia Giuseppe	Milani Eliseo
Lamorte Pasquale	Minervini Gustavo
Lanfranchi Cordioli Valentina	Misasi Riccardo
La Penna Girolamo	Molineri Rosalba
La Rocca Salvatore	Monteleone Saverio
Lattanzio Vito	Mora Giampaolo
Lenoci Claudio	Moro Paolo Enrico
Leone Giuseppe	Moschini Renzo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco

Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trajujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Serri Rino
 Servadei Stefano
 Servello Francesco
 Sicolo Tommaso
 Signorile Claudio
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Sobrero Francesco Secondo
 Sospiri Nino
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Spaventa Luigi
 Sposetti Giuseppe
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tamburini Rolando
 Tancredi Antonio
 Teodori Massimo
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Tiraboschi Angelo
 Tocco Giuseppe
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Tripodi Antonino
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano

Virgili Biagio
 Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Bandiera Pasquale
 Campagnoli Mario
 Costa Raffaele
 Dell'Andro Renato
 Fracanzani Carlo
 Lobianco Arcangelo
 Malvestio Piergiovanni
 Martini Maria Eletta
 Palleschi Roberto
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scotti Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Galante Garrone 8.4.

GUSTAVO MINERVINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Per la verità, signor Presidente, non sospettavo che una modifica tecnica, come la soppressione dell'articolo 8, potesse provocare una crisi di Governo e quindi richiedere proprio, come si è visto, un autentico giuramento di Pontida.

Comunque, vorrei dire innanzitutto all'onorevole Battaglia che la parola «sopprimere» non vuol certo richiamare il *lager* di Auschwitz! Non abbiamo l'animo

del *killer*... Evidentemente, l'opposizione tende anche a sopprimere norme formulate dalla maggioranza; tuttavia, abbiamo presentato un emendamento che non presenta simile carattere soppressivo, poiché ha l'obiettivo di modificare la norma; tende a ricondurre ad una ragionevole dimensione lo strappo che si vuol praticare al diritto comune.

In via subordinata, abbiamo presentato un emendamento proprio nel senso indicato dal collega Biondi (collega due volte, come deputato e come avvocato), che riproduce testualmente per questa parte la norma del «progetto Reviglio», di cui al disegno di legge n. 1507, secondo il quale l'errore vale solo quando sia scusabile. Come diceva la prosa del precedente disegno di legge, «quando sia giustificato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie». Quando invece l'errore è totalmente inescusabile, fatto puramente soggettivo e quindi di valutazione arbitraria, esso non dovrebbe trovare alcuna tutela ed insistiamo per l'approvazione di questo emendamento subordinato che, ripeto, infligge uno strappo minore all'ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magri. Ne ha facoltà.

LUCIO MAGRI. Siamo favorevoli a questo emendamento, che riteniamo particolarmente felice ed importante, per le medesime ragioni (anzi, accentuate) che si riferivano a quello precedente. In altri termini, richiamo due considerazioni.

Innanzitutto, ogni legislazione soprattutto penale, nella sua concreta realizzazione, in qualche modo deve fare i conti con l'esistenza di un diffuso senso comune: tutti sappiamo che in Italia, per secolari responsabilità soprattutto delle classi dirigenti, nella coscienza pubblica non alberga la persuasione che quello di evasione sia un vero reato, tanto meno passibile di sanzioni penali. Se dobbiamo avere un timore, è quello che questa nor-

mativa si applichi con lassismo, non con eccessivo rigore!

Inoltre, questo è un campo nel quale agiscono importanti, organizzati e profondi interessi, che possono premere in ogni modo per usare margini di ambiguità ed incertezza lasciati aperti od offerti da un testo di legge. È cioè da temere che, tollerando questa latitudine del concetto di errore, si esercitino poi prevaricazioni dei diritti acquisiti da parte di coloro che dispongono di strumenti non palesi di pressione e di influenza, a propria difesa. Per garantire una reale e rigorosa applicazione della legge contro il senso comune ormai diffuso, e per impedire che da un varco lasciato aperto dal concetto di errore possa derivare una disuguaglianza di fatto tra i cittadini, dobbiamo accertare la proposta contenuta in questo emendamento, per rendere il più rigoroso possibile il concetto di errore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Annunzio il mio voto contrario a questo emendamento, in primo luogo perché, con l'inciso dell'errore giustificato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, si restringe quello che invece emerge chiaramente dall'articolo 8: come tutti abbiamo comunemente inteso nel non accettare l'emendamento D'Alema, lo consideriamo una garanzia per il fatto di aver istituito uno *ius singulare*, non suscettibile quindi di essere sottoposto a determinate strettoie od allargamenti.

In secondo luogo, questo emendamento finisce con il ribadire vieppiù (con un ulteriore appesantimento) l'abrogazione della pregiudiziale tributaria, decisa con i precedenti articoli; si toglie quel diaframma esistente prima fra contribuente e magistratura, che era costituito dalle amministrazioni, dalle commissioni tributarie e dagli organi amministrativi disciplinanti la materia; dopo averla decisa, la rimettevano al giudizio del magistrato. Ora che il magistrato è investito diretta-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

mente delle violazioni tributarie, non possiamo dirgli di ritenere l'errore scusabile fino ad un certo punto ed a certe condizioni, perché creeremmo un'altra contraddizione con le norme penali esistenti, introducendo altresì un motivo ulteriore di punibilità, anzi di persecuzione punitiva nei confronti di cittadini che poi, tutto sommato, se devono rispondere alla giustizia di tanti reati gravi, non si vede perché dovrebbero per questi essere ulteriormente oppressi e danneggiati!

Spesso si dimentica quell'elementare concetto per cui imputato non equivale a condannato: fino alla sentenza di condanna passata in giudicato, in uno Stato di diritto devono offrirsi tutte le possibili garanzie all'imputato affinché si possa adeguatamente difendere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Esprimiamo apprezzamento circa l'intenzione dei presentatori di questo emendamento, che hanno voluto rendere obiettivi gli aspetti che pure l'errore determina; ma caratteristica dell'errore è la sua soggettività ed anche nel codice penale è prevista la possibilità di applicazione delle esimenti che sono di carattere obiettivo, in linea soggettiva e cioè putativa, allorché l'articolo 59 prevede che siano applicabili in funzione dell'opinione del soggetto sull'esistenza delle stesse.

Apprezzo l'intento di rendere più concreta l'applicabilità di un dato tecnico (nel senso negativo) nella formazione del pensiero e della conseguente decisione, ma di un ulteriore allargamento della linea di discrezionalità, dobbiamo tutti preoccuparci perché su di essa si rende meno sicura la certezza del diritto cui per obiettività, forse, il collega Magri avrebbe dovuto far riferimento, quando ha ritenuto di togliere il termine «obiettivamente» senza battere le sue ciglia folte, allorché invece votava in maniera contraria!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galante Garrone 8.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	437
Maggioranza	219
Voti favorevoli	203
Voti contrari	234

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento 9.3 del Governo sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Voterò contro questo emendamento per le seguenti ragioni.

Premetto che sono lieto della presenza, in prima persona, del ministro Formica che stamane era forse in tutt'altre faccende affaccendato. All'inizio della seduta tutti abbiamo sentito la sua mancanza, signor ministro, anche perché sapevamo che lei stava preparando le stangate per i contribuenti italiani a partire da dopodomani e quindi volevamo che lei fosse più presente al dibattito in corso e stangasse di meno i contribuenti.

SALVATORE FORMICA, Ministro delle finanze. Stanotte sono stato in Commissione fino alle tre!

ORAZIO SANTAGATI. Dico solo che sono lieto che lei sia presente e ne sono lieto,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

soprattutto, nel momento in cui esaminiamo questo emendamento. Esso contraddice l'architettura di questa prima parte del provvedimento che ella ha pubblicizzato come «manette agli evasori». Lei ha detto che questa prima parte costituiva il preambolo indispensabile per giungere al condono, perché con questa prima parte si punivano gli evasori in modo severo e, soprattutto, rapido. Quanto alla severità, credo di aver dimostrato che ce n'è molto poca in giro e che, forse, mantenendo le norme del codice penale, il vero evasore, quando la giustizia è in grado di raggiungerlo, è condannato. Vi sono esempi di uomini famosi come Brusadelli e Riva, potremo poi citare l'ex comandante della Guardia di finanza, che non sappiamo se possa entrare in quel famoso proverbio *quis custodiet custodes?* Lasciando da parte questo riferimento di ordine generale che lei ha tanto pubblicizzato, rimane il secondo elemento, cioè la celerità della punizione. Non basta che uno sia imputato, deve essere poi messo in grado di difendersi. Ebbene, signor ministro, con questo emendamento si chiede che la prescrizione per i reati contravvenzionali intervenga dopo un arco di tempo di sette anni dalla commissione del fatto; inoltre si prevede che tale prescrizione possa essere interrotta da un atto di accertamento della Guardia di finanza. Può allora accadere che a sette anni meno un giorno la Guardia di finanza effettui una constatazione, e decorrerà allora un nuovo periodo di prescrizione, poi interverrà una seconda constatazione e, quindi... ci divertiremo, perché chi dovesse essere processato non può trasmettere agli eredi la sua posizione processuale, essendo la responsabilità penale personale. Vorrei poi far rilevare che nel codice penale la prescrizione è prevista, sempre per i reati contravvenzionali; in 18 mesi, considerando poi le contravvenzioni unitamente alle pene pecuniarie e detentive, si giunge ad un periodo di prescrizione di quattro anni e mezzo, ma nel nostro caso sono previsti sette anni, cioè il doppio del termine previsto dal codice penale. Quindi,

signor ministro, se lei vuole mettere le manette, queste manette le metterà da qui all'eternità.

MARIO USELLINI. Ritiro il mio emendamento 9.1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.3 del Governo accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti	439
Votanti	438
Astenuti	1
Maggioranza	220
Voti favorevoli	364
Voti contrari	74

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Catalano 11.1, Minervini 11.2, Corleone 11.3 e Bernardini 11.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bernardini. Ne ha facoltà.

VINICIO BERNARDINI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che con la soppressione del primo comma dell'articolo prevista dal mio emendamento 11.4 intendiamo estendere la competenza, per alcune delle nuove fattispecie previste, anche alle preture, onde evitare un sovraccarico di lavoro dei tribunali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

GUSTAVO MINERVINI. Ancora una volta vorrei cercare di ricondurre il diritto penale tributario al diritto comune. Come è noto, la competenza del pretore si estende a tutte le contravvenzioni per le quali sono previste pene pecuniarie ed ai reati per i quali il massimo della pena edittale è di tre anni di reclusione. Noi vorremmo che lo stesso principio si applicasse anche al diritto penale tributario; non vediamo alcun motivo perché per i reati tributari debba essere competente solo il tribunale. Vorrei anche confutare la tesi, sostenuta da più parti, che in realtà la norma contenuta nel primo comma significherebbe soltanto il consolidamento del diritto vigente. Questo punto va analizzato. È vero che attualmente i reati tributari sono di competenza del tribunale; ciò però deriva da una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune norme. In base alla legge del 1929 i decreti penali di condanna per le contravvenzioni erano di competenza dell'intendente di finanza. La Corte costituzionale ha ravvisato in ciò una illegittima commistione tra il potere esecutivo e quello giurisdizionale ed ha, conseguentemente, dichiarato incostituzionale la norma. È chiaro però che a questo punto la disciplina deve essere ricondotta al diritto comune. Accanto a questa motivazione di carattere generale, che dovrebbe trovare concordi tutti coloro che si sono appellati alla necessità del ritorno al diritto comune, aggiungerei una considerazione di opportunità. Proprio coloro che affermano che la nuova disciplina incrementerà molto il lavoro delle corti di giustizia, dovrebbero tener conto che il concentrare tutti i processi nei tribunali provocherà immediatamente l'ingorgo degli stessi e quindi porterà, da qui a due anni, ad una nuova amnistia. Per evitare questo bisogna attuare una competenza differenziata secondo la gravità dei reati: il pretore per i meno gravi, il tribunale per i più gravi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale agli emendamenti soppressivi del primo comma dell'articolo 11 per le seguenti ragioni. Innanzitutto si deve essere coerenti: *electa una via non datur recursus ad alteram*; poiché è stata scelta la soluzione della soppressione della pregiudiziale tributaria e si vuole immediatamente riversare sulle spalle dei giudici la cognizione di reati molto particolari, è chiaro che bisogna tener conto dell'opportunità che ci siano magistrati che abbiano una certa esperienza ed una certa anzianità di servizio. Noi sappiamo, con tutto il rispetto dovuto ai pretori, che sono state prese molte cantonate dai cosiddetti pretori d'assalto, per cui non ce la sentiamo di consegnare una materia così delicata in mano a persone che è bene che si facciano le ossa.

C'è poi un altro argomento che credo sia preminente ed è di natura rigorosamente giuridica. Non è vero quel che dice il collega Minervini, cioè che una sentenza della Corte costituzionale ha abrogato la competenza dei tribunali; la Corte costituzionale ha detto che l'intendente di finanza non ha più competenza in materia penale. Siccome però abbiamo soppresso anche l'articolo 5, con il voto anche dell'onorevole Minervini, per coerenza con questo voto noi diciamo che l'intendente di finanza è stato completamente privato di queste incombenze, sia con la sentenza della Corte costituzionale sia con il nostro voto, salvo parere contrario dell'altro ramo del Parlamento. Ma la competenza riguardava solo l'intendenza di finanza, perché la sentenza della Corte costituzionale n. 89 ha ribadito la validità della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che è la norma fondamentale in materia tributaria ed il cui articolo 21 stabilisce che la competenza per i reati tributari è del tribunale. Non capisco perché dovremmo infliggere un ulteriore *vulnus* ad una consolidata esperienza su tutti i piani, tranne che non ci sia la voluttà del *cupio dissolvi*, tanto cara a molti nostri colleghi di sinistra (*Commenti*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Poiché il latino non vi piace, ve lo dirò in italiano: voi volete sfasciare tutto!

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che non è proibito citare qualche frase di latino.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Volevo solo dire che basta pensare a che cosa succederebbe se venisse abrogata questa norma per intendere la giustezza dei motivi che ci portano a votare a favore del testo della Commissione ed a respingere l'emendamento. La competenza sarebbe inevitabilmente del pretore. Tra un giudice monocratico ed un giudice plurisoggettivo, di fronte a norme estraparametriche complesse e difficoltose come quelle fiscali, di fronte ad un cammino del tutto nuovo come quello che questa norma apre, rispetto ad una condizione della coscienza sociale in materia di evasione fiscale (che è quella che è, ci piaccia o meno), è più saggio affidare la competenza al giudice monocratico o a quello plurisoggettivo, al fine di evitare quella oscillazione di giurisprudenza che è inevitabile vi sia nel momento in cui si apre una fase nuova? Ma certamente tale incertezza di giurisprudenza si manifesterebbe in proporzioni assai più rilevanti se il giudice fosse monocratico, mentre ci sarebbe una garanzia maggiore per l'omogeneità della giurisprudenza nell'ipotesi di un collegio che esamini complessivamente la situazione. Da qui l'esigenza di prudenza e di saggezza che circola largamente nel contesto che la Commissione ha approvato e che corrisponde a nostre esigenze profonde.

Guai, onorevole Minervini, se per seguire esigenze astratte, di sistema e di ordinamento approvassimo norme che si scontrano con la realtà di fatto poiché esse creerebbero tutti i guai propri di una giustizia astratta o di un sistema astrattamente fondato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Magri. Ne ha facoltà.

LUCIO MAGRI. Vorrei far notare all'onorevole Battaglia ed agli altri colleghi che il pretore ha ampie facoltà di intervento nel diritto di famiglia, in quello minorile e soprattutto nelle cause di lavoro. Non capisco perché del pretore si possono fidare gli operai nelle cause di lavoro, ma non gli evasori fiscali, visto che si tratta pur sempre di soldi!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Catalano 11.1, Minervini 11.2, Corleone 11.3, Bernardini 11.4, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	450
Maggioranza	226
Voti favorevoli	212
Voti contrari	238

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Altissimo Renato
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Ambrogio Franco Pompeo	Bisagno Tommaso
Amici Cesare	Bocchi Fausto
Andò Salvatore	Bodrato Guido
Andreoni Giovanni	Boggio Luigi
Andreotti Giulio	Bogi Giorgio
Angelini Vito	Bonalumi Gilberto
Aniasi Aldo	Boncompagni Livio
Anselmi Tina	Bonetti Mattinzoli Piera
Antonellis Silvio	Bonferroni Franco
Antoni Varese	Bonino Emma
Armella Angelo	Borgoglio Felice
Armellin Lino	Bortolani Franco
Arnaud Gian Aldo	Bosco Manfredi
Artese Vitale	Bosi Maramotti Giovanna
Astone Giuseppe	Botta Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano	Bottarelli Pier Giorgio
Azzaro Giuseppe	Bottari Angela Maria
	Bozzi Aldo
Babbini Paolo	Branciforti Rosanna
Bacchi Domenico	Bressani Piergiorgio
Baghino Francesco Giulio	Briccola Italo
Baldassari Roberto	Brini Federico
Baldassi Vincenzo	Brocca Beniamino
Baldelli Pio	Broccoli Paolo Pietro
Balestracci Nello	Bruni Francesco
Balzano Vincenzo	Brusca Antonino
Balzardi Piero Angelo	Buttazoni Tonellato Paola
Bambi Moreno	
Baracetti Arnaldo	Cabras Paolo
Barbarossa Voza Maria I.	Caccia Paolo Pietro
Barbera Augusto Antonio	Cacciari Massimo
Barca Luciano	Caiati Italo Giulio
Bartolini Mario Andrea	Calaminici Armando
Bassanini Franco	Calderisi Giuseppe
Bassi Aldo	Caldoro Antonio
Battaglia Adolfo	Calonaci Vasco
Belardi Merlo Eriase	Cantelmi Giancarlo
Bellini Giulio	Canullo Leo
Bellocchio Antonio	Cappelli Lorenzo
Benedikter Johann detto Hans	Cappelloni Guido
Berlinguer Enrico	Caradonna Giulio
Berlinguer Giovanni	Caravita Giovanni
Bernardi Antonio	Carelli Rodolfo
Bernardi Guido	Carlioni Andreucci Maria Teresa
Bernardini Vinicio	Carmeno Pietro
Bernini Bruno	Carpino Antonio
Bertani Fogli Eletta	Carrà Giuseppe
Bettini Giovanni	Carta Gianuario
Bianchi Beretta Romana	Caruso Antonio
Bianco Gerardo	Casalino Giorgio
Binelli Gian Carlo	Casati Francesco
Biondi Alfredo	Casini Carlo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corleone Francesco
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris

Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico

Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Gitti Tarcisio	Manfredi Giuseppe
Giura Longo Raffaele	Manfredi Manfredo
Goria Giovanni Giuseppe	Manfredini Viller
Gottardo Natale	Mannino Calogero
Gradi Giuliano	Mannuzzu Salvatore
Graduata Michele	Marabini Virginiangelo
Granati Caruso M. Teresa	Margheri Andrea
Grassucci Lelio	Marraffini Alfredo
Gravina Carla	Martinat Ugo
Grippò Ugo	Martorelli Francesco
Gualandi Enrico	Marzotto Caotorta Antonio
Gui Luigi	Masiello Vitilio
Gunnella Aristide	Massari Renato
	Mastella Clemente
Ianni Guido	Matrone Luigi
Ianniello Mauro	Mazzarrino Antonio Mario
Ichino Pietro	Mellini Mauro
Ingrao Pietro	Meneghetti Gioacchino Giovanni
	Mennitti Domenico
Kessler Bruno	Menziani Enrico
	Merolli Carlo
Labriola Silvano	Meucci Enzo
Laforgia Antonio	Miceli Vito
Laganà Mario Bruno	Micheli Filippo
La Ganga Giuseppe	Migliorini Giovanni
La Loggia Giuseppe	Milani Eliseo
Lamorte Pasquale	Minervini Gustavo
Lanfranchi Cordioli Valentina	Misasi Riccardo
La Penna Girolamo	Molineri Rosalba
La Rocca Salvatore	Monteleone Saverio
Lattanzio Vito	Mora Giampaolo
Lenoci Claudio	Morazzoni Gaetano
Leone Giuseppe	Moro Paolo Enrico
Lettieri Nicola	Moschini Renzo
Loda Francesco	Motetta Giovanni
Lodi Faustini Fustini A.	
Lodolini Francesca	Napoli Vito
Lombardo Antonino	Napolitano Giorgio
Lo Porto Guido	Nespolo Carla Federica
Lucchesi Giuseppe	Nonne Giovanni
Lussignoli Francesco	
	Olcese Vittorio
Macaluso Antonino	Olivi Mauro
Macciotta Giorgio	Onorato Pierluigi
Macis Francesco	Orsini Bruno
Madaudo Dino	Orsini Gianfranco
Magnani Noya Maria	Ottaviano Francesco
Magri Lucio	
Malfatti Franco Maria	Pagliai Morena Amabile
Mammi Oscar	Pallanti Novello
Manca Enrico	Palmini Lattanzi Rossella
Mancini Vincenzo	Palopoli Fulvio Maria

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano

Rognoni Virginio
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesi Sergio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Tiraboschi Angelo
 Tocco Giuseppe
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Tripodi Antonino
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto
 Urso Salvatore

Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Vizzini Carlo

Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 9.3 del Governo:

Ebner Michael

Si è astenuto sull'emendamento 12.1 Santagati:

Salvato Ersilia

Si sono astenuti sull'emendamento 15.4 Santagati:

Cicchitto Fabrizio
 Zanone Valerio

Sono in missione:

Bandiera Pasquale
 Campagnoli Mario
 Colombo Emilio
 Costa Raffaele
 Dell'Andro Renato
 Fracanzani Carlo
 Lobianco Arcangelo
 Malvestio Piergiovanni
 Martini Maria Eletta
 Palleschi Roberto
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scotti Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Santagati 12.1.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento Santagati 12.1 sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Mi limiterò ad osservare le sconvolgenti conseguenze che provocherebbe questo articolo 12 anche con la scomparsa della pregiudiziale tributaria in quanto al primo comma si chiede di non attuare la sospensione del processo penale in attesa dell'accertamento in sede tributaria. Questa norma, se approvata, sarebbe in deroga all'articolo 3 del codice di procedura penale che stabilisce che non può essere fissato il processo tributario se non si arriva prima alle conclusioni tecniche.

Abbiamo visto che, dal punto di vista

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

dell'organico, non abbiamo una magistratura in condizione di poter rapidamente fare giustizia nel campo tributario: ora noi imponiamo a questa magistratura di procedere senza la cognizione degli elementi tecnici relativi al processo. Io so come finirà: ci dovrà essere innanzitutto la valutazione da parte di qualche perito con procedure alquanto complesse.

Quindi la soppressione dell'articolo 12 consentirebbe una pausa di riflessione, ponendo la magistratura in condizioni di creare una sezione speciale per questa materia; nel frattempo si possono sviluppare alcune tendenze in campo amministrativo che sono rimaste e rimarranno in piedi per molto tempo. Eviteremmo inoltre quello che invece succederebbe fatalmente con l'approvazione di questo articolo 12: avremmo cioè due verità, poiché lo stesso cittadino sarebbe considerato innocente sul piano amministrativo tributario e sarebbe colpevole su quello penale, con quanto rispetto per la giustizia con la «G» maiuscola lascio a tutti i colleghi considerare.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santagati 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	418
Votanti	417
Astenuti	1
Maggioranza	209
Voti favorevoli	48
Voti contrari	369

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alema 12.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	419
Maggioranza	210
Voti favorevoli	197
Voti contrari	222

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 12.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 12.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Milani 12.01.

ELISEO MILANI. Chiedo a nome del mio gruppo che sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Milani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Milani 12.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	186
Voti contrari	231

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Santagati 13.2.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Nella sostanza si tratta di stare attenti alle conseguenze che produrrebbe l'approvazione del primo comma dell'articolo 13. Noi non chiediamo la soppressione dell'articolo, perché ormai ci siamo resi conto che avendo la Camera approvato talune norme non sarebbe «igienico» insistere per la soppressione di questo articolo 13; però vogliamo mettere sull'avviso i colleghi per una questione di natura costituzionale, che potrebbe, mentre noi parliamo, portare questo decreto-legge, che è già in vigore, dinanzi alla Corte costituzionale. Con questo articolo 13, infatti, si abrogano diverse norme, sulle quali sorvolo, ma soprattutto si abrogano tre norme che potrebbero dar luogo ad un *vulnus* costituzionale: esattamente l'articolo 1, l'articolo 21 e l'articolo 23 della più volte citata legge 7 gennaio 1929, n. 4. Questi articoli dicono, rapidamente, che non si può procedere all'abrogazione di norme penali riguardanti reati tributari se non con una espressa dichiarazione di volontà del Parlamento, il quale deve citare espressamente i reati tributari che vengono abrogati. Ora noi non stiamo obbedendo, con questo articolo 13, a tale condizione di ultrattività della legge del

1929, che è stata consolidata anche dall'ultima sentenza della Corte costituzionale.

Stiamo attenti, dunque, perché questo decreto-legge è stato un atto unilaterale del Governo, che si è arrogato il potere, con norme che sono già in vigore, di sopprimere articoli che la legge del 1929 non consentiva di sopprimere. Allora credo che sarebbe opportuno votare a favore del nostro emendamento per cautelarci da questo pericolo di illegittimità costituzionale; e questo vi dimostra che la nostra non è un'opposizione precostituita e preconcepita, ma un'opposizione ragionata e responsabile, che vuole anche aprire gli occhi ai colleghi che non si sono accorti del baratro che si può aprire sotto le loro leggi, se non si rispettano certe norme dell'ordinamento italiano vigente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 13.6 della Commissione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	410
Maggioranza	206
Voti favorevoli	360
Voti contrari	50

(*La Camera approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Santagati 13.3.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che si votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santagati 13.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	408
Maggioranza	205
Voti favorevoli	52
Voti contrari	356

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, sarebbe opportuno controllare molto attentamente le operazioni di voto, perché da come io vedo, ci sono dei banchi in cui risultano votanti in ogni seggio, benché qualche seggio sia vuoto.

PRESIDENTE. Controlleremo, onorevole Pazzaglia.

Passiamo all'emendamento Bernardini 13.4.

SALVATORE MANNUZZU. È precluso

dall'emendamento 13.6 della Commissione, approvato poco fa.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, anche lei ritiene che questo emendamento sia precluso?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Sì, signor Presidente: questo emendamento Bernardini 13.4 è precluso, perché praticamente dice la stessa cosa dell'emendamento 13.6 della Commissione che abbiamo approvato. Anche questo emendamento prevede infatti, che dal 1° gennaio 1983 la pregiudiziale tributaria non vi sarà più, e quindi l'azione penale avrà corso regolarmente, senza tale diaframma. Avendo entrambi gli emendamenti analogo tenore, essendone stato approvato uno, è precluso l'altro.

PRESIDENTE. D'accordo.

Avverto che gli emendamenti Garzia 13.1 e Usellini 13.5 sono stati ritirati dai presentatori.

Passiamo quindi all'emendamento Santagati 14.1.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Devo brevemente sottolineare che questo articolo 14 introduce la seconda parte del provvedimento, relativa al condono fiscale. Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti migliorativi, che servono — come ho avuto occasione di illustrare ieri — a porre fine ad alcune incertezze che sono affiorate nel corso dell'esame del provvedimento (prima in Commissione e poi nel Comitato dei nove), a fronte delle quali tuttavia si è lasciato in piedi tutto l'impianto dell'attuale articolo, che è la norma preparatoria al condono vero e proprio. Quindi chiedo di prendere in benevola considerazione gli emendamenti all'articolo 14 che ho presentato a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiediamo che questo emendamento sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Pazzaglia.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santagati 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	30
Voti contrari	354

(La Camera respinge).

Si riprende le discussioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 14.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.4 della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 15.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emen-

damento Santagati 15.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Credo di aver risolto una disputa un pò bizantina avvenuta in Commissione a proposito dei centri di servizio, con una alternanza — Roma o Milano — che potrebbe mettere taluni cittadini in condizioni di confondersi, malgrado le modalità indicate dal ministro.

Per queste ragioni preferirei che questo emendamento, puramente tecnico, venisse accolto. Ove non lo fosse, desidererei che il Governo rendesse una dichiarazione di interpretazione autentica, in virtù della quale risulti che la scelta del centro di servizio — Milano o Roma — sia fatta dal Ministero nel decreto che dovrà essere emanato.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico quindi la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santagati 15.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	397
Maggioranza	199
Voti favorevoli	36
Voti contrari	361

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiedo che venga effettuato un

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

controllo sullo svolgimento delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mi scusi, a questo punto vorrei che mi segnalasse le irregolarità che lei ha rilevato.

ALFREDO PAZZAGLIA. Nel quarto settore da destra, quarta fila dall'alto, risulta espresso un voto da un seggio non occupato: precisamente dal seggio accanto a quello occupato dall'onorevole Costamagna.

PRESIDENTE. Sta bene, disporrò gli opportuni accertamenti.

Passiamo ora all'emendamento Santagati 15.4.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, lei è veramente inesauribile. Mi complimento con lei! Parli pure.

ORAZIO SANTAGATI. La ringrazio, signor Presidente. Detto da una donna intelligente e preparata come lei, non può che farmi veramente piacere (*Commenti*).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Santagati.

ORAZIO SANTAGATI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, voler stabilire che la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, quando ciò è pacifico, dimostra quel tale detto — che spiacerà a taluno ma che, se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei enunciare il latino — secondo il quale *excusatio non petita accusatio manifesta*. E qui mi fermo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento Santagati 15.4 sia votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico quindi la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santagati 15.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	408
Votanti	406
Astenuti	2
Maggioranza	204
Voti favorevoli	43
Voti contrari	363

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Usellini 15.2 è stato ritirato dai presentatori; passiamo ora agli identici emendamenti Catalano 16.1 e Tessari Alessandro 16.8.

MARIO CATALANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO CATALANO. Ritiro i miei emendamenti 16.1 e 16.2; mantengo invece gli altri emendamenti presentati dal gruppo del PDUP e di cui sono primo firmatario e chiedo, a nome del gruppo stesso, che essi siano votati a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Catalano.

ALESSANDRO TESSARI. Anch'io ritiro il mio emendamento 16.8.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tessari. Passiamo ora all'emendamento 16.14 della Commissione. Ha chiesto di parlare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

il relatore, onorevole Azzaro. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Desidero segnalare che nell'emendamento 16.14 della Commissione vi è un errore materiale: al secondo comma deve leggersi infatti: «alla riduzione dell'imposta ad un ammontare» e non «alla riduzione dell'imposta per un ammontare».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Azzaro. Pongo in votazione l'emendamento 16.14 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo rettificato.

(È approvato).

Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Catalano 16.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

LUIGI SPAVENTA. Signor Presidente, essendo stato approvato l'emendamento 16.14 della Commissione, questo emendamento deve essere considerato precluso, così come tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Spaventa sia assolutamente pertinente. Mi scuso con i colleghi e dichiaro che l'emendamento Catalano 16.3 è precluso, così come sono preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

ORAZIO SANTAGATI. Gli emendamenti in questione avrebbero dovuto essere votati prima dell'emendamento 16.14 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, l'emendamento 16.14 della Commissione è interamente sostitutivo dell'articolo 16 del decreto-legge.

Pongo ora in votazione gli identici emendamenti Catalano 17.1 e Tessari Alessandro 17.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 18.1 e Bonino 18.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 18.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Catalano 19.2 e Aglietta 19.17.

MARIO CATALANO. A nome del gruppo del PDUP, chiedo lo scrutinio segreto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Catalano.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Catalano 19.2 e Aglietta 19.17, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	195
Voti contrari	222

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Altissimo Renato
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barbera Augusto Antonio
Barca Luciano
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann detto Hans
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni

Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calderisi Giuseppe
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Capelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corleone Francesco
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo

Dulbecco Francesco
Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo

Martorelli Francesco
Masiello Vitilio
Massari Renato
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rodotà Stefano
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo

Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffaele

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zoppetti Francesco
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 19.3 Catalano:

Scaramucci Guaitini Alba

Sono in missione:

Bandiera Pasquale
 Campagnoli Mario
 Colombo Emilio
 Costa Raffaele
 Dell'Andro Renato
 Lobianco Arcangelo
 Malvestio Piergiovanni
 Martini Maria Eletta
 Moro Paolo Enrico
 Palleschi Roberto
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scotti Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei subemendamenti all'emendamento Catalano 19.3, di cui è già stata data lettura.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare

per dichiarazione di voto su questi subemendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, intendo in qualche modo illustrare il significato di questi subemendamenti, presentati successivamente all'inizio dell'esame degli articoli.

Il complesso normativo che risulterebbe dall'approvazione dei subemendamenti in questione e dall'emendamento Catalano 19.3, che essi tendono a modificare, porterebbe a configurare un'ipotesi di condono per i casi nei quali non è avvenuto l'accertamento, che potrebbe risolvere, in buona misura, le censure di iniquità che giustamente, ed in primo luogo dal collega Minervini, sono state rivolte alla soluzione configurata dall'articolo 19. Il collega Minervini ricordava che in questo caso si ha una cattiva applicazione del principio evangelico, per cui a chi più ha peccato più viene condonato. In questo caso, addirittura, chi più ha peccato ottiene il condono pagando assai meno di chi ha peccato poco. Chi ha evaso di più, ottiene il condono sulla base dell'articolo 19, aggiungendo al poco che ha pagato all'erario assai meno di chi, invece, ha evaso molto poco ed è costretto, per ottenere lo stesso condono, a pagare assai di più.

La nostra proposta tende a commisurare il condono ad una dichiarazione integrativa, che si vuole veritiera, che è obbligatorio presentare in caso di precedente evasione entro il 30 novembre ed alla quale si applicano le disposizioni penali del titolo primo. Trattandosi, nella sostanza, di una riapertura dei termini per la dichiarazione dei redditi, per tutti i precedenti periodi di imposta, in materia non si ha retroattività, ma l'applicazione della nuova disciplina delle sanzioni penali ad una nuova dichiarazione dei redditi percepiti. Tale disposizione, dunque, incentiva i contribuenti a presentare, ove vi sia stata evasione in passato, dichiarazioni veritiere. Così facendo, è possibile commisurare il condono ad una percentuale

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

uguale per tutti (noi proponiamo il 60 per cento) dell'imposta che sarebbe dovuta sulla base della dichiarazione integrativa, deducendo, al momento del pagamento, quanto è stato già versato.

A questo punto, i contribuenti verrebbero messi su un piano di parità, perché quelli che hanno evaso poco ed hanno in passato pagato più del 60 per cento di quel che sarebbero stati tenuti a pagare, sulla base di una dichiarazione corretta, veritiera, fedele, dei redditi percepiti, ottengono a questo punto il condono senza pagare neanche una lira di più. Per altro verso, i grandi evasori, quelli che hanno evaso percentuali consistenti dell'imposta dovuta, sono — come è giusto — costretti a pagare una cifra più considerevole per non incorrere nelle sanzioni penali.

Ci sembra che questa soluzione risolva le iniquità attualmente presenti e dimostri la possibilità di proporre e realizzare un condono, anche là dove certamente non vi è stato, in condizioni di vera equità sostanziale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Galante Garrone 0.19.3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(È respinto).

Onorevole Misasi, lei è presente soltanto adesso...

RICCARDO MISASI. No, signor Presidente!

Voci al centro: No, no!

PRESIDENTE. Non discutiamo più. Il

subemendamento è, comunque, respinto.

Passiamo alla votazione del subemendamento Galante Garrone 0.19.3.2.

CARLO GALANTE GARRONE. Chiedo che i restanti miei subemendamenti all'emendamento Catalano 19.3, siano votati a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Galante Garrone.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Galante Garrone 0.19.3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	398
Maggioranza	200
Voti favorevoli	189
Voti contrari	209

(La Camera respinge).

FABIO MARIA CIUFFINI. Da quel banco vuoto risulta che si è votato, signor Presidente.

ANGELA MARIA ROSOLEN. Chi ha votato a quel banco: gli spiriti?

PRESIDENTE. Quanto segnalato comunque non ha rilevanza sull'esito della votazione. *(Proteste all'estrema sinistra — Il deputato De Cataldo mostra un pezzo di carta davanti al banco della Presidenza — Commenti).*

Saranno comunque effettuati i necessari annotamenti.

Indico ora la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Galante Garrone 0.19.3.3,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	402
Maggioranza	202
Voti favorevoli	190
Voti contrari	212

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Galante Garrone 0.19.3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	404
Maggioranza	203
Voti favorevoli	189
Voti contrari	215

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Galante Garrone 0.19.3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	405
Maggioranza	203
Voti favorevoli	193
Voti contrari	212

(La Camera respinge).

Passiamo all'emendamento Catalano 19.3.

MARIO CATALANO. Chiedo a nome del gruppo del PDUP la votazione a scrutinio

segreto del mio emendamento 19.3, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico dunque la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Catalano 19.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	411
Votanti	410
Astenuti	1
Maggioranza	206
Voti favorevoli	71
Voti contrari	339

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Catalano 19.4.

MARIO CATALANO. Lo ritiro, signor Presidente, e avverto fin d'ora che ritiro altresì i miei emendamenti 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Catalano. L'emendamento Usellini 19.9 è stato ritirato dal presentatore. Passiamo dunque all'emendamento Santagati 19.20. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Se me lo consente, signor Presidente, effettuerò una dichiarazione di voto valida anche per i miei emendamenti 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Santagati.

ORAZIO SANTAGATI. Questi emenda-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

menti tendono ad ampliare la platea dei contribuenti che potrebbero essere spinti a chiedere il condono avendo la certezza di ottenere agevolazioni più pertinenti. Per questo chiedo anzitutto che la percentuale di aumento applicabile alla dichiarazione originaria, di cui al secondo comma dell'articolo 19, in luogo dell'andamento oscillante stabilito dalla Commissione (per cui si passerebbe dal 25 per cento, per gli anni fino al 1978, al 20 per cento, per gli anni 1979-1980, e nuovamente al 25 per cento per il 1981), abbia una misura fissa, che io indico nel 15 per cento. Se si deve usare clemenza, questa deve essere solare. Qualora poi il limite del 15 per cento non fosse giudicato congruo, propongo in via subordinata la misura unica del 20 per cento.

Per quanto riguarda le altre ipotesi considerate nei miei emendamenti, che concernono limiti minimi di maggiore imposta, propongo che la somma di 500 mila lire sia ridotta a 250 mila lire; propongo altresì che vengano soppresse delle condizioni ostative alla possibilità di definizione automatica; propongo poi che il limite minimo di 600 mila lire, previsto nel quarto comma, sia ridotto a 300 mila e che il limite di un milione sia ridotto a 500 mila lire; propongo infine la soppressione del settimo comma, che appesantirebbe lo stesso meccanismo del condono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 19.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 19.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Minervini 19.14, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gottardo 19.15, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 19.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gottardo 19.16, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garzia. Ne ha facoltà.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, desidero chiarire all'Assemblea che in questo emendamento la parola «risolutivi» va sostituita con l'altra «solutori»; intendendo, in questo modo, che il versamento di cui si parla è relativo a tutte le imposte elencate nell'articolo e che quindi non va né duplicato, né triplicato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Garzia. Pongo in votazione l'emendamento Gottardo 19.16, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 19.23, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Gottardo 19.1 è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 19.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 19.27, accettato dal Governo.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

L'emendamento Usellini 19.18 risulta assorbito da quello della Commissione testé approvato.

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 19.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 19.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

GUSTAVO MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, fin dall'inizio della seduta il relatore ha annunciato che il Comitato dei nove, tra l'altro, questa notte ha già redatto il nuovo testo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione. Da questa mattina ho ripetutamente avanzato richiesta affinché mi fossero consegnati perché pur facendo parte del Comitato dei nove, avendo avuto un lieve male, all'una di notte mi sono allontanato, e tuttora mi si dice che sono in preparazione.

Tutto ciò mi sconcerta e quindi vorrei prendere visione di questi articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, gli articoli da lei richiamati non sono stati ancora presentati. Poiché stiamo per sospendere i nostri lavori per un'ora mi auguro che alla ripresa della seduta il testo di questi articoli sia a disposizione dei colleghi.

GUSTAVO MINERVINI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un'ora.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 14,45.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUIGI PRETI

Annunzio di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno presentato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, concernente proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge» (3599).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì presentato, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 483, sulla razionalizzazione dell'attività dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e sull'aumento del contributo straordinario dello Stato in favore dell'editoria» (3600).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono rispettivamente deferiti alla XII Commissione permanente (Industria), con il parere della I e della V Commissione e alle Commissioni riunite II (Interni) e XII (Industria), in sede referente, con il parere della I e della V Commissione.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

La Commissione affari costituzionali dovrà esprimere il parere entro martedì 3 agosto.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Milani 20.1 e Faccio 20.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Santagati 20.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. L'emendamento 20.4 e i due successivi 20.5 e 20.6 muovono nella medesima direzione, nel senso che sono diretti a ridurre le percentuali per allargare la platea degli aspiranti al condono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 20.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 20.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 20.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Usellini 20.3, al quale il Governo ha presentato un subemendamento 0.20.3.1 che pregherei il relatore di illustrare.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Al fine di rendere la disposizione efficace sia per le imposte dirette che per l'IVA, propongo di modificare l'alinea dell'emendamento Usellini 20.3, inserendo, dopo le parole «al terzo comma dell'articolo 14» le pa-

role: «e al terzo comma dell'articolo 25».

MARIO USELLINI. Accetto questa modifica proposta dal relatore Azzaro.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.20.3.1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Usellini 20.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro di votare a favore di questo emendamento non solo perché accoglie delle richieste che avevo già più volte avanzato in sede di Commissione e di Comitato dei nove, ma anche perché, con la modifica proposta testé dal relatore, riguardante sia l'imposizione diretta che quella indiretta, si viene a coprire tutta l'area contributiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Usellini 20.3 nel testo modificato dal subemendamento del Governo 0.20.3.1, e con la modifica proposta dal relatore, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 21.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 21.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Usellini 22.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 23.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 24.1 e Alessandro Tessari 24.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 24.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 24.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora procedere alla votazione degli identici emendamenti Catalano 24.2 e Alessandro Tessari 24.5.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo a nome del gruppo radicale la votazione segreta sul mio emendamento 24.5, identico all'emendamento Catalano 24.2.

PRESIDENTE. Sta bene.

ELISEO MILANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Signor Presidente, vorrei rilevare che noi stiamo andando avanti nella votazione degli emendamenti mentre ancora non è pervenuto il testo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione, relativi all'amnistia. La invito pertanto a sospendere la seduta e a sollecitare alla Commissione la rapida trasmissione in aula del testo di questi articoli.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di affrettarsi nell'elaborazione dei testi sollecitati dall'onorevole Milani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Catalano 24.2 e Alessandro Tessari 24.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	31
Voti contrari	321

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Astone Giuseppe	Caiati Italo Giulio
Azzaro Giuseppe	Calaminici Armando
Bacchi Domenico	Calderisi Giuseppe
Baghino Francesco Giulio	Caldoro Antonio
Baldassari Roberto	Calonaci Vasco
Baldassi Vincenzo	Cantelmi Giancarlo
Balestracci Nello	Canullo Leo
Balzardi Piero Angelo	Cappelloni Guido
Bandiera Pasquale	Caravita Giovanni
Baracetti Arnaldo	Carelli Rodolfo
Barbarossa Voza Maria I.	Carlone Andreucci Maria Teresa
Barbera Augusto Antonio	Carmeno Pietro
Bartolini Mario Andrea	Carrà Giuseppe
Bassanini Franco	Carta Gianuario
Bassi Aldo	Casalino Giorgio
Battaglia Adolfo	Casati Francesco
Belardi Merlo Eriase	Casini Carlo
Bellini Giulio	Castelli Migali Anna Maria
Bellocchio Antonio	Castoldi Giuseppe
Berluzzi Ernesta	Cattanei Francesco
Benedikter Johann detto Hans	Cavaliere Stefano
Berlinguer Enrico	Cecchi Alberto
Berlinguer Giovanni	Ceni Giuseppe
Bernardi Guido	Cerquetti Enea
Bernardini Vinicio	Cerrina Feroni Gian Luca
Bernini Bruno	Chiovini Cecilia
Bertani Fogli Eletta	Chirico Carlo
Bettini Giovanni	Ciai Trivelli Annamaria
Bianchi Beretta Romana	Ciannamea Leonardo
Bianco Gerardo	Cicciomessere Roberto
Binelli Gian Carlo	Citaristi Severino
Bocchi Fausto	Citterio Ezio
Bodrato Guido	Ciuffini Fabio Maria
Bogi Giorgio	Cocco Maria
Boncompagni Livio	Colomba Giulio
Bonetti Mattinzoli Piera	Cominato Lucia
Bortolani Franco	Conchiglia Calasso Cristina
Bosco Manfredi	Confalonieri Roberto
Bosi Maramotti Giovanna	Conte Antonio
Bottari Angela Maria	Conte Carmelo
Bozzi Aldo	Contu Felice
Branciforti Rosanna	Corder Marino
Bressani Piergiorgio	Corleone Francesco
Briccola Italo	Corradi Nadia
Brocca Beniamino	Corvisieri Silverio
Broccoli Paolo Pietro	Cossiga Francesco
Bruni Francesco	Costamagna Giuseppe
Brusca Antonino	Crucianelli Famiano
Buttazoni Tonellato Paola	Curcio Rocco
Cacciari Massimo	Cusumano Vito
	D'Alema Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Da Prato Francesco
De Caro Paolo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giesi Michele
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminerio Enzo

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forte Salvatore
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano

Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiano
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mellini Mauro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pastore Aldo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio

Prandini Giovanni
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Reichlin Alfredo
Revelli Emidio
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Campagnoli Mario
Colombo Emilio
Costa Raffaele
Dell'Andro Renato
Lobianco Arcangelo
Malvestio Piergiovanni
Martini Maria Eletta
Palleschi Roberto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scotti Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Catalano 24.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 24.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che l'emendamento 24.9 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 25.1 e Tessari Alessandro 25.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 25.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 25.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 26.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 26.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 26.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati 26.8.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Con questo emendamento noi chiediamo una riduzione dal 60 al 40 per cento, per la consueta ragione di ampliare il più possibile la platea dei richiedenti. Lo raccomando all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 26.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 26.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 26.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati 26.9.

ORAZIO SANTAGATI. Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente, perché — dopo che è stato respinto il precedente emendamento — questo non giova più *(Generali applausi)*.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Santagati. Pongo in votazione l'emendamento Catalano 26.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 26.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati 26.10.

ORAZIO SANTAGATI. Lo ritiro, perché non più coerente con gli altri due emendamenti *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Santagati. Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 27.1 e Mellini 27.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

L'emendamento Usellini 27.3 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 27.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati 27.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. L'emendamento vuole essere coerente con quanto precedentemente approvato in ordine alla variazione della percentuale; pertanto, lo raccomando all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 27.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 28.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 28.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Usellini 28.8 è stato ritirato.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Pongo in votazione l'emendamento 28.13 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 28.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 28.3 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 28.4 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 28.5 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati 28.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Con questo emendamento si chiede la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'aliquota di aumento dell'imposta per incentivare tutti i possibili aspiranti al condono. Ne raccomando pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 28.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati 28.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Questo emendamento vuole sopperire a talune manchevolezze che nascerebbero qualora non si risolvesse il problema delle dichiarazioni annuali a credito. Siccome però ho visto che il Governo ha dato una certa regolamentazione, è chiaro che il mio emendamento è radicale, per cui insisto per la sua votazione. Qualora esso fosse bocciato, per altro, ripiegherei sulle soluzioni governative. Questa è un'affermazione di principio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 28.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli 28.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 28.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento della Commissione 28.14.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, vorrei osservare preliminarmente che vi è un altro mio emendamento che se non verrà posto ora in votazione rischia di essere precluso da questo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati l'Assemblea ha votato contro la soppressione del quarto comma dell'articolo 28. L'emendamento della Commissione tende a sostituire questo comma.

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro co-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

munque il mio voto favorevole a questo emendamento della Commissione visto che è stato respinto il mio emendamento tendente a sopprimere il quarto comma dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 28.14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 28.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli emendamenti identici Catalano 29.1, e Tessari Alessandro 29.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 29.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 30.1 e Tessari Alessandro 30.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 30.2 e Mellini 30.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 30.6, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Santagati 30.5 è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento del

Governo 30.7, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Santagati 30.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Vorrei sollevare una questione che penso meriterebbe un pò di attenzione da parte dei colleghi. Si tratta del famoso — o famigerato — articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, concernente la revisione del contenzioso tributario.

Per la soppressione o la modifica di questo articolo sono state presentate diverse proposte di legge, tra cui anche una nostra che reca quale primo firmatario il nostro capogruppo, l'onorevole Pazzaglia. Con questa proposta di legge noi speravamo di risolvere con equità l'intricato problema relativo al fatto che l'articolo 44 ha precluso la possibilità dell'esame di molti ricorsi, poiché i ricorrenti non ebbero mai la possibilità di riaprire il loro contenzioso, essendo scaduti i termini, rimasti pressoché clandestini e non conosciuti neanche dagli addetti ai lavori. Con questa proposta di legge si intendeva correggere tale stortura, ma poiché questa proposta di legge è rimasta a giacere nei cassetti delle Commissioni, abbiamo colto l'occasione di un provvedimento così ampio, qual è quello del condono che stiamo esaminando, per inserire questa particolare categoria di contribuenti, i quali, in effetti, non hanno neppure potuto esercitare i loro diritti ricorrendo alle commissioni tributarie e sono rimasti tagliati fuori da qualsiasi confronto con la giustizia tributaria. È questa l'occasione per consentire loro, attraverso gli emendamenti che ho proposto all'articolo 30 e, successivamente, all'articolo 31, di vedere sanata questa palese ingiustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Santagati 30.01, non ac-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

cettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Santagati 30.02.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 30.02, perché era collegato al precedente articolo aggiuntivo che è stato respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 31.1 e Calderisi 31.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 31.2 e Roccella 31.10, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 31.3 e Tessari Alessandro 31.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 31.4 e Tessari Alessandro 31.12, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 31.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 31.6 e Roccella 31.13, non

accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 31.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 31.18 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 31.7 e Corleone 31.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Avverto che l'emendamento Usellini 31.16 è stato ritirato dal presentatore. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 31.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Catalano 31.8 e Bonino 31.15, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Santagati 31.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, si tratta dello stesso argomento che ha formato oggetto di un nostro precedente emendamento, sempre relativo al famoso articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Credo che questo articolo aggiuntivo possa essere accettato dal Governo. Mentre infatti sulla precedente formulazione il Governo e lo stesso relatore onorevole Azzaro, hanno potuto sollevare

dubbi e perplessità circa un allargamento delle maglie che avrebbe potuto comportare conseguenze ed effetti imprevedibili, in questo caso non dobbiamo temere che la maglia si possa allargare, perché l'articolo aggiuntivo 31.01 di cui sono primo firmatario si riferisce a controversie pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento relativo alle imposte dirette e riferentisi ad accertamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo contenzioso, stabilendo che queste siano definite su richiesta del contribuente — cioè di coloro i quali si sentono particolarmente colpiti dalla mancata riapertura dei termini — mediante il pagamento delle imposte corrispondenti alla metà delle somme accettate e con l'abbuono delle soprattasse e degli interessi.

Ritengo che tale previsione consentirebbe di chiudere un capitolo piuttosto doloroso, che, altrimenti, si riaprirà attraverso quegli strumenti legislativi che si renderanno necessari per sanare questa palese ingiustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Santagati 31.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.32.4.1 del Governo accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 32.4 del Governo nel testo modificato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 32.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Usellini 32.1 è stato ritirato dal suo presentatore.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 32.5, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 32.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Catalano 33.1.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Signor Presidente, chiedo una sospensione della seduta per consentire al Comitato dei nove di valutare gli articoli aggiuntivi presentati dal Governo e istitutivi degli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Ritengo di poter accogliere la sua richiesta, onorevole relatore.

Richieste ministeriali di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro della difesa, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha inviato la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Francesco Terzani e del tenente generale in ausiliaria Ciro Berarducci rispettivamente a presidente e vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, e degli ammiragli di squadra in ausiliaria Mario Bini e Valerio Del Nero rispettivamente a presidente e vicepresidente della Lega navale italiana.

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione (Difesa).

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, sempre a' termini dell'ar-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Edoardo Marelli a presidente dell'Istituto sperimentale lattiera-caseario di Lodi, del dottor Aldo Ferraro a presidente dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno, dell'avvocato Aurelio Andreatta a presidente dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari, del professor Remo Faustini a presidente dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere con sede in Lodi e del professor Alberto Malquori a presidente dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XI Commissione permanente (Agricoltura).

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,30,
è ripresa alle 17,15.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
OSCAR LUIGI SCALFARO.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha qualche comunicazione da fare alla Camera?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Poiché mi consta che sono stati presentati dal Governo due articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione, esprimo parere favorevole agli identici emendamenti Catalano 33.1, del Governo 33.30, Calderisi 33.17, Usellini 33.23, interamente soppressivi dell'articolo 33 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle fi-*

nanze. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione gli identici emendamenti Catalano 33.1, Calderisi 33.17, Usellini 33.23, e 33.30 del Governo, interamente soppressivi dell'articolo 33 del decreto-legge, sui quali la Commissione ed il Governo hanno testé espresso avviso favorevole.

(Sono approvati).

Sono così preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 33 del decreto-legge.

Dobbiamo ora votare gli identici articoli aggiuntivi Minervini 33.01 e Tessari Alessandro 33.02.

Qual è il parere della Commissione?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Minervini 33.01 e Tessari Alessandro 33.02, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 35.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Revelli 35.2 è stato ritirato.

Essendo stati presentati articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge pongo in votazione tale articolo unico, nel testo modificato.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Dopo l'articolo unico del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente

ART. 2

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere entro il 30 settembre 1982 amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 e nell'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, negli articoli 51, ultimo comma, 56 e i primi tre commi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 92, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, commessi fino al 28 febbraio 1982. L'amnistia si applica a condizione che per l'imposta e per il periodo di imposta cui si riferisce il reato sia presentata la dichiarazione integrativa per le imposte sui redditi di cui al Capo I del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, dalla quale risulti una maggioranza dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al dieci per cento della dichiarazione originaria. Nel caso di commissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve indicare un imponibile non inferiore a lire dieci milioni. L'amnistia si applica anche per l'imposta e per il periodo di imposta cui si riferisce il reato sia presentata la dichiarazione integrativa di cui al Capo II del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, dalla quale risulti una maggioranza tale da consentire la definizione automatica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'amnistia si applica ai reati da chiunque commessi nonché ai reati connessi con quelli sopra indicati quando la dichiarazione integrativa possa costituire la prova di essi e si tratti di reati finanziari o volontari o di quelli di cui all'articolo 2621 del codice civile.

Dis. 1.01

USELLINI.

Dopo l'articolo unico del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente:

ART. 2

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 92, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, commessi sino al 28 febbraio 1982.

L'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo d'imposta cui si riferisce il reato, sia presentata la dichiarazione integrativa di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429 o sia eseguita la definizione automatica a norma dello stesso decreto legge.

Tuttavia per i reati previsti negli articoli 50, commi primo, secondo e terzo, 56, commi primo e secondo, e 92 terzo comma, l'amnistia non si applica se dagli accertamenti effettuati dagli uffici finanziari, e divenuti definitivi, risulta che i limiti di importo stabiliti negli stessi articoli sono superati anche tenendo conto delle somme indicate nella dichiarazione integrativa. A tal fine l'amnistia non può essere applicata prima della definitività dell'accertamento.

Dis. 1.02

NAPOLITANO.

Onorevole Usellini, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo Dis. 1.01?

MARIO USELLINI. Signor Presidente, lo ritiro, in quanto sostanzialmente recepito dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Onorevole Napolitano, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo Dis. 1.02?

GIORGIO NAPOLITANO. Sì, signor Presidente.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Napolitano Dis. 1.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei farle presente che avevo chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo testé respinto.

PRESIDENTE. Mi scuso con lei, onorevole Violante, ma non mi sono accorto della sua richiesta. Non posso darle più la parola ormai, avendo già indetto la votazione.

(*L'articolo aggiuntivo Napolitano Dis. 1.02 è respinto*).

Dobbiamo passare adesso ai subemendamenti all'articolo aggiuntivo Dis. 1.03 del Governo. Prego i colleghi che sono nell'emiciclo di prendere posto, perché mi è già capitato, ed è una cosa che rincreosce moltissimo, che mi sfuggano (come è avvenuto poco fa con l'onorevole Violante, e gliene chiedo nuovamente scusa) totalmente delle richieste di parola per dichiarazione di voto (*Interruzione del deputato Pochetti*). Onorevole Pochetti, è così! Quando mi è capitato con altri ho chiesto scusa, e non posso pensare che ci sia una lesione particolare di diritti nel caso dell'onorevole Violante!

UGO SPAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Noi stiamo affron-

tando una materia di estrema delicatezza...

PRESIDENTE. Credo che lo sappiamo tutti!

UGO SPAGNOLI. Non è stato ancora distribuito ai 550 colleghi presenti il testo dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione che è stato presentato dal Governo o dalla Commissione, e non conosciamo neppure i subemendamenti collegati a questo articolo. Andiamo avanti con una rapidità che non ci consente neanche di cogliere in mancanza di documenti, il momento nel quale possiamo per lo meno illustrare, quello che vogliamo dire per convincere i colleghi!

Non riesco a capire come le leggi possano essere fatte in questo modo, in una confusione diabolica che non è assolutamente accettabile nella Camera mentre essa affronta questioni di tale delicatezza (*Applausi all'estrema sinistra*). Quindi, anche se questo dovesse comportare qualche lieve ritardo, chiedo che il testo degli articoli aggiuntivi della Commissione o del Governo sia fatto conoscere a tutti quanti, sia stampato e distribuito; la stessa cosa vale per i subemendamenti, auspicando che la discussione si svolga con la regolarità necessaria perché stiamo per affrontare una materia di grande importanza, che riguarda i diritti soggettivi, e gli interessi dei cittadini e dello Stato (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Io sono lieto di questi applausi, però vorrei che l'Assemblea avesse una sua coerenza nel muoversi, nel ragionare, nel decidere, perché non può essere contemporaneamente presa da urgenza quando si vota una cosa che va in un certo modo e ispirare il suo comportamento ad estrema prudenza e mostrando ipersensibilità, quando il voto va in un altro modo (*Applausi al centro — Proteste all'estrema sinistra*).

MARIO POCHEZZI. Lei non può dire questo!

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, stia calmo perché ho diritto di dire anch'io il mio pensiero, poi parlerà lei! Prima di mettere in votazione i due articoli aggiuntivi Usellini Dis.1.01 e Napolitano Dis.1.02 mi sono premurato di chiedere all'onorevole Usellini se, di fronte agli emendamenti presentati dal Governo, intendesse mantenere il suo emendamento. Ho detto anche che avrei posto la stessa domanda subito dopo all'onorevole Napolitano per il suo articolo aggiuntivo Dis.1.02.

Ho fatto, quindi, un preavviso — cosa che non capita mai — per chiarire e accelerare i lavori. L'onorevole Usellini ha ritirato il suo articolo aggiuntivo Dis. 1.01 e, in mancanza di un'analoga dichiarazione da parte di un rappresentante del gruppo comunista ho posto in votazione l'articolo aggiuntivo del deputato Napolitano, dopo avere ricordato che su questo articolo aggiuntivo la Commissione ed il Governo avevano espresso parere contrario; i deputati segretari mi hanno detto, concordemente, che era respinto. Dire che questo rappresenti una celerità eccessiva non mi sembra il caso.

Quanto poi al problema della distribuzione degli articoli aggiuntivi del Governo e dei relativi subemendamenti, che sono stati da poco presentati, sono disposto, se necessario, a sospendere la seduta ed a riprenderla quando tale distribuzione sarà avvenuta. Sono a totale disposizione dell'Assemblea, però un richiamo all'eccessiva celerità, quando su un articolo aggiuntivo ho rivolto un preavviso, prima di dare la parola all'onorevole Usellini, permettetemi di dire che lo ritengo quanto meno fuori luogo.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, questa è la sua versione e la sua verità (*Commenti — Proteste al centro*).

PRESIDENTE. No, onorevole Pochetti, lei sta mettendo in dubbio quello che ho detto e io non lo consento.

MARIO POCHETTI. Mi consenta, signor Presidente, io ho avuto sempre rispetto di coloro i quali si sono avvicinati alla Pre-

sidenza di questa 'Assemblea ed in modo particolare della sua persona.

Le debbo dire, signor Presidente, che non mi era mai capitato che si procedesse con una velocità come quella con cui questa sera abbiamo votato l'articolo aggiuntivo Napolitano Dis. 1.02, sul quale lei non ha consentito la dichiarazione di voto che pure le avevamo richiesto.

PRESIDENTE. A me non era stata richiesta.

MARIO POCHETTI. L'ho chiesta io a nome dell'onorevole Violante.

PRESIDENTE. Non a me, onorevole Pochetti.

MARIO POCHETTI. Lei può non aver visto, ma io ho alzato la mano per chiedere la parola.

PRESIDENTE. Non l'ho vista.

MARIO POCHETTI. È molto strano.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole collega, lei potrà dubitare di tutto, ma non le consento di insinuare che io non abbia deliberatamente dato la parola all'onorevole Violante.

MARIO POCHETTI. Presidente, mi consenta di esprimere in tutta tranquillità il mio giudizio su questa vicenda. Ci troviamo ora a dover votare un articolo aggiuntivo senza sapere chi lo abbia presentato (la Commissione o il Governo, io non lo so) e senza conoscerne il testo.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, nessun collega del suo gruppo ha in questo momento in mano il testo in questione?

MARIO POCHETTI. Nessuno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Suspendo la seduta fino a quando il testo dell'articolo aggiuntivo non sarà stato distribuito.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

**La seduta, sospesa alle 17,25,
è ripresa alle 17,55.**

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge:

Dopo l'articolo unico del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente:

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, nello articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 maggio 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982, riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i relativi tributi, per i quali può essere presentata domanda integrativa o istanza di definizione, secondo le disposizioni dei Capi I e II del Titolo II del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica a condizione che, per per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, sia presentata istanza di definizione o dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della pendenza o situazione.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa, che non comporti definizione automatica, se:

la dichiarazione integrativa, presentata ai fini della imposta sui redditi, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in mi-

sura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del citato decreto-legge ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nel citato articolo 19;

la dichiarazione interpretativa presentata ai fini dell'imposta del valore aggiunto, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 28 e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nei casi previsti dall'art. 23 del citato decreto-legge, se è stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.

Il Presidente della Repubblica è, inoltre, delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Dis. 1.03

GOVERNO.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

A questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sub-emendamento all'emendamento Dis. 1.03

Al primo comma, sostituire le parole: può essere presentata con le seguenti: il contribuente o qualunque interessato abbia presentato

0. Dis. 1. 03. 1

GALANTE GARRONE, MINERVINI,
SPAVENTA.

Al quinto comma sostituire le parole da: per eseguire... fino alla fine del comma, con le seguenti: al fine esclusivo di eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero di conseguirne il profitto.

0. Dis. 1. 03. 2

GALANTE GARRONE, MINERVINI,
SPAVENTA.

Al quinto comma, sostituire le parole da: e siano riferibili, fino alla fine del comma, con le seguenti: e la dichiarazione integrativa o la istanza di definizione costituisca la prova dei reati stessi.

0. Dis. 1. 03. 3

GALANTE GARRONE, MINERVINI,
SPAVENTA.

Al primo comma sostituire le parole: può essere presentata con le seguenti: il contribuente o chiunque abbia interesse abbia presentato.

0. Dis. 1. 03. 4

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica ai reati che hanno cagionato all'amministrazione finanziaria un danno di rilevante gravità né, comunque, al delitto previsto dal quarto comma del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se le fatture ivi indicate superano complessivamente l'importo di 250 milioni.

0. Dis. 1. 03. 5

SPAGNOLI, MANNUZZU, VIOLANTE,
ALLEGRA, ALICI, POCETTI, AM-
BROGIO, ANGELINI, AMICI, AN-
TONELLIS.

È stato altresì presentato il seguente altro articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge:

Dopo l'articolo unico del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

Dis. 1. 04

GOVERNO.

A questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole: al giudice aggiungere le seguenti: evitando ogni ritardo.

0. Dis. 1. 04. 1

LA COMMISSIONE.

Dopo la parola: necessari aggiungere: ai sensi dell'articolo 2, terzo comma.

0. Dis. 1. 04. 2

LA COMMISSIONE.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Parere favorevole al subemendamento Galante Garrone 0.Dis.1.03.1; contrario ai subemendamenti Galante Garrone 0.Dis.1.03.2 e 0.Dis.1.03.3. Raccomando poi all'approvazione della Camera il subemendamento 0.Dis.1.03.4 della Commissione, con la precisazione che è stato trascritto in maniera non corretta, pertanto le parole: «o chiunque abbia interesse» devono leggersi: «o chiunque, avendone interesse». Parere contrario al subemendamento Spagnoli 0.Dis.1.03.5; favorevole all'articolo aggiuntivo Dis.1.03 del Governo, nel testo modificato dai subemendamenti testé indicati. Parere favorevole all'articolo aggiuntivo Dis.1.04 del Governo, come modificato dai subemendamenti 0.Dis.1.04.1 e 0.Dis.1.04.2 della Commissione.

Poiché infine, signor Presidente, desidero fare una comunicazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, la prego di darmi la parola non appena lo riterrà opportuno.

PRESIDENTE. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 85 del regolamento, darò la parola su questi emendamenti ove me ne venga fatta richiesta, ad un deputato per gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Desidero innanzitutto ricordare ai colleghi che stiamo parlando della concessione di un'amnistia per reati tributari, cioè di un tema particolarmente delicato. Tutti siamo d'accordo nell'adottare questo provvedimento, ma sarà bene prestare la massima attenzione per poter varare un testo il più chiaro e corretto possibile.

Intendo innanzitutto parlare in favore dell'emendamento che prevede una modifica all'amnistia per i reati connessi. Secondo la proposta del Governo, vengono amnistiati non solo i reati fiscali ma

anche quelli connessi, come i reati di falso. Su questo siamo d'accordo, perché non si può certo chiedere al contribuente una dichiarazione integrativa che diventi allo stesso tempo una dichiarazione di ammissione di essere responsabile di un reato di falso, cioè del reato commesso presentando precedentemente la dichiarazione non esatta. Chiediamo, però, al Governo ed alla Commissione di accettare un emendamento presentato dal collega Minervini che stabilisce che questa amnistia si applica quando la prova dei reati di falso si tragga dalla dichiarazione integrativa; quando cioè si tratterebbe, in sostanza, di chiedere al contribuente di confessare il suo reato.

Con il testo attuale, accadrebbe che, se io ho commesso un reato di falso senza aver commesso un reato fiscale, non sono amnistiato; se invece ho commesso due reati, uno di falso ed uno fiscale, sono amnistiato. Il che mi sembra palesemente contraddittorio.

Nel corso della discussione svoltasi nel Comitato dei nove, qualche collega si era espresso favorevolmente a questa modifica, che tende a razionalizzare il provvedimento.

Rivolgo, inoltre, un invito alla Commissione a riflettere un momento sull'attuale formulazione dell'articolo 3, là dove si stabilisce che l'amnistia è sospesa fino al momento in cui gli uffici finanziari non dicano al giudice che tutto è a posto perché possa essere applicata. Questo comporterebbe, nella realtà delle cose, che un contribuente imputato rimarrebbe con un procedimento pendente per anni. Basta pensare a come non funzionano gli uffici finanziari, e soprattutto quelli posti nelle grandi città, come Roma, Milano o Palermo; e basta pensare all'enorme massa di istanze che perverranno. Ma avere un procedimento penale pendente comporta grossi problemi (pensiamo al rilascio del passaporto!) e questa condizione rimarrebbe in vigore per anni, fino a quando l'amministrazione finanziaria non invii l'intera documentazione che consenta al giudice di applicare l'amnistia.

Noi non possiamo presentare un emen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

damento, che dovrebbe essere interamente sostitutivo, e dunque rivolgiamo alla Commissione un cortese invito a ripensare questo punto, stabilendo che l'amnistia venga applicata subito in modo che l'imputato rimanga immediatamente senza macchia. Se poi, in un secondo momento, si dovesse accertare che quel contribuente non rientra nelle categorie, per le quali si può applicare l'amnistia, il giudice — come avviene in altri casi, disciplinati dal codice di procedura penale — revoca l'amnistia e si terrà il processo. Ma, nel frattempo, quella persona non rimane con il carico pendente «sùl gropone».

Forse, se avessi potuto sommessamente dire prima queste cose, che mi sembrano molto ragionevoli, saremmo arrivati ad una migliore formulazione di questo testo.

Desidero in ultimo illustrare un emendamento che ha come primo firmatario il collega Spagnoli, che stabilisce che l'amnistia non si applichi quando l'amministrazione finanziaria abbia subito un danno di rilevante gravità, perché si vuole evitare una conseguenza negativa. Il meccanismo del «condono secco» tende a coprire soprattutto i grandissimi evasori: se il danno è di grandissima entità, è giusto considerare certi aspetti, come per tutte le amnistie. Ad esempio, quando abbiamo introdotto l'amnistia per i furti, ne abbiamo esclusa l'applicabilità nei casi di danni di rilevante entità ed abbiamo specificato che l'amnistia si applica solo quando il danno è di speciale tenuità.

Qui viene detto che l'amnistia non è applicata quando il danno è stato altamente rilevante per l'amministrazione finanziaria. Ne consegue che il contribuente, in sede di dichiarazione integrativa o di versamento per coprire il tutto, verserà quel tanto, onestamente, che gli serve per godere dell'amnistia e rendere funzionale il condono all'amnistia.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Quando dichiarammo il nostro voto favorevole alla soppressione dell'articolo 33, abbiamo implicitamente convenuto che l'istituto della amnistia fosse un istituto più attuabile (in questa tormentata legge) rispetto a quello scelto, in modo piuttosto ambiguo e pasticciato, dell'oblazione. In linea di principio, siamo favorevoli alla introduzione dell'amnistia in questo provvedimento, facendo presente che non possiamo che essere d'accordo sulle varianti proposte con l'emendamento 0.Dis.1.03.1, con riguardo non solo al contribuente, ma a qualunque soggetto interessato alla vicenda: è il caso di amministratori che abbiano cessato le loro funzioni e non potrebbero evidentemente valersi del provvedimento di clemenza, se non introducessimo questo emendamento.

Siamo invece contrari all'emendamento Galante Garrone 0.Dis.1.03.2 riguardante l'introduzione di un dolo particolare, perché renderebbe molto difficile l'applicazione dell'amnistia e dovrebbe permettere l'introduzione della valutazione del giudice nel merito degli atti processuali, mentre l'amnistia, se ne ricorrono gli estremi formali della stessa rubrica, è comunque applicabile. Ne conseguirebbe una confusione ulteriore con ritardo nell'applicazione del provvedimento di clemenza.

Siamo favorevoli all'emendamento cui la Commissione si è adeguata, in modo che venga chiarito che si tratta non solo del contribuente, ma di chiunque avendone interesse abbia presentato la richiesta: questo si abbina al precedente emendamento, che abbiamo considerato favorevolmente.

La fretta è stata cattiva consigliera anche per l'articolo 2: sottoponendolo a disamina più puntuale, riscontreremmo molto mende, comprese quelle che consentono sì l'applicazione dell'amnistia cosiddetta condizionata, ma con un condizionamento che dipende in gran parte della volontà di terzi, di un ufficio fiscale, cioè, che tramite l'accertamento può far sì che scatti o non scatti una procedura non automatica come invece dovrebbe essere quella dell'amnistia.

Il riferimento agli articoli che comminano pene severe in questa materia, fino a cinque anni, non mi pare del tutto esauritivo, anche se per fortuna c'è un richiamo ad altri reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria; sotto questo profilo, si allarga un pò l'area applicativa del provvedimento.

Dover pagare a qualunque costo una tangente, snatura l'istituto dell'amnistia, perché questa sarà molto più facilmente applicabile nei confronti di chi possa concedersi di pagare l'indulgenza, che nei confronti di chi non se lo potrà permettere. È una deformazione molto grave, tale da snaturare il principio stesso dell'istituto. Per quanto riguarda i cosiddetti reati connessi, dobbiamo far presente che essi non esauriscono purtroppo la gamma delle probabilità di estensione, e quindi l'elencazione che ne è stata fatta è tassativa e rigorosa, il che probabilmente creerà ulteriori elementi di ingiustizia, perché qualche altro reato, che sta nella ontologia del reato stesso, finisce con l'essere sopraffatto dalla esclusione e quindi avverrà che qualche soggetto che potrebbe fruire dell'indulgenza, non ne fruisca. Siamo d'accordo che il termine per l'amnistia rimanga sospeso fino al 30 giugno perché fino a quella data non era nota la propensione del Governo a presentare il condono, sarebbe stato un fuor d'opera farlo dopo che era stato emesso il disegno di legge di conversione.

Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione siamo d'accordo, ma proprio per questo non siamo d'accordo con l'emendamento del Governo 1.04 il quale dice che per i procedimenti in corso c'è una sospensione fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione, perché tutto ciò allunga l'iter, mentre l'amnistia, anche se condizionata, con la dichiarazione del soggetto il quale intende garantire al giudice il verificarsi degli adempimenti previsti, non dovrebbe portare — è stato sottolineato anche da qualche collega di parte diversa — a lungaggini procedurali.

Per quanto concerne infine l'ultimo

emendamento comunista, ci sembra che esso vada nello stesso senso di questo emendamento del Governo nei confronti del quale l'oratore che mi ha preceduto si è dichiarato contrario. Praticamente si metterebbe il cittadino nelle condizioni di dover sottostare ad una specie di spada di Damocle e si dovrebbe, nello stesso tempo, procedere all'accertamento di un danno di notevole entità, che presuppone l'entrata nel merito dell'incartamento processuale, crea ulteriori fastidi alla giustizia, priva il giudice dell'uso corretto dell'istituto e mette il contribuente in notevoli difficoltà in quanto il danno dovrebbe essere valutato dall'amministrazione finanziaria che è parte in causa. Per tutte queste ragioni e con queste precisazioni ci dichiariamo favorevoli all'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

GUSTAVO MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Desidero innanzitutto manifestare la mia preferenza e quella del mio gruppo per la formula dell'amnistia in luogo di quella dell'oblazione. Questo è un apprezzamento che va reso. Devo anche dire che la formula dell'amnistia l'ho interpretata in questo senso: per ottenere l'amnistia occorre presentare una dichiarazione integrativa o un'istanza di definizione la quale abbia un contenuto determinato. Il contenuto consiste, per la dichiarazione integrativa, in una parametrizzazione dell'impegno al 20 per cento del dichiarato. Per quanto riguarda la definizione automatica non c'è bisogno di stabilire un'autonoma parametrizzazione perché è quella richiesta per il condono. Non è invece necessario il pagamento di alcuna somma per ottenere l'amnistia. Se questa interpretazione è esatta, allora il mio apprezzamento è maggiore in quanto ho parlato di acquisto e di vendita delle indulgenze. Anche colui che non fosse nelle condizioni di assolvere agli impegni, può godere dell'amnistia anche se non vi è il condono. Se

questa formula è esatta essa è apprezzabile anche se devo naturalmente confermare la mia ripugnanza per una formula di estinzione di reato come per una formula del condono in cui la somma che deve essere pagata è commisurata a quella dichiarata, per cui chi ha dichiarato di più è punito e chi ha dichiarato di meno è premiato. Reputo anche inevitabile che, nel caso della dichiarazione integrativa non automatica, sia stabilita una percentuale forfettaria ai soli fini dell'amnistia, poiché altrimenti bisognerebbe aspettare che divenga definitivo l'accertamento sulla dichiarazione integrativa: ma ciò è manifestamente impossibile.

Ritiro il nostro subemendamento 0.Dis.1.03.1, posto che la Commissione ne ha formulato uno che, con varianti meramente formali, lo assorba. Insisto invece sugli altri due emendamenti volti a restringere la nozione dei reati connessi che vengono amnistiati. In primo luogo sostituisco alla formula finalistica che indica uno dei fini, cioè quello di eseguire il reato, di occultarlo o di trarne profitto, quella secondo la quale l'unico fine deve essere quello di raggiungere uno di codesti risultati, poiché a noi sembra illegittimo che si possa dare l'amnistia in un caso come quello di un amministratore che distribuisca sottobanco gli utili ai soci. Con ciò egli compirà un'evidente violazione fiscale e farà un bilancio falso. In questo caso la finalità è doppia e i danneggiati non sono i soci, ma i terzi se si tratta di una società per azioni o a responsabilità limitata. A questo punto mi sembrerebbe profondamente iniquo premiare tale amministratore, esonerandolo anche dall'applicazione della normativa sul falso in bilancio.

Inoltre, posto che questa normativa sui reati connessi è volta esclusivamente a far sì che la confessione che taluno fa con la dichiarazione integrativa venga volta a fini sostanziali contro chi l'ha fatta, ritengo sia necessaria l'altra restrizione per la quale la dichiarazione integrativa o l'istanza di definizione costituiscano la prova dei reati stessi. Se così non fosse,

non si vedrebbe la ragione di questa misura di indulgenza.

Per quanto riguarda l'articolo 3, a me non pare che sia necessaria la documentazione da parte dell'ufficio dell'avvenuto verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 2, posto che esse sono soltanto quelle di una dichiarazione integrativa che implichi l'obbligo di versamento di una certa cifra, parametrata alla dichiarazione originaria. Se così è, non è necessario alcun accertamento dell'ufficio, ma basterà che il contribuente si munisca di una copia autentica della dichiarazione originaria e della dichiarazione integrativa, naturalmente rilasciate dall'ufficio. Ma dopo di ciò basterebbe che egli producesse al giudice questi unici due documenti necessari per ottenere l'amnistia. Quindi si potrebbe pensare ad una soluzione meno macchinosa o meno dipendente dal funzionamento spesso cattivo degli uffici finanziari, come è quella prevista dall'articolo 3.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, nella discussione sulle linee generali mi ero espresso a favore della soluzione della delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia: soluzione che ritengo più corretta. Ma io credo che i problemi di carattere costituzionale, che sollevava il testo del decreto-legge, si riproducano con altra forma anche con la soluzione che viene adottata ora per quel che riguarda il problema di coloro che concorrono nel reato, e soprattutto dei reati concorrenti. Noi abbiamo ipotizzato una forma di amnistia condizionata, per quel che riguarda il contribuente, ad un mero atto potestativo — anche se poi il contribuente deve avere i soldi per far fronte alle conseguenze di questo suo atto potestativo — che si concretizza con una sua dichiarazione integrativa. Per i correi — indipendentemente dal fatto che si sia previsto in un emendamento del Governo che la dichiarazione può essere fatta da

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

chi vi abbia interesse — quanto alla possibilità di effettuare questa dichiarazione integrativa, è di tutta evidenza che essa non esiste effettivamente: per esempio, per i correi dei reati concorrenti. Il contribuente che si sia rivolto ad una persona che commette un falso al fine di consentirgli di commettere un reato finanziario potrà fare la dichiarazione integrativa, mentre colui che lo ha aiutato nel falso non può fare alcuna dichiarazione integrativa, perché è totalmente al di fuori della situazione contributiva della persona in favore della quale ha concorso a commettere il falso.

Allora noi avremo una situazione nella quale per il contribuente usufruire dell'amnistia dipenderà dall'aver adempiuto o meno ad una condizione che è nella sua possibilità, mentre il concorrente, e soprattutto il concorrente nel reato concorrente necessario alla consumazione del reato fiscale, si troverà di fronte ad un reato, che obiettivamente per essere connesso ad un reato fiscale rientrerebbe nell'amnistia, ma rispetto al quale egli non avrà alcuna possibilità di porre in atto la condizione in forza della quale scatterebbe l'amnistia.

Costituzionalmente questa situazione non è forse tale da determinare la violazione del principio di parità a danno di colui che ha commesso il reato concorrente? A me sembra che non vi sia dubbio. Questo significa che dobbiamo istituire una condizione diversa per colui che abbia concorso nel reato connesso. Io non lo suggerisco e non lo faccio perché in tal modo andremmo sicuramente ad istituire una nuova figura di pentito; infatti dovremmo stabilire che chi ha emesso una fattura falsa, ad esempio, per compiacere un contribuente, possa denunciare questo fatto per rientrare nell'amnistia, che invece il contribuente si deve guadagnare con la sua dichiarazione integrativa. Per carità: credo che ne abbiamo già abbastanza dei pentiti e delle applicazioni che di quella legge sono state fatte, anche al di fuori della sua portata, e non andrei mai a proporre una soluzione di questo genere! Però è certo, a mio avviso, che il

problema si pone ed io lo sottopongo all'attenzione dei colleghi, perché credo che all'attenzione di noi tutti, con molta probabilità, la questione sarà posta in sede di applicazione, da provvedimenti di carattere giudiziario, da questioni di costituzionalità, che potranno essere sollevate davanti alla Corte costituzionale e, Dio non voglia, che ci dovessimo poi tutti quanti rimproverare di non avere avuto un minimo di attenzione per queste osservazioni fatte da questo deputato radicale che, sol perché ha preso la parola dopo altri, ha sollevato qualche mormorio di disappunto per il tempo che ha fatto perdere all'Assemblea.

LUIGI DINO FELISETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella suddetta materia la perfezione non esiste, e, se esiste, non la si trova. Onde io sottolineo volentieri e con interesse il complesso delle obiezioni che sono state qui formulate da alcuni colleghi, non ultimo, in questo momento, il collega Mellini, a proposito di alcuni interrogativi che nascono dalla formulazione che l'articolo 2, così come propostoci dal Governo, pone alla nostra attenzione.

Mi sembra, tuttavia, di dover dare atto al Governo che, con una sensibilità che credo gli venga universalmente riconosciuta dall'Assemblea, con la proposta dell'articolo 2 (con il quale si introduce, in sostituzione dello strumento dell'oblazione, lo strumento dell'amnistia), si è creata una maggiore condizione di colloquio, di possibile consenso, su alcuni degli elementi fondamentali di questa delicata materia. Invero, lo stesso strumento dell'oblazione era idoneo a produrre gli effetti che con il decreto ci si proponeva; forse maggiormente idoneo è questo strumento, pur nella premessa che ho fatto della delicatezza dell'uso di simili argomenti.

L'articolo 2 proposto dal Governo ha

alcuni contenuti sui quali desidero intervenire brevemente. Il primo è l'adozione dello strumento dell'amnistia, sul quale non ho bisogno di soffermarmi un minuto di più, posto che vi è generale consenso sull'uso di questo tipo di strumento, che viene considerato più corretto e più rispettoso, non solo delle competenze, della Camera, ma anche di più alte competenze.

Nel merito, trattasi di una amnistia condizionata, figura ammessa dal nostro ordinamento, e praticata soprattutto in questo tipo di provvedimenti di clemenza. Ricordo che nelle amnistie finanziarie e tributarie del 1970 e del 1973 si è fatto ricorso, necessariamente, allo strumento della amnistia condizionata. Quest'ultima, cioè, può essere ottenuta al verificarsi di alcuni adempimenti che sono quelli noti ed espressi nell'articolo 2, nel quale si prevedono due possibilità di comportamento: quella che possiamo chiamare la definizione automatica, che avviene attraverso il pagamento del 25 per cento del dichiarato; e quella che chiamiamo della dichiarazione integrativa, con la quale tuttavia deve essere offerto almeno il 20 per cento in più rispetto al dichiarato (con la conseguenza di togliere, a mio avviso, una importanza, almeno quantitativa, alla considerazione che faceva poc'anzi il collega Violante quando ci suggeriva di utilizzare, in luogo della sospensione rispetto alla declaratoria di amnistia, la declaratoria immediata salvo revoca).

Ritengo si possa conservare la normativa del testo che ci è stato proposto dall'onorevole ministro delle finanze, o meglio, dal Governo, per due ragioni: innanzitutto perché, attraverso il veicolo del 25 per cento, cioè della dichiarazione automatica, che sarà presumibilmente quella di gran lunga più praticata, si ottiene una immediata definizione, perché il tempo di attesa è sostanzialmente breve. Analogamente breve è il tempo di attesa, per il ridursi della quantità, rispetto a chi faccia la dichiarazione integrativa, nel senso che gli accertamenti degli uffici possono essere assunti in

breve tempo. In ogni caso, mi sembra giusto condividere al riguardo le osservazioni e le precisazioni dell'onorevole Minervini, in base alle quali la declaratoria di amnistia si intende condizionata al verificarsi degli adempimenti formali previsti nelle due ipotesi (la dichiarazione per così dire «secca», cui si applica la percentuale del 25 per cento, e la dichiarazione integrativa, che si basa sulla disponibilità a sottoporsi a controllo, da parte del contribuente, e sull'offerta di una percentuale minima di aumento), ed alla constatazione relativa da parte degli uffici, in modo tale che comunque il tempo della sospensione non dovrebbe essere rilevante.

Poche parole sui cosiddetti reati connessi. Ho sentito varie voci, a tale riguardo. L'onorevole Santagati lamentava l'eccessiva ristrettezza del contenuto amnistiale, con riferimento agli elementi di reato presi in considerazione, ed il rischio quindi che qualche fattispecie non rientri nei benefici previsti. L'onorevole Minervini, d'altra parte (e questa posizione mi sembra si rifletta anche in taluni emendamenti), lamentava l'effetto opposto. Si badi che non voglio dire che dal fatto che vi sia dissenso da un verso, e dissenso nel verso opposto, debbano trarsi motivi per concludere che la virtù sta nel mezzo e che quindi avremmo colto il giusto; dico semplicemente che in una materia come questa si possono avere opinioni diverse e però convenire su un comune terreno di argomentazione. La preoccupazione che ha mosso — a mio avviso opportunamente — il Governo, è stata quella di tener presente non soltanto l'obiettivo del conseguimento di un gettito quanto più ampio possibile, ma anche quello di utilizzare strumenti non offensivi per il comune sentire della gente, rispetto a tipi di reato che provocano davvero una certa e sacrosanta reazione popolare: ecco, mi sembra che in questo quadro si sia individuata la soluzione corretta. Vengono cioè attratti all'amnistia alla condizione che siano intrinsecamente connessi, quei reati necessari al compimento della sottrazione fiscale, che sono, ad esempio, rappresen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

tati dalla falsa documentazione nelle bollette, dalla non veritiera annotazione nei registri, e conseguentemente nel bilancio.

Per eliminare ogni equivoco, dato che a mio avviso un provvedimento di clemenza, che si propone anche di far conseguire introiti all'erario, è produttivo di effetti in quanto dia certezza, per cui il contribuente deve sapere in quali casi potrà o meno fruire dell'amnistia, abbiamo espressamente citato gli articoli del codice civile 483, 484 e seguenti, compreso l'articolo 2126, limitatamente alle ipotesi di falso in bilancio, strettamente correlate e connesse in modo esclusivo al reato tributario. Rilevo, al riguardo, che l'emendamento presentato dall'onorevole Minervini appare pregevole negli obiettivi che si prefigge, ma inutile nella sostanza, poiché nella motivazione è già escluso il rischio di cui esso si fa carico. Parlando con maggiore franchezza, sottolineo che il reato di esportazione clandestina di valuta, che sia in qualche modo connesso con la falsa fatturazione, non potrà comunque essere cancellato dall'amnistia, né potrà esserlo il reato di corruzione che eventualmente si sia accompagnato all'attività di sottrazione di tributo, attraverso un contatto evidentemente collusivo con il pubblico ufficiale. Mi sembra che in questo modo, nel momento in cui si attua una nuova disciplina penalistica della materia, si realizzi l'obiettivo di stabilire una sanatoria per i fatti pregressi, senza offendere il comune sentire della gente. Dunque, ringraziando i colleghi che mi hanno ascoltato, dichiaro di condividere appieno il contenuto degli articoli aggiuntivi presentati dal Governo, da considerare conclusivo in rapporto alla materia considerata (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere sui subemendamenti agli articoli aggiuntivi espresso dal relatore e accetto i subemendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dei subemendamenti, identici nella sostanza, Galante Garrone 0.Dis.1.03.1 e della Commissione 0.Dis.1.03.4.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Ritengo che l'onorevole Minervini potrebbe considerare il subemendamento Galante Garrone di cui è cofirmatario, assorbito da quello presentato dalla Commissione.

GUSTAVO MINERVINI. Non insisto per la votazione del subemendamento Galante Garrone 0.Dis.1.03.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Minervini.

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.Dis.1.03.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Galante Garrone 0.Dis.1.03.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(Il subemendamento è respinto).

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, — chiesta dall'onorevole Galante Garrone — mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Galante Garrone 0.Dis.1.03.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	418
Maggioranza	210
Voti favorevoli	198
Voti contrari	220

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alle votazioni:*

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe

 Babbini Paolo
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.

Barbera Augusto Antonio
 Bartolini Mario Andrea
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann detto Hans
 Berlinguer Enrico
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boggio Luigi
 Bogi Giorgio
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Borgoglio Felice
 Bortolani Franco
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bozzi Aldo
 Branciforti Rosanna
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brini Feederico
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Bruni Francesco
 Bubbico Mauro
 Buttazoni Tonellato Paola

 Cabras Paolo
 Caccia Paolo Pietro
 Cacciari Massimo
 Caiati Italo Giulio
 Calaminici Armando
 Calderisi Giuseppe
 Calonaci Vasco
 Cantelmi Giancarlo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Canullo Leo	Cusumano Vito
Cappelli Lorenzo	D'Alema Giuseppe
Cappelloni Guido	Da Prato Francesco
Capria Nicola	De Caro Paolo
Caradonna Giulio	De Cataldo Francesco Antonio
Caravita Giovanni	Degan Costante
Carelli Rodolfo	De Gregorio Michele
Carloni Andreucci Maria Teresa	Del Donno Olindo
Carmeno Pietro	Del Pennino Antonio
Carpino Antonio	De Michelis Gianni
Carrà Giuseppe	De Poi Alfredo
Carta Gianuario	De Simone Domenico
Carusso Antonio	Di Giovanni Arnaldo
Casalino Giorgio	Drago Antonino
Casalnuovo Mario Bruzio	Dulbecco Francesco
Casati Francesco	Dutto Mauro
Casini Carlo	Ebner Michael
Castelli Migali Anna Maria	Erminero Enzo
Castoldi Giuseppe	Esposito Attilio
Catalano Mario	Evangelisti Franco
Cattanei Francesco	Fabbri Orlando
Cavaliere Stefano	Fabbri Seroni Adriana
Cecchi Alberto	Facchini Adolfo
Cerrina Feroni gian Luca	Faccio Adele
Chiovini Cecilia	Faenzi Ivo
Ciai Trivelli Annamaria	Fanti Guido
Ciannamea Leonardo	Faraguti Luciano
Cicchitto Fabrizio	Federico Camillo
Cicciomessere Roberto	Felici Carlo
Citaristi Severino	Felisetti Luigi Dino
Citterio Ezio	Ferrari Marte
Ciuffini Fabio Maria	Ferri Franco
Cocco Maria	Fiandrotti Filippo
Codrignani Giancarla	Fioret Mario
Colomba Giulio	Fiori Giovannino
Cominato Lucia	Fiori Publio
Conchiglia Calasso Cristina	Fontana Giovanni Angelo
Confalonieri Roberto	Forlani Arnaldo
Conte Antonio	Forte Francesco
Conte Carmelo	Forte Salvatore
Contu Felice	Foschi Franco
Corder Marino	Fracanzani Carlo
Corleone Francesco	Fracchia Bruno
Corradi Nadia	Francese Angela
Corti Bruno	Frasnelli Hubert
Corvisièri Silverio	Furia Giovanni
Cossiga Francesco	Fusaro Leandro
Costamagna Giuseppe	Gaiti Giovanni
Covatta Luigi	Galante Garrone Carlo
Crucianelli Famiano	
Cuffaro Antonino	
Curcio Rocco	

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippe Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco

Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Mammi Oscar
Manca Enrico
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mellini Mauro
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Prete Luigi
Proietti Franco
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano

Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo

Tocco Giuseppe
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Tripodi Antonino
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Vizzini Carlo

Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zavagnin Antonio
 Zoppetti Francesco
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Campagnoli Mario
 Colombo Emilio
 Costa Raffaele
 Dell'Andro Renato
 Lobianco Arcangelo
 Malvestio Piergiovanni
 Martini Maria Eletta
 Palleschi Roberto
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scotti Vincenzo

Indico la votazione segreta, — chiesta dal gruppo del PCI — mediante procedimento elettronico, sul subemendamento

Spagnoli 0.Dis.1.03.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	195
Voti contrari	222

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 1.03, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole relatore, mi viene comunicato che la Commissione ritirerebbe i subemendamenti 0.Dis.1.04.1 e 0.Dis.1.04.2 proponendo un nuovo subemendamento sostitutivo. In caso affermativo, la prego di dare lettura del nuovo subemendamento.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Confermo che ritiro i subemendamenti della Commissione 0.Dis.1.04.1 e 0.Dis.1.04.2 che propongo vengano sostituiti dal subemendamento della Commissione 0.Dis.1.04.3 che è del seguente tenore:

All'articolo aggiuntivo Dis. 1.04 del Governo sostituire le parole da fino a quando..., fino alla fine, con le seguenti: «fino a quando il giudice non avrà accertato, sulla base delle certificazioni prodotte dall'interessato, la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

Dette certificazioni debbono essere prodotte al giudice non oltre sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione»

0. Dis. 1.04.3

LA COMMISSIONE

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Vorrei sapere se tutti hanno capito o hanno necessità di leggere il nuovo testo con più clama (*Commenti*). Onorevoli colleghi, stiamo votando, si dà lettura di un nuovo testo, ho il dovere e il diritto di chiedere se qualcuno ha bisogno di capirlo e di leggerlo con più attenzione!

Ha chiesto di parlare l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. A nome del Comitato dei nove, desidero dire che nell'articolo aggiuntivo Dis. 1.04 del Governo si prevedeva che la sospensione dell'amnistia durasse non soltanto sino al momento della presentazione dell'istanza di definizione, ma anche dopo questo momento, finché l'ufficio avesse accertato la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

Poiché le condizioni sono veramente formali, come risulta dall'articolo aggiuntivo Dis. 1.03 del Governo, si tratta cioè di una dichiarazione integrativa correlata secondo un rapporto percentuale a quella originaria, è evidente che basta che l'interessato produca due certificazioni: una relativa alla dichiarazione originaria, una alla dichiarazione integrativa; e, trattandosi di un calcolo di grande semplicità, il giudice potrà verificare agevolmente.

Mi rendo conto che le verifiche numeriche per i giuristi, quale io sono, sono alquanto difficili, ma questa è così semplice che anch'io mi sentirei di effettuarla.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per richiedere un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei un attimo che la Commissione e il Governo spiegassero alla Camera cosa succede se viene superato il termine di sei mesi previsto dal subemendamento 0.Dis.1.04.3 della Commissione, perché non so se le amministrazioni saranno in grado entro sei mesi di produrre tutte quante le certificazioni richieste dai piccoli contribuenti.

Mi pongo poi questo problema, e lo pongo alla Commissione: colui che non avrebbe titolo per fruire dell'amnistia ha tutto l'interesse a denunciare al giudice che potrebbe godere dell'amnistia, ma a non presentare la certificazione, perché nel frattempo, se non ho capito male, il procedimento resterebbe sospeso.

Ho l'impressione che il termine di sei mesi non risolva il problema perché se alla scadenza di questo termine il procedimento penale riprende, ciò è palesemente ingiusto, perché viene penalizzato il contribuente per il fatto di essersi imbattuto in un ufficio più lento; se, viceversa, scaduto il termine, il procedimento rimane sospeso, non capisco quale funzione abbia e comunque mi pongo il problema del grande evasore, sostanzialmente non meritevole della amnistia, che non presenta nulla, il procedimento resta sospeso e il grande evasore realizza così un lucro che non dovrebbe essere consentito.

Chiedo al collega Minervini e ad altri colleghi di chiarire i dubbi che ho ora espresso.

GUSTAVO MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Il termine di sei mesi si riferisce alla presentazione delle due certificazioni da parte dell'interessato. Se egli non le presenta, la sospensione cessa; quindi, è ad iniziativa di parte.

Certo, se si è convinti che gli uffici finanziari non siano neanche in grado di rilasciare delle certificazioni, cioè delle fotocopie sulle quali deve essere apposto solo un bollo ed una firma, allora anche questo sistema non può essere realizzato, ma credo che il ministro delle finanze potrà forse darci questa assicurazione.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, scusi, siccome sta fornendo dei chiarimenti a nome della Commissione, mi sembra che tra le obiezioni dell'onorevole

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Violante vi fosse anche quella che, in fondo, colui che sa di non meritare l'amnistia, ma che vuole nel frattempo guadagnare tempo ottenendo una sospensiva, può fare questa dichiarazione unilaterale; in questo modo ottiene la sospensiva, lascia trascorrere i sei mesi e poi non presenta quanto richiesto.

Come si può impedire questa e vera e propria turbativa?

GUSTAVO MINERVINI. Questo inconveniente esisteva già nel testo precedente, secondo il quale la sospensione aveva inizio con la presentazione della dichiarazione e terminava solo alloquando, prodotta una copia della dichiarazione, l'ufficio la confermava. Poiché credo che la conferma, cioè la verifica della correttezza del procedimento, da parte dell'ufficio richieda un tempo di gran lunga superiore a quello necessario per il rilascio di una certa certificazione, il rimedio mi sembra evidente.

PRESIDENTE. In pratica, il termine di sei mesi tende a migliorare la situazione.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha espresso le motivazioni della proposta della Commissione ed ha fornito, sempre a nome della Commissione, alcuni chiarimenti. Non potendo ora aprire un dialogo, dobbiamo ascoltare il parere del Governo.

ORAZIO SANTAGATI. Faccio parte anch'io del Comitato dei nove e chiedo di parlare per fornire un chiarimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non possiamo stravolgere il regolamento oltre i limiti. Abbiamo ascoltato prima il relatore, poi l'onorevole Minervini ha espresso le motivazioni e ha dato alcuni chiarimenti a nome della Commissione. Ora dobbiamo ascoltare il parere del Governo e successivamente darò la parola a

chi la richieda per dichiarazione di voto.

ORAZIO SANTAGATI. Allora, non poteva parlare neanche l'onorevole Minervini perché anch'io faccio parte, come lui, del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha parlato in luogo e per incarico del relatore. Non credo che tutti e nove dobbiate fare un coro in nome e per conto della Commissione.

Ascoltiamo ora il parere del Governo.

ORAZIO SANTAGATI. Non era un coro, era un completamento.

PRESIDENTE. Ognuno vuole il regolamento a suo uso e consumo.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo invita la Commissione a ritirare il subemendamento 0. Dis. 1.04.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, se non sbaglio, il Governo fa presente che forse i suoi uffici non sarebbero sicuramente in grado di produrre le certificazioni previste in questo subemendamento.

Per evitare inconvenienti di questo tipo, ritiro il subemendamento 0.Dis.1.04.3 della Commissione, mentre mantengo i due subemendamenti 0.Dis.1.04.1 e 0.Dis.1.04.2 sempre della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei subemendamenti 0.Dis.1.04.1 e 0.Dis.1.04.2 della Commissione.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, se lei gentilmente mi avesse consentito di fare, non dico uno strappo, ma una leg-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

gerissima variante al regolamento, credo che avrei semplificato le cose. Infatti, la mia proposta era di raccogliere le convergenze dei gruppi politici sulla prima parte del subemendamento 0.Dis.1.04.3 della Commissione e di accantonare il secondo comma di tale subemendamento, il cui contenuto è oggettivamente incerto: lei stesso se ne è fatto portavoce in virtù della sua sensibilità giuridica signor Presidente.

Quindi, quello che avrei potuto dire prima in un intervento chiarificatore, adesso devo dirlo sotto forma di dichiarazione di voto; comunque, salviamo la forma e miriamo alla sostanza. Dichiaro che avrei votato a favore della prima parte del subemendamento testè ritirato dal collega Azzaro, e contro la seconda parte.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto della difficoltà di questa discussione, però noi siamo di fronte ad una questione di enorme importanza. Prima avevo chiesto la parola per un richiamo al regolamento, perché la formulazione del subemendamento e la spiegazione addotta dal relatore non avevano chiarito un punto essenziale, cioè il destino del diritto all'amnistia (è un diritto l'amnistia, una volta che sia concessa) nel momento in cui la certificazione dell'ufficio non perviene.

Ciò non è ammissibile, perché l'esistenza di un diritto non può dipendere dalla tempestività, dall'idoneità o dall'efficienza delle certificazioni amministrative. Quindi, credo che quel subemendamento non avrebbe nemmeno dovuto essere posto in votazione.

Per quanto riguarda il subemendamento di cui ora discutiamo, il problema rimane in piedi. È vero che come contenuto la Camera è chiamata a votare su un'espressione priva di significato normativo; comunque, deve essere chiaro

che la soluzione del problema non dipende soltanto dal chiarimento del relatore o dalla dichiarazione del rappresentante del Governo, ma anche dalla Presidenza dell'Assemblea. Deve essere chiaro che la Camera non può essere chiamata a votare su una pregiudiziale al godimento di un diritto come quello all'amnistia, che dipende da un atto di certificazione amministrativa degli uffici.

Non so — e concludo con questa osservazione — se non sia più corretto che la Commissione preveda la concessione dell'amnistia e lasci un certo ragionevole termine per la certificazione, salvo poi prevedere la revoca qualora dalla certificazione risultasse inconsistente il presupposto dell'amnistia. Credo che questo sia il modo corretto per porre la Camera in condizione di deliberare, senza stracciare, non dico il regolamento della Camera, ma almeno la Costituzione.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, il gruppo radicale si asterrà dalla votazione, perché mi sembra evidente che vengono poste in votazione — come diceva poco fa il collega Labriola — disposizioni che non hanno contenuto normativo e che comunque rischiano di stabilire condizioni impossibili che, se nel diritto privato si considerano come non apposte, nel diritto pubblico e penale (in particolare in caso di diritto all'amnistia) creano grossi problemi.

Per chi non lo sapesse, non c'è neppure da chiedersi se gli uffici fiscali siano in condizione di rilasciare la certificazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi: vi posso assicurare che non sono assolutamente in condizione di fornire copia della dichiarazione presentata, ed in effetti non la forniscono. Tanto questo è vero che è previsto che l'unico modo per dimostrare di aver presentato una dichiarazione dei redditi è di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

fare, in duplice copia, una dichiarazione di averla presentata; portarla all'ufficio fiscale che bolla una delle due copie, attestando che il cittadino ha dichiarato sotto la sua responsabilità di aver presentato quella dichiarazione dei redditi. Questo perché l'ufficio delle imposte non è in condizione di rilasciare, neppure nel giro di anni, una certificazione dell'avvenuta presentazione di una determinata dichiarazione dei redditi.

Voglio poi sottolineare anche un altro aspetto. Abbiamo di fronte anche il problema dei reati concorrenti e cioè la dimostrazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa al giudice competente per i reati concorrenti, giudice che in ipotesi potrebbe anche essere diverso da quello che procede per l'infrazione propriamente fiscale. Purtroppo, le ultime modifiche apportate al nostro codice di rito consentono più di quanto non fosse consentito in passato, e quindi consentono anche cose di questo genere.

In un caso del genere, in quali condizioni si troverà il contribuente? Basterà che presenti la documentazione al giudice del reato principale (quello fiscale) perché divenga operante l'amnistia anche nelle sedi in cui si procede per reati concorrenti?

Sono interrogativi ai quali non si dà risposta, che mi pare eccessivo pretendere che possa essere fornita dal relatore o dal Governo. Neppure questo comunque vi preoccupa, anche se ne deriveranno conseguenze per i cittadini, per tanti procedimenti penali, eventualmente in ordine a pronunzie della Corte costituzionale. Sono cose che a voi non interessano, e quindi non posso che astenermi dalla votazione dando a questa mia astensione anche il significato di una protesta per il modo in cui la maggioranza ed il Governo si pongono di fronte a problemi che riguardano non gli interessi particolari che li hanno mossi ad adottare questo provvedimento, ma gli interessi di tanti cittadini, di tanti giudici, della giustizia.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per un suggerimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei pregare i colleghi del Comitato dei nove e della Commissione di valutare a questo punto l'opportunità di accogliere il suggerimento del collega Labriola, e di sostituire l'attuale testo dell'articolo 3 con uno che stabilisca che si può concedere l'amnistia subito, ma che tale amnistia potrà essere revocata se venga provato che non ne esistevano i presupposti. Questo potrebbe essere lo schema da seguire:

«Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che per i reati indicati nell'articolo 2 del presente disegno di legge l'amnistia può essere revocata se si accerta che non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'amnistia stessa, si applicano a tale fine i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 596 del codice di procedura penale».

PRESIDENTE. Un'amnistia con andata e ritorno?

LUCIANO VIOLANTE. Ad un magistrato, non devo ricordare il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 596 del codice di procedura penale! È applicabile in questa ipotesi e prevede che l'amnistia sia revocabile.

TARCISIO GITTI. Chiedo anch'io di parlare allo stesso titolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Il problema è certamente molto arduo, ma ormai rischiamo di spaccare il capello in quattro!

Il testo originario, può forse prestarsi ad alcuni apprezzamenti dubbiosi, come ha evidenziato l'onorevole Labriola, ma non era certamente nell'intento della Commissione subordinare il diritto del cittadino all'amnistia, ad adempimenti dell'amministrazione finanziaria; obiettivo dell'emendamento della Commissione era di riuscire a fornire ai giudici — nell'interesse dello stesso cittadino, nel modo più sicuro — la certificazione e la

prova della realizzazione delle condizioni per godere del diritto dell'amnistia.

Senza ricorrere, come suggerito dal collega Violante, all'inutile complicazione della possibilità di revoca dell'amnistia, mi pare agevole (se la Commissione accoglie il suggerimento) operare su questo testo nei seguenti termini (pregherei l'onorevole Azzaro di prender nota): «Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i procedimenti in corso, per i reati di cui all'articolo precedente, o l'esecuzione della sentenza penale di condanna, sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando non è fornita prova della sussistenza delle condizioni richieste dal terzo comma dell'articolo 2, per l'applicazione dell'amnistia».

Chiedere al cittadino che ha diritto all'amnistia, di fornire le prove della realizzazione degli adempimenti e delle condizioni di legge, non significa subordinare il diritto che gli si concede a nulla di costituzionalmente illegittimo: è una prova che è doveroso fornire. Il giudice la valuterà in concreto.

PRESIDENTE. Se ho ben inteso, siamo ancora in fase di chiarimenti, onorevole Gitti, perché non è così che si possono presentare emendamenti. La sua proposta mira a far sì che non si attenda che sia il solo ufficio finanziario ad agire, ma che, al contrario, la parte interessata possa presentare le documentazioni necessarie.

TARCISIO GITTI. Sarà il giudice a giudicare della validità della prova!

PRESIDENTE. Vorrei che si ripensasse a questo emendamento perché, scrivere in un testo «evitando ogni ritardo», è cosa che non saprei come valutare giuridicamente; sta fra la supplica, l'invito, ed il consiglio dato *ad aures*...

Mi permetto di suggerire questo ripensamento, perché può quanto meno rap-

presentare un tentativo di collaborazione. Onorevole relatore?

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Ritengo che si debba confermare il testo presentato dal Governo (*Applausi al centro*), perché mi sembra la soluzione più semplice ed anche più chiara.

Applicare un'amnistia, e nel contempo pensare di revocarla dopo aver accertato la mancanza dei presupposti, nella questione fiscale (poiché non si sa quale potrebbe essere il presupposto, se non quello di vedere se il contribuente ha fatto il suo dovere), significherebbe innescare un procedimento tributario dalla presumibile durata pluriennale.

Da quanto si evince con chiarezza dall'articolo 2, condizione per l'applicazione dell'amnistia è la presentazione della dichiarazione integrativa, con un aumento del 20 per cento rispetto a quella originaria, o la presentazione di una dichiarazione per la definizione automatica, con l'aumento del 30 per cento sull'imposta lorda esposta nella dichiarazione originaria. Questi sono i termini semplici che devono essere verificati dall'ufficio per sapere se le due condizioni si sono verificate (cioè è stato aumentato il 20 per cento nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa o se è stato aumentato il 30 per cento nel caso di presentazione di dichiarazione per definizione automatica). Sono questi accertamenti estremamente semplici che gli uffici possono esplicitare senza alcuna difficoltà.

Il tentativo lodevolissimo dell'onorevole Minervini di evitare questi adempimenti agli uffici, per porli sulle spalle del contribuente, il quale poteva, senza passare attraverso il filtro dell'ufficio, fare questo calcolo e presentarlo al magistrato, non era facilmente praticabile. La Commissione ha ritirato quell'emendamento ed ha ritenuto di ritornare sui due subemendamenti migliorativi 0.1.04.1 e 0.1.04.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

della Commissione 0.1.04.1 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.1.04.2 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo Dis. 1.04 accettato dalla Commissione e modificato dai subemendamenti testè approvati.

(È approvato).

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Chiedo di parlare ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per proporre a nome della Commissione una correzione formale ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento e cioè che all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge — introdotto dall'emendamento Gottardo 6.2 — siano aggiunte le parole: «sempre che ne faccia richiesta l'interessato».

La seconda proposta del relatore consiste nell'aggiungere nel titolo del disegno di legge le parole: «delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari».

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, non ritengo che quelle proposte dal relatore siano delle correzioni di carattere formale che sarebbero consentite dall'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia mi accingevo a dichiarare che le modifiche proposte dal relatore saranno votate dall'Assemblea.

ALFREDO PAZZAGLIA. Siamo sempre in presenza della procedura prevista dall'ar-

ticolo 90; bisognava votarle allora queste correzioni.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 90 del regolamento afferma che: «Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il Comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera. L'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato».

ALFREDO PAZZAGLIA. Sono prontissimo a proporre che lei coordini il testo formale, in quanto sono del parere che lei non riterrà formali le proposte formulate dal Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Comunque il Comitato dei nove ha fatto queste proposte all'unanimità. Ora saranno poste in votazione.

ORAZIO SANTAGATI. Io sono contrario a queste proposte.

PRESIDENTE. Allora il Comitato dei nove ha fatto queste proposte a maggioranza.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, il gruppo socialista voterà a favore della prima delle due proposte e — se sarà mantenuta — voterà a favore anche della seconda. Tuttavia preghiamo il relatore ed il Comitato dei nove di rinunciare a quest'ultima che riguarda il titolo della legge: è solo di carattere formale e potrebbe creare qualche problema. Oltretutto, così facendo, in sede di conversione, noi inseriremmo una delega per l'amnistia. È solo una questione di garbo, ma il Presidente mi intende bene!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima modifica proposta dal relatore.

(È approvata).

Per quanto riguarda la seconda correzione, onorevole Labriola, debbo dire che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

è stata inserita una concessione di amnistia con articoli aggiuntivi. Pertanto, quanto meno, il titolo dovrebbe avere in aggiunta...

SILVANO LABRIOLA. Non faccio una questione di sostanza, ma di forma, che ha il suo peso per il futuro. Noi non abbiamo ancora definito una giurisprudenza certa sulla questione dell'articolo 96-bis del regolamento: chiederei (e credo che sia il relatore sia il Presidente siano sensibili a questa richiesta) di non creare problemi per il futuro perché non è ancora chiara la questione relativa all'ammissibilità o meno di modifiche in sede di conversione. Rinunciamo pertanto a perfezionare il titolo, tanto il testo lo abbiamo già deliberato e così anche il contenuto normativo della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, se il relatore non insiste, non ho problemi. Noi abbiamo una lunga giurisprudenza sulla formulazione dei titoli di disegni di legge, da modificare al termine delle votazioni.

Onorevole relatore, desidera aggiungere qualcosa?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. A me sembra opportuno insistere, anche perché non credo sia uno sgarbo, ma sia, al contrario, affermare una cosa veritiera. Credo che avremmo potuto discutere prima se era il caso o meno di inserire una delega in una legge di conversione di un decreto-legge. È una questione che poteva essere posta, ma così non è stato.

Ora noi ci troviamo ad avere approvato l'inserimento di una delega in una legge di conversione di un decreto-legge.

Sarebbe veramente strano non dire questo, come se volessimo contrabbandare quello che abbiamo fatto non annunciandolo nel titolo che invece deve dire esattamente di che cosa si tratta. Altrimenti potremmo veramente indurre in errore chi domani leggerà questa legge.

Queste sono le ragioni per cui — pur considerando le argomentazioni svolte

dall'onorevole Labriola — mi permetto di insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica del titolo proposta dal relatore.

(È approvata).

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno.

«La Camera,
riunita per l'esame del provvedimento relativo alla abolizione della pregiudiziale amministrativa e di quello sul «condono»;

tenuto conto dell'inevitabile sovraccarico di lavoro che l'attuazione di tale provvedimento comporterà per gli uffici dell'amministrazione finanziaria;

tenuto conto che l'anagrafe tributaria sarà chiamata a smaltire una rilevante parte di tale lavoro al fine di contenere lo sforzo degli uffici impegnati nell'attività accertatrice;

tenuto conto infine, della necessità di disporre di dati completi e puntuali attraverso la realizzazione di un sistema informativo integrato ed esteso a tutti i settori dell'amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 30 settembre 1982, un disegno di legge che consenta al ministro delle finanze la stipula di una o più convenzioni con una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta, per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo.

9/3551/1

«GOTTARDO, AZZARO».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accetta.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno 9/3551/1?

NATALE GOTTARDO. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare l'onorevole Napolitano. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Ho chiesto di parlare io per primo! Rispetti le precedenze!

PRESIDENTE. Non facciamo i contratti in aula! Lei parlerà dopo!

ORAZIO SANTAGATI. Se lei vuole fare le prepotenze le faccia!

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Santagati!

ORAZIO SANTAGATI. Va bene perché stabilisce lei così! Faccia pure il dittatore in aula!

PRESIDENTE. Io ho raccolto il suo nome per secondo e lei parlerà per secondo, onorevole Santagati! Non facciamo scenate anche su questo! Onorevole Napolitano, la prego di iniziare il suo intervento.

GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quel che è accaduto stamattina in quest'aula ha confermato quanto siano dure a morire le resistenze politiche ad ogni misura di lotta contro l'evasione fiscale. Non è una novità: queste resistenze si sono opposte per mesi e per anni al superamento della pregiudiziale tributaria ed alle nuove previsioni penali, alle cosiddette «manette per gli evasori», così come all'introduzione dei registratori di cassa, alla riforma del contenzioso, ad una seria e profonda riorganizzazione e riforma dell'amministrazione finanziaria. Queste resistenze sono

venute soprattutto da precisi settori della democrazia cristiana.

Ricostruiremo, onorevoli colleghi, e renderemo pubblica la storia di queste vicende; presenteremo un «libro bianco» sull'interminabile *iter* di questi provvedimenti di lotta contro l'evasione; documenteremo come si sia voluto con tutti i mezzi — il rinvio, l'insabbiamento, la continua revisione dei progetti da un ministro delle finanze all'altro — difendere uno degli elementi peggiori di arretratezza e di iniquità del sistema economico, sociale e politico italiano.

Ebbene, oggi registriamo un risultato parziale, ma significativo: stanno per passare misure per la persecuzione penale dell'evasione; e a questo risultato si giunge grazie alla tenacia del nostro impegno e della nostra battaglia di tutti questi anni.

Noi avremmo, signor ministro, motivi politici generali e motivi specifici, relativi ad una parte di questo provvedimento, per esprimere voto contrario, ma vogliamo che non ci siano equivoci sulla nostra volontà di far finalmente passare il provvedimento sulle «manette agli evasori», vogliamo che i nostri voti non si possano confondere nel segreto dell'urna con quelli degli avversari di queste norme, con quelli dei «franchi tiratori» democristiani e con quelli dell'estrema destra: perciò ci asterremo dal voto.

Non sono più tollerabili ritardi e sabotaggi sulla via di riforme che diano al nostro paese ordinamenti più civili, più giusti e più moderni, che ci portino almeno al livello di altri paesi di quello stesso occidente democratico, cui pure retoricamente tutti si richiamano. E, per andare avanti su questa via, essenziale si dimostra, ogni volta, lo stimolo, la lotta, il contributo dei comunisti; è un'intesa tra le forze di sinistra, quale in questa occasione si è spesso realizzata; è essenziale una convergenza fra le forze responsabili, sensibili ad esigenze generali di moralità e di progresso, che sono presenti in tutti i partiti democratici.

Consideriamo positive le modifiche apportate dalla Camera questa mattina alla

prima parte di questo provvedimento e vorremmo che la maggioranza ed il Governo riflettessero molto seriamente prima di tentare di cancellare queste modifiche nell'altro ramo del Parlamento, se si vuole che la sorte di questo decreto non sia compromessa.

La nostra astensione dal voto è dunque legata anche alle modifiche che, attraverso un aspro scontro politico, si è riusciti ad introdurre nel testo del Governo e della Commissione. Nutriamo riserve serie, che non abbiamo mancato di esprimere, per quanto riguarda la seconda parte di questo provvedimento, per quanto riguarda, cioè, gli articoli relativi al condono ed all'amnistia. Prendiamo atto positivamente del fatto che si sia passati, da norme con le quali si faceva ricorso in modo discutibile e rischioso dal punto di vista giuridico e formale, all'istituto dell'oblazione, ad una normativa di amnistia sui cui termini manteniamo le critiche che qui i colleghi hanno svolto.

Nel complesso, non ci facciamo illusioni anche sul corso della lotta all'evasione fiscale dopo l'approvazione di questo provvedimento. Con esso viene soltanto predisposto uno strumento importante; occorreranno però altri strumenti, tra i quali il più importante è un'amministrazione finanziaria riorganizzata, riformata, che sappia servirsi di tutti i mezzi normativi e tecnici necessari, solo in parte predisposti, per la lotta contro l'evasione fiscale.

Occorrerà soprattutto una volontà politica, che finora è mancata; ed è mancata sia sul piano legislativo, da parte della maggioranza, sia sul piano esecutivo. Non ci facciamo illusioni: sappiamo che è stato compiuto e che può essere compiuto con questo provvedimento soltanto un passo in avanti. Ma ci collochiamo in modo chiaro e conseguente rispetto a tutte le battaglie che abbiamo condotto in questi anni nel momento in cui si tratta di decidere, con il voto, che questo passo in avanti si compia.

Infine, onorevole ministro, onorevoli colleghi, nessuno prenda abbagli per quanto riguarda il significato politico di

questo voto. È un voto per una causa di giustizia, di progresso, di profondo cambiamento, cui sappiamo che non corrisponde la linea dell'attuale Governo. Sappiamo che non ci si muove in questo senso nel predisporre provvedimenti di carattere straordinario per la riduzione del disavanzo, per il risanamento della finanza pubblica.

Con il nostro voto vogliamo che si vada avanti in una direzione in cui questo Governo, nel suo complesso, nonostante i contrasti interni e le contraddizioni che lo distinguono, non si sta muovendo. Quindi, oggi esprimiamo questo voto, e domani apriremo un altro capitolo. Siamo pronti ad un aspro confronto. Vedremo quali saranno i provvedimenti che il Governo adotterà e per ridurre — come si dice — il disavanzo, o per risanare — come ancora una volta si promette — la finanza pubblica, e nei confronti di essi sapremo condurre le battaglie necessarie, in continuità con quella che abbiamo condotto su questo provvedimento, che è suggellata dall'astensione dal voto, che significa impegno di lotta contro tutte le resistenze conservatrici, impegno di lotta per un effettivo cambiamento sociale e politico nel nostro paese (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, su un provvedimento così complesso e tormentato una dichiarazione di voto deve servire ad esprimere un giudizio sintetico che, al di là del fatto tecnico, acquisti il significato di una presa di posizione di carattere politico. Questo provvedimento, originariamente bicipite, nel corso dell'attuale dibattito si è arricchito di una terza testa e, come tale, ha formato oggetto di una valutazione che va al di là dell'originaria impostazione del Governo.

Per la prima parte, ci siamo sforzati, con diversi emendamenti migliorativi

presentati in Commissione e in Assemblea, di migliorare, fin dove fosse possibile, il provvedimento, nella prospettiva, integralmente accettata dal nostro gruppo, della lotta all'evasione fiscale: per quest'ultima ci siamo sempre battuti in Parlamento e non da oggi, affinché costituisca una effettiva lotta all'evasione e consenta, soprattutto, di creare idonei strumenti legislativi per raggiungere il fine che abbiamo indicato.

Orbene, riteniamo che la prima parte del provvedimento difficilmente possa raggiungere tale obiettivo, e quindi siamo molto preoccupati dell'applicazione che, sul piano concreto, avranno le norme che sono state non da noi ma da altri approvate. Ci compiacciamo, però, che nella prima parte del provvedimento sia stato accolto l'emendamento 5.3 di cui sono primo firmatario, soppressivo di quell'articolo 5 che avrebbe dovuto rappresentare lo schermo, forse lo scerno, per la magistratura, per poter dare l'offa, l'impressione, illusione, che si fosse sul serio sulla strada della severità repressiva. Quell'ufficio sarebbe stato un ulteriore intralcio, una mancanza di rispetto per la magistratura. Avendo ottenuto la soppressione di detto ufficio, ritengo si sia affermata, sempre di più, la nostra tesi di fondo, che auspica la costituzione di una vera e propria magistratura specializzata che, in campo tributario, possa fare quel che si fa in campo fallimentare, nel settore agrario o in in altri settori nevralgici dell'amministrazione della giustizia.

Con la soppressione dell'articolo 5 credo si sia messa, dunque, la maggioranza nella condizione di procedere immediatamente, senza palliativi e senza palleggiamenti, ad una riforma della magistratura nel campo tributario.

Visto che si è voluto a qualunque costo sopprimere l'istituto, ormai abbastanza collaudato, della pregiudiziale tributaria, che ha retto persino alle ultime verifiche della Corte costituzionale, che si era pronunciata per il mantenimento di detto istituto; visto che si è inteso fare piazza pulita dell'istituto, visto che l'ufficio filtro, anche per nostra volontà, è stato per

così dire eliminato da questa Assemblea (mi auguro che al Senato non vi siano ripensamenti in proposito); visto che si apre, quindi, la strada diretta all'investitura di responsabilità da parte della magistratura in un settore così delicato e specialistico, quale quello della materia tributaria, noi aspettiamo il Governo al varco, su questa condizione e su questa prospettiva, e non vorremmo essere stati facili profeti.

Per la seconda parte del provvedimento, relativa al cosiddetto condono fiscale, pur sottolineando che essa difficilmente può essere considerata un modello di giustizia, in considerazione anche della situazione in cui verranno a trovarsi i cittadini destinatari della norma ed i giudici che debbono farla valere o, in questo caso, i soggetti dell'amministrazione finanziaria, ci siamo tuttavia dichiarati disponibili — ed abbiamo fatto tutti i tentativi in proposito — perché questa seconda parte venisse migliorata. E se non possiamo certo dire di avere raggiunto risultati esaltanti, non possiamo nemmeno affermare che essi siano stati deprimenti e negativi, poiché siamo riusciti a migliorare diversi articoli della legge, per quanto concerne questa parte del condono. E siamo anche stati lieti che la nostra tesi, più volte esposta sia in Commissione sia in Assemblea, sull'opportunità di non insistere su quel fantomatico e comunque ambiguo articolo 33, relativo all'oblazione fiscale, sia stata alla fine accolta e che sia stato quindi soppresso l'articolo medesimo. È nata così la terza parte di questo provvedimento (così diventato tricipite) in cui si prevede la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di un'amnistia nella materia dei reati tributari: e se non si può dire che questa soluzione sia stata attuata attraverso norme che rappresentano un capolavoro dal punto di vista tecnico-giuridico (come è stato da più parti rilevato in questa Assemblea), si deve convenire sul fatto che comunque tale soluzione è di gran lunga preferibile a quella in un primo tempo definita nel testo del provvedimento.

Ci troviamo quindi nella condizione di non poter esprimere voto contrario, non sussistendo i presupposti obiettivi e sereni per un simile atteggiamento, considerato che anche noi intendiamo siano perseguiti i fini che questo provvedimento si prefigge (pur essendo molto dubbiosi che sia in realtà idoneo a conseguirli), quelli cioè di perseguire l'evasione fiscale senza infierire su coloro che hanno compiuto inadempienze minori e comunque intendono porsi nuovamente in armonia con i doveri fiscali e riparare i torti commessi; ma non possiamo neppure esprimere un voto favorevole, e non già perché abbiamo paura di mescolare i nostri voti a quelli di altri gruppi, visto che la nostra caratterizzazione ideologico-politica è tale da escludere che qualsiasi confluenza di voti risulti inquinante ai fini delle nostre impostazioni, bensì perché la correttezza parlamentare impone, quando il giudizio politico di sintesi su un provvedimento come questo impedisce ad un gruppo quale il nostro di esprimere un voto favorevole o contrario, di assumere una posizione di astensione. È per questo che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà nella votazione finale del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gottardi. Ne ha facoltà.

NATALE GOTTARDO. Il gruppo della democrazia cristiana esprimerà voto favorevole sul disegno di legge di conversione al nostro esame, poiché è profondamente convinto dell'opportunità e della necessità del provvedimento, in tutti i suoi aspetti. Si è molto parlato (anche in quest'aula), e si è ancor di più scritto sulla portata di una norma che modifica radicalmente il sistema giurisdizionale in materia fiscale, e contestualmente consente al contribuente di sanare le proprie pendenze con l'erario. Occorre anche dire che quanto si è detto e scritto non sempre corrispondeva allo spirito della norma. Strumentalmente, e talvolta anche mali-

ziosamente, si è enfatizzato un aspetto a scapito dell'altro, con il risultato di una artificiosa divisione dei gruppi politici in favorevoli o contrari alla lotta all'evasione. Noi respingiamo con fermezza una simile distinzione, poiché non riteniamo vi siano argomenti sufficienti per suffragarla. Il principio dell'equità fiscale, prima che dalla Costituzione, discende da un sentimento naturale di giustizia, che noi democratici cristiani abbiamo sempre sentito e sentiamo profondo e vivo, onorevole Napolitano. Certo, i modi di attuazione del principio possono essere diversi, e non è detto che l'uno sia sempre più valido ed efficace dell'altro. Noi democratici cristiani ammettiamo e riconosciamo tale diversità, e per questo, onorevole Napolitano, non ci siamo sottratti al confronto, nella lunga ed estenuante discussione parlamentare del provvedimento. Ma non abbiamo certo inteso farlo per rallentare od ostacolare l'iter legislativo, bensì per rendere tutti, noi e gli altri, convinti — collega Napolitano — della bontà del metodo adottato.

È stato detto che sono trascorsi due anni dalla presentazione del disegno di legge n. 1507, che poi in sostanza è stato in buona parte recepito dal decreto che oggi ci apprestiamo a convertire.

Certo, si tratta di un lungo periodo, ma non possiamo accettare che in aula siano avanzate accuse o insinuazioni, che giudichiamo negativamente, solo che si tenga presente il lavoro della Commissione, il suo calendario e la delicatezza della materia trattata. Non vi è stato perfezionismo o sofisticazione per trarne «giovanamento». Noi non sottovalutiamo il lavoro svolto dal gruppo comunista, come quello svolto dagli altri gruppi, ma desidereremmo che uguale riconoscimento fosse confermato al lavoro degli altri gruppi e in modo particolare a quello della democrazia cristiana, che è stato tra i più determinanti.

Di conseguenza abbiamo apprezzato il riconoscimento effettuato dal ministro, il quale ha ricollegato il risultato della discussione come risultato del lavoro di tutta la Commissione, in tutte le sue componenti ed espressioni.

L'equità fiscale — è stato detto — non si ottiene solo con l'aggravamento delle sanzioni o delle pene, o peggio, con la criminalizzazione del soggetto (così come ha detto molto bene l'onorevole Minervini in Commissione e come ha ricordato opportunamente l'onorevole Garzia in sede di discussione sulle linee generali); del resto, in altre circostanze ciò è stato sostenuto con vigore da altri colleghi e per diverse fattispecie.

Certo, in materia fiscale la pregiudiziale, che agiva non solo come salvaguardia per il contribuente — si badi bene — ma anche come elemento di certezza per il giudice penale, di fatto, per colpa non dell'istituto ma di altri fattori, assicurava l'impunità agli evasori.

Gli onorevoli Minervini e Garzia hanno ricordato la fragilità del nostro sistema fiscale, a fronte di una amministrazione che ha dovuto recepire la riforma tributaria mantenendo inalterata la propria struttura, attendendo da tempo che il Parlamento esamini il disegno di legge di riforma per renderla più aggiornata e quindi più efficiente (ricordo, in tale quadro, il sistema giurisdizionale tributario che accumula, anno dopo anno, migliaia di ricorsi, mentre giace in Parlamento una proposta di legge del collega Usellini su tale manovra). Rilevo infine che il sistema informatico a fatica, dopo l'insuccesso iniziale del progetto *Athena*, è entrato ora a regime, per l'elaborazione dei dati ai fini anagrafici e statistici e solo da poco ha iniziato i controlli incrociati tra soggetti IVA e soggetti IRPEF, e tra soggetti INPS e soggetti IRPEG.

La pregiudiziale diventa insostenibile perché il sistema entrava in crisi: ed è per questo che le forze politiche, accusando in misura crescente l'iniquità di un sistema che oltre a far perdere masse crescenti di risorse all'erario acuiva la disparità tra soggetto con sostituto di imposta e soggetto a dichiarazione autonoma, hanno con coraggio approvato alla radice il problema, e individuato una sufficiente idonea forma di deterrente, in relazione alla naturale propensione all'evasione fiscale.

Per questo, con pari puntigliosità dell'opposizione, ma con uguale intendimento — spero — abbiamo voluto soffermarci sul contenuto del titolo I. Certo, ci rammarichiamo della soppressione dell'articolo 5, e non crediamo affatto che sia stato reso un servizio alla giustizia. Abbiamo sentito molte cose inesatte, volutamente imprecise per polemica strumentalizzazione, così come abbiamo sentito ora affermare il collega Napolitano. Nessuno intendeva creare ostacoli al giudice penale ordinario, ma proprio perché si tratta di giudice ordinario, che ora opera senza il filtro della pregiudiziale, dovendo prendere in considerazione fatti sufficientemente certi, si auspicava che fosse affiancato da un «ufficio» che per la sua qualificazione professionale poteva prestare una preziosa collaborazione.

Per questo e solo per questo volevamo fosse approvato l'articolo 5, ed è per questo che d'intesa con le altre componenti della maggioranza noi riproporremo, tutte assieme, lo stesso articolo all'esame del Senato, perché eravamo e siamo tuttora convinti della sua utilità.

Nessuna nascosta intenzione di provocare la caduta — si badi bene — di questo decreto-legge perché abbiamo presente il calendario dei lavori della Camera, che ha già previsto la riapertura per i primi giorni di settembre.

Poche parole ancora sul titolo II, relativo al condono.

MARIO POCHETTI. Abbiamo altri decreti-legge.

NATALE GOTTARDO. Onorevole Pochetti, potremo esaminare gli uni e gli altri se avremo volontà di lavorare così come abbiamo dimostrato in questi giorni.

Onorevole Milani, non si tratta di volo basso della coscienza politica e civile, ma dell'applicazione di un principio costante che impone al legislatore, quando modifica radicalmente un sistema, di consentire la definizione delle pendenze.

Questa e non altra è la motivazione di fondo, anche se potrà verificarsi un'en-

trata straordinaria per l'erario, e anche un apprezzabile azzeramento delle pratiche in contenzioso. Quindi, se ci poniamo in questa ottica, non può ricercarsi seriamente una volontà maliziosa di clemenza e di accondiscendenza, ma bensì una volontà di realistica valutazione dello stato delle cose e di proporre soluzioni praticabili.

Questo vale per il condono, questo vale anche per la amnistia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conversione di questo decreto costituisce un fatto decisivo per la lotta all'evasione; siamo certi di aver lavorato duramente, ma sicuramente in modo proficuo. Abbiamo ascoltato con rispetto le valutazioni dei colleghi dell'opposizione, alcune le abbiamo recepite, altre le abbiamo respinte, tenendo però sempre fermo l'obiettivo di migliorare un provvedimento, per cui tutti i contributi sono stati preziosi.

Siamo convinti che il decreto nella sua nuova veste legislativa sia migliore di come lo abbiamo ricevuto, per l'azione di tutto il Parlamento, che deve trovare motivo di soddisfazione e di orgoglio. A questo riguardo io sento veramente l'esigenza di esprimere, a nome del gruppo, ma credo di interpretare tutto il pensiero della Commissione, un ringraziamento sentito per il lavoro del presidente della VI Commissione, nonché relatore di questo provvedimento, onorevole Azzaro, che ha profuso nel suo lavoro certamente doti di intelligenza, di capacità, ma anche di profonda determinazione e senso di responsabilità (*Applausi*).

Non è però finito il nostro lavoro. Ricordava qui il collega Antoni, ed è stato ripetuto or ora dal collega Napolitano, che abbiamo un sistema tributario che, per efficacia ed incisività, è ai livelli più bassi in confronto ai paesi maggiormente industrializzati. Prima ho ricordato che il sistema per vivere bene ha bisogno di altre iniziative, in parte già formalizzate, in parte da individuare.

Sono profondamente convinto che non si potrà parlare con serenità di lotta all'evasione, se non si risolvono altri problemi. È inutile polemizzare sulla misura

delle pene pecuniarie, sui mesi di galera, sulle aggravanti, quando poi non abbiamo chi promuove questa azione con le verifiche, con gli accertamenti, con l'elaborazione dei dati.

Onorevoli colleghi, bisogna essere tutti convinti che la evasione fiscale, causa di gravissime tensioni sociali ma anche economiche, non la si combatte con le parole, con le polemiche, con le astrattezze, ma con fatti concreti. Il decreto, di cui noi della democrazia cristiana vogliamo oggi la conversione, è un fatto concreto; ma altri fatti concreti ci attendono, e noi della DC siamo pronti a fare la nostra parte. Ci auguriamo, dopo la conversione di questo decreto-legge, di trovare eguale determinazione, eguale impegno, eguale spirito di collaborazione da parte delle altre forze politiche (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, io credo che questa sera dovremmo molto volentieri congratularci con il ministro Formica. Essere riusciti in questa impresa, partire con un gran *battage* pubblicitario e far credere al paese che si sta per mettere in moto una macchina che finalmente metterà le manette agli evasori e concludere con una legge che non solo non metterà le manette agli evasori, ma darà un premio, sotto forma di condono o di amnistia, è un successo.

Il ministro Formica è riuscito non solo a portare in porto questo provvedimento, non solo è riuscito a nascondere dentro un decreto-legge una delega per la concessione dell'amnistia; ma, quel che è peggio, è riuscito ad ottenere l'astensione delle opposizioni, sia a destra che a sinistra. Io credo che Formica starà brindando alla sua bravura, e se lo merita; ha le nostre congratulazioni, bravo! È riuscito a gabbare l'intera Camera, compresi i «missini» e i comunisti, i quali hanno ancora bisogno di vedere alla prova

questo Governo. Napolitano ha detto: staremo vigili sulla breccia a vedere come questo Governo utilizzerà lo strumento. Compagno Napolitano, hai bisogno ancora di qualche prova per dare un giudizio su questo Governo? Apri *l'Unità* di questa mattina, e guarda le previsioni sulla «stangata» di 40 mila miliardi, che questo ministro, assieme agli altri, si appresta a dare alla classe operaia e ai lavoratori tutti, che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo, e per i quali non c'è né amnistia né condono, perché le tasse le hanno già pagate! Il bravo Formica si appresta a tirar fuori dalle tasche degli italiani 40 mila miliardi, e sono «stangate» che colpiscono i consumi primari! Perché Formica non ha predisposto ed attuato prima un programma di riammodernamento dell'amministrazione finanziaria per utilizzare le tasse non pagate in questi anni (si tratta di migliaia di miliardi che avrebbero potuto giovare all'enorme spesa pubblica), invece che operare oggi questa odiosa ed infame «stangata» che si ritorce sulle spalle di chi ha già pagato il suo conto con la giustizia fiscale?

Del resto, non c'è da meravigliarsi: in un paese che ha posto in libertà degli assassini confessi semplicemente perché collaborazionisti, non può destare meraviglia se si concede un'amnistia agli evasori; anzi, volevo proporre un emendamento perché si desse ai grandi evasori anche un diploma di benemerita. Sono stati capaci di non pagare le tasse per tanti anni ed ora, dopo la ammissione del loro reato, otterranno anche l'amnistia dal Presidente della Repubblica.

Non credo sia necessario attendere altri atti di questo Governo per giudicarlo: un governo che nella relazione che accompagna questo provvedimento afferma che l'amministrazione finanziaria è totalmente inefficiente, quella amministrazione finanziaria la cui riforma è ferma al Senato e non sappiamo ancora per quanto tempo e come mai.

Il ministro Formica oggi ha dovuto ammettere la totale inefficienza dell'amministrazione finanziaria. Lo ha scritto il ministro o qualche suo collaboratore che il no-

stro sistema di accertamento è praticamente ridicolo e tende alla efficacia zero. In queste condizioni, si dice, il problema è quello di avviare un superamento della pregiudiziale, creando un meccanismo che consenta all'amministrazione finanziaria di individuare le aree di evasione. Ma con quali strumenti, con quale volontà politica visto che il ministro nella sua relazione ha ammesso che solo per 60-65 mila denunce su 22 milioni è possibile compiere un accertamento? Questo accertamento non è affidato alla casualità della statistica, ma è eseguito con determinati criteri. Non abbiamo mai saputo dal ministro di quali criteri si tratti.

Siamo di fronte ad un ministro delle finanze che in occasione di un provvedimento di tale portata non pone sotto accusa, o quanto meno critica la sua amministrazione; quella amministrazione che ha visto compiere negli anni recenti i grandi reati dell'evasione, pubblica, soprattutto da parte di ristretti gruppi di persone legate, agli interessi, fra gli altri, dei petrolieri (uno dei piccoli fatti di cui si è parlato anche in quest'aula), o del contrabbando dell'IVA non pagata grazie a fatture false (2 mila miliardi accertati dalla Guardia di finanza in poche settimane a Milano: uno dei piccoli successi avuti da questo Corpo che è stato attraversato da enormi contraddizioni ed ha visto il suo vertice mandato in galera per connivenza e complicità con la delinquenza che opera nel campo della evasione tributaria e della frode fiscale). Ancora oggi non sappiamo che cosa l'amministrazione delle finanze abbia approntato per evitare che si ripetano in futuro simili episodi di collusione con la criminalità, da parte di chi dovrebbe avere responsabilità tutorie e di garanzia della applicazione della legge.

Quando si fanno dichiarazioni di fallimento come quelle che il ministro Formica ha fatto nella relazione a questo testo di legge, non c'è che da invitare il ministro ad andarsene. Ha fatto quello che poteva, lasci governare chi ha certamente diverse capacità e diversa volontà politica.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Nel provvedimento che ci accingiamo a votare non vedo alcun segno di rinnovamento. Non lo vedo perché altrimenti avremmo dovuto distinguere i due progetti oggi accorpati in un unico provvedimento. Avremmo dovuto dare il segnale di una volontà non punitiva astratta, ma finalmente ristabilizzatrice della legge, affermando: chi ha evaso paghi. Invece, nel momento in cui il Governo sembra alzare la voce e pretendere il pagamento, ecco che dice agli evasori che pagheranno domani, anzi non pagheranno perché oggi gli concediamo il condono, e così con una modesta mancia potranno riacquistare una verginità contributiva che non hanno mai avuta. L'aver messo le due cose nello stesso provvedimento mi pare la dimostrazione che non c'è nessuna volontà di rinnovamento; e il codicillo dell'amnistia è la beffa che conclude il quadro.

Quindi, noi radicali non abbiamo bisogno di aspettare al varco questo Governo per giudicarlo. Sappiamo quali sono le misure popolari, assurde ridicole, che sono state prese (la «stangata» di stamane non è che l'ultimo episodio di una serie di odiose misure predisposte) per colpire i cittadini. Infatti, l'aumento della benzina colpisce l'ultimo cittadino che deve ricorrere al mezzo privato per raggiungere il posto di lavoro e il più grosso contribuente teorico; allo stesso modo si colpisce indiscriminatamente con il taglio odioso effettuato sui trasporti, le pensioni, la sanità: tutti settori che verranno colpiti dalla mannaia del severo ministro Andreatta. Egli non ha mai fatto il severo quando si trattava di far marciare l'amministrazione finanziaria per reperire le migliaia di miliardi di IVA non pagata, perché in realtà anche il ministro Andreatta è un falso moralista, come il ministro Formica: usano la maschera del moralizzatore solo quando si presentano alla televisione per chiedere agli italiani l'aumento della bolletta, della benzina, dell'IVA, perché si deve far fronte ad un «buco» di 40 mila miliardi. Ma qual è l'ammontare dell'IVA non riscossa dall'amministrazione finanziaria, com-

plisce non soltanto la Guardia di finanza, ma anche i ministri delle finanze? A quanto ammonta il gettito dell'IVA che non è entrato perché non si è voluto che entrasse nelle casse dello Stato? A quante migliaia di miliardi ammontano le tasse che non si sono riscosse?

Questo Governo non ha bisogno di compiere altri atti per essere giudicato per questo noi riteniamo che questo provvedimento debba essere bocciato!

Concludendo, do atto al relatore di aver condotto nella Commissione un lavoro molto serio; mi dispiace però che abbia impegnato la sua credibilità nella difesa di un provvedimento che a mio avviso non ha onore né a questo Governo, né alla maggioranza parlamentare che consentirà al decreto-legge di essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, annuncio il voto favorevole del gruppo liberale al disegno di legge in materia tributaria, ma non sarei sincero se non dicessi che diamo questo voto senza molto compiacimento, senza molta soddisfazione.

Desidero ricordare che fin da quando si affacciò il problema, noi nelle sedi competenti muovemmo delle riserve di carattere tecnico che derivavano soprattutto dal modo eccessivamente affrettato con il quale una materia tanto delicata veniva affrontata. Mi riferisco soprattutto all'amnistia e al condono.

Noi liberali in via di principio siamo sempre contrari alle amnistie ed ai condoni quando questi atti di clemenza non sono dettati dalla necessità di una pacificazione sociale: la vera *ratio* di tali atti di clemenza sta, appunto, nella riconciliazione necessaria dopo guerre o conflitti interni. Infatti, amnistie e condono denunciano sempre una debolezza dello Stato, e provocano iniquità e ingiustizie tra situazioni sostanzialmente uguali. In materia finanziaria, soprattutto, incri-

nano quel rapporto di fiducia sul quale si deve strutturare il sistema tributario. L'amnistia e il condono sfiduciano il contribuente onesto, premiano il contribuente disonesto.

In sostanza, questo provvedimento, per quello che riguarda la parte dell'amnistia e del condono, ha tutti i difetti delle scorciatoie accidentate: si abbandona la via maestra (che sarebbe quella di snellire il contenzioso tributario e le procedure, di alimentare un rapporto più intenso di fiducia fra cittadini e fisco) e si prende questa scorciatoia.

Mi rendo conto che con il condono si potranno eliminare molti dei procedimenti in corso, non so se la cifra che mi è stata data sia esatta, ma mi dicono che si tratterebbe di un milione o di un milione e mezzo di ricorsi. È però anche da considerare che con l'applicazione del condono si aprirà — data la tecnica legislativa alquanto imperfetta di molte norme — un nuovo contenzioso che distrarrà poi gli uffici dal perseguire altri contribuenti.

Comunque, queste critiche sono superate dagli aspetti positivi del provvedimento; e sono questi che ci inducono al voto favorevole. Le ragioni del nostro «sì» sono tre.

La prima è che, attraverso il sistema dell'amnistia e del condono e delle dichiarazioni su cui questi atti di clemenza si basano, si allargherà in futuro la platea contributiva, emergeranno cioè nuovi debitori di imposta. E questo è un dato positivo, se sarà ben «coltivato» dagli uffici finanziari.

La seconda ragione sta nel fatto che questo provvedimento costituisce un momento della manovra economica e finanziaria che il Governo ha in corso. Una manovra assai difficile, sulla quale credo dovremo intervenire anche durante una stagione assai calda. Ma anche a questo proposito vorrei dire al Governo di non fare eccessivo affidamento sul *quantum* si potrà ricavare dal condono. Ho notato con soddisfazione che il ministro Formica, nella sua replica molto equilibrata, non ha indicato numeri, non ha fatto pre-

visioni o avanzato ipotesi di entrata. In ogni caso, il condono è un provvedimento *una tantum*, una sorta di sopravvenienza attiva, mentre le uscite dello Stato sono permanenti e anche crescenti.

Ma la ragione prevalente del nostro «sì», sta, onorevoli colleghi, nel fatto che questo provvedimento, nonostante le sue imperfezioni tecniche, denuncia la volontà politica di perseguire efficacemente l'evasione (un indirizzo questo che ci trova consenzienti) e crea uno strumento che, se ben adoperato, potrà essere molto utile per questo scopo.

Certo, il dibattito in quest'aula è stato abbastanza convulso, onorevole Presidente Scalfaro; e non poteva essere diversamente. Noi abbiamo criticato, in sede di Commissione affari costituzionali, l'adozione dello strumento della decretazione d'urgenza in questa materia. E quanto in quest'aula si è svolto è conseguenza della scelta di uno strumento legislativo non idoneo: non si può in pochi giorni risolvere affrettatamente problemi delicati, intricati, difficili. Già la materia tributaria è di per se stessa difficile: calarla poi nella veste della legislazione penale è ancora più difficile, perché vi sono differenziazioni fra la materia tributaria penale e quella penale in generale. Abbiamo visto che nel corso del dibattito si sono introdotti sia miglioramenti, sia peggioramenti; i primi, indubbiamente, quando si è abbandonata la via costituzionalmente scorretta dell'oblazione, che copriva surrettiziamente un'amnistia, privando il Parlamento ed il Capo dello Stato di attribuzioni di loro competenza. Indiscutibilmente è un miglioramento, e non da poco; ma nel contempo abbiamo creato un precedente sul quale dovremo meditare. È ammissibile una delegazione legislativa di amnistia, inserita in un disegno di legge di conversione? *Prima facie*, mi provoca molte riserve ...

PRESIDENTE. È pressoché paurosa!

ALDO BOZZI. Oggi voglio essere discreto, nel vocabolario.

Tra i peggioramenti, segnalo soprat-

tutto l'abolizione dell'articolo 5, che era una norma di garanzia, un dispositivo di saldatura tra il sistema che si abbandonava (pregiudiziale tributaria) e quello nuovo che si intende instaurare. Quell'articolo inseriva una forma di consulenza obbligatoria per il giudice, da parte dell'organismo tecnico: ma lo si è abolito e ci auguriamo che il Senato riveda questo punto ed anche altri.

Questo provvedimento, di chi è figlio? Non si sa più: nato dal Governo, ha perduto quel padre acquistandone altri, e di qui anche la confusione. Infine, confermando il nostro voto favorevole, inviterei il Governo ad usare con moderazione lo strumento della decretazione d'urgenza e conformemente al disposto della Costituzione; quanto all'esame dei disegni di legge si può e si deve seguire infatti l'altra via della procedura di urgenza aggravata, se così vogliamo dire, per quei disegni di legge, per i quali il Governo abbia fatto richiesta.

Sommessamente e doverosamente richiamerei anche l'attenzione del Capo dello Stato su un uso più attivo del suo potere in ordine alla emanazione di decreti-legge che *prima facie* appaiano esorbitanti dal dettato costituzionale (*Applausì*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Nello stretto limite di una dichiarazione di voto è difficile richiamare tutti gli argomenti che lo meriterebbero; procederò comunque dicendo innanzitutto che ho sentito dire che questo provvedimento rappresenta la dimostrazione che non si vuol perseguire l'evasione fiscale; che è stato annunziato un «libro bianco» al riguardo; che, se vi sarà persecuzione penale degli evasori, questo avverrà grazie a qualche gruppo o a qualcos'altro.

Queste affermazioni mi consentono di dire che il provvedimento consta di due parti: la prima concerne la definizione di una diversa regolamentazione penale del

reato fiscale e dell'illecito fiscale; la seconda prevede l'applicazione del condono e dell'amnistia. Entrambe le parti presentano caratteristiche che difficilmente si prestano ad un giudizio di esaltazione o di condanna. La materia è articolata, estremamente variegata e difficile da trattare e non si presta facilmente a giudizi dove il positivo stia tutto da una parte ed il negativo tutto dall'altra. Devo dire che secondo noi, tanto per la parte che riguarda la previsione penale, quanto per la parte che riguarda l'amnistia, il giudizio su questo provvedimento è positivo. Per quanto riguarda l'amnistia devo dire che è vero che il decreto-legge presenta delle anomalie, ma è pur vero che anomalie ben maggiori si riscontrano in precedenti provvedimenti di amnistia; questa non è quindi una motivazione sufficiente per esprimere sotto questo profilo un giudizio negativo. Per quanto concerne poi la parte che chiamerei di tipo penale, secondo me è molto importante — la sede non ci consente di entrare nei dettagli — considerare la sostanza del provvedimento. Si parla di «stangata», di manette agli evasori. Noi socialdemocratici rifiutiamo questo linguaggio, che è suggestivo ma che non rappresenta la realtà e che non esitiamo a definire poco serio. Non si tratta di stangare nessuno, si tratta di cercare una normativa di carattere processuale penale severa, giusta, rapida, che consenta di fare anche in questa sede giustizia, perché altrimenti non ci troveremo di fronte alla giustizia tributaria, bensì alla persecuzione tributaria.

La seconda osservazione che vorrei fare riguarda l'opinione di chi ritiene positiva la soppressione della previsione contenuta nell'articolo 5. Sempre per amore di giustizia ritengo — tratto questo argomento molto rapidamente in quanto lo ritengo utile ai fini della pratica penale che si instaurerà — utile il ripristino della previsione contenuta nell'articolo 5 e non perché questa possa costituire una remora alla giustizia resa attraverso il processo penale tributario. Tale processo riguarda una materia difficile, in buona parte ignota ai giudici e anche a parte

degli avvocati, per cui un supporto che fosse costituito da un filtro, sia pure informativo, rappresentato dal giudizio dell'ufficio per i reati tributari previsto dall'articolo 5, avrebbe rappresentato un aiuto perché si potesse fare in modo rapido e tecnicamente valido giustizia degna di questo nome e non, come ho detto prima, persecuzione. Sotto questo profilo è inutile che ci nascondiamo certe realtà che pure esistono. Col più grande rispetto, devozione e stima che ho per la magistratura — perché se così non fosse verrebbe meno parte di ciò in cui nella mia vita di cittadino ho creduto — devo dire che dobbiamo evitare che si possa profilare all'orizzonte la sinistra possibilità che, attraverso l'istituzione della repressione penale dei reati fiscali, avvenga, o per scarsa informazione o per settarietà, ciò che prima ho chiamato persecuzione giudiziaria. Con queste premesse e con l'auspicio di fatto che per l'amnistia basti l'applicazione d'ufficio senza la domanda, per lo meno per coloro i quali risultino agli uffici finanziari irreperibili, noi, dimostrando il senso del nostro apprezzamento al relatore, alla Commissione ed al ministro, dichiariamo di votare a favore del provvedimento oggi al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Catalano. Ne ha facoltà.

MARIO CATALANO. Signor Presidente, il gruppo del PDUP esprimerà su questo provvedimento un voto netto di opposizione. Noi non ignoriamo la durezza dello scontro, le resistenze tenaci e la volontà affossatrice esistente in questo Parlamento, presenti in forze nella democrazia cristiana, in collusione con la destra. Siamo anche preoccupati dei tentativi futuri, in sede di gestione della legge, diretti a vanificare quanto si è strappato in questa Assemblea. E varchi per vanificare questo provvedimento in sede di gestione ve ne sono e molti. Abbiamo ancora presenti le argomentazioni strumentali e fa-

risaiche formulate per sostenere questi varchi. È tipico il giudizio sul mio emendamento 11.1 al primo comma dell'articolo 11 a proposito dei pretori, incompetenti o poco equilibrati o poco esperti per potere giudicare gli evasori, ma competenti a giudicare in materia di diritto del lavoro o familiare.

Sappiamo anche come è stato possibile battere la maggioranza; quando a sinistra c'è volontà e c'è determinazione a battersi, la maggioranza è stata battuta e le forze più retrive sono state battute anch'esse.

Anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Lo abbiamo dato sull'articolo 5 e soprattutto per quanto riguarda la soppressione dell'oblazione e l'articolo relativo all'amnistia. Proprio questo ci fa riflettere: la stesura finale del testo relativo all'amnistia non ci ha convinto ed abbiamo votato contro. Ma è significativo che il Governo abbia dovuto fare marcia indietro; forse non tutti erano convinti, anche all'opposizione, che sarebbe stato possibile far marcia indietro al Governo. Forse si accettava l'equilibrio fragile e molto più arretrato proposto dal ministro Formica: caduta della pregiudiziale tribunale condono ed amnistia.

Noi abbiamo dato battaglia; l'ha data la sinistra unita e il Governo ha dovuto fare marcia indietro.

Ma che dire del condono, su cui forse ci si è arresi un po' troppo presto? E ci si è arresi complessivamente alla filosofia del documento proposto dal Governo in cui questa logica mezzadrile rischia di produrre ancora guasti e perpetuare una cultura ed un terreno ancora troppo fertile per l'evasione.

Ecco quindi, il primo motivo di insoddisfazione. Ci si sarebbe potuti battere meglio per ottenere di più su un piano di giustizia distributiva e di civiltà giuridica. Non credo che questo sia massimalismo. La coscienza maggioritaria del paese chiede giustizia.

Il secondo motivo di insoddisfazione riguarda il complesso della manovra di politica economica: come è possibile evitare il confronto tra quanto si ottiene dagli

evasori fiscali e quanto di più pesante, più certo, più immediato, più automatico o più vessatorio si ottiene con il mancato adeguamento della curva delle aliquote e con la stangata che il Governo si appresta a varare. Ecco i motivi fondamentali della nostra opposizione.

Non diciamo che è una legge idonea, ma sappiamo che è stato duro batterci in questa Camera: diciamo soltanto che l'equilibrio complessivo di questa legge contro l'evasione fiscale è fragile e la battaglia è stata, per certi aspetti, timida e, complessivamente, il quadro non va nella direzione di una battaglia seria e reale di riforma del nostro sistema tributario.

Inoltre vi è un altro motivo di ordine più generale e politico che verificheremo già nella prossima settimana e soprattutto alla ripresa feriale. Oggi una astensione o un voto timido di approvazione di questo provvedimento in materia di evasione fiscale, malgrado tutte le dichiarazioni, non costituisce una dimostrazione di debolezza rispetto alla tracotanza e all'arroganza della politica economica di questo Governo nei confronti dell'imposizione indiretta e soprattutto dei redditi da lavoro?

Ecco quindi il punto che ci preoccupa ed ecco quindi il senso di questo voto di opposizione. È un voto di opposizione rispetto ad una battaglia timida contro l'evasione fiscale, è un voto di opposizione soprattutto per ribadire i motivi di un'opposizione e di una battaglia dura contro le pesanti «stangate» che il Governo si appresta a dare alle classi lavoratrici, ai redditi da lavoro e alle masse popolari. (*Applausi dei deputati del gruppo del PDUP*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. La nostra è una valutazione complessa, perché è un sentimento complesso quello che nutriamo. Avevamo parlato nella discussione generale di questo provvedimento come di un «Giano bifronte», o peggio come di una

sorta di gigante guercio, che con un occhio guarda a sinistra (il titolo primo) e con l'altro guarda a destra; che da un lato guarda a sinistra, per il futuro, e dall'altro guarda a destra, per il passato.

In relazione a questa situazione avevamo espresso un giudizio di attesa, pur svolgendo delle critiche molto puntuali. Ora si tratta semplicemente di fare una sorta di consuntivo e di sciogliere questa riserva.

Alcuni miglioramenti li possiamo annotare, come l'abolizione espressa della pregiudiziale amministrativa nel processo penale tributario, l'abolizione del cosiddetto filtro, che vincolava la magistratura ad un parere obbligatorio, anche se non vincolante, dell'amministrazione (a mio avviso un vero mostro costituzionale), la trasformazione dell'oblazione in una più corretta figura di amnistia e non subordinata alla corresponsione di un prezzo: il prezzo della libertà.

Per quel che riguarda più direttamente il gruppo dei deputati della sinistra indipendente, annovererei anche alcune realizzazioni che hanno un carattere tecnico, che però a nostro avviso hanno anche politico, quali la legittimazione attribuita ad ottenere il condono, e quindi l'amnistia, a chiunque sia interessato, anche se non si tratti personalmente del contribuente, la legittimazione attribuita ai rappresentanti nelle procedure concorsuali che possono avere particolare interesse a fare ricorso a questa soluzione.

Debbo dire, per altro, che il carattere diseducativo e disincentivante del condono e dell'amnistia vanificano largamente l'aspetto positivo, derivante dall'instaurazione — per lo meno prefissata — di un più rigoroso processo penale tributario. Tanto più diseducativi, tanto più disincentivanti questo condono e questa amnistia, in quanto incentrati sul principio che chi più ha peccato, più ha evaso, più è premiato. Quindi una diseducazione, un disincentivo alla correttezza tributaria assai accentuati.

C'è inoltre il fatto che il ripetersi di condoni e di amnistie tributarie, e per giunta

realizzati in questo modo, aggrava naturalmente la lentezza del contenzioso con il moltiplicarsi dei giudizi tributari, con la conseguente creazione di una giungla dinanzi alle apposite commissioni.

È inutile dire che poi molto del successo di questa riforma dipenderà dall'ammodernamento dell'amministrazione finanziaria. Devo dire che un ulteriore motivo di scoraggiamento — come se non ne avessi avuti abbastanza — è derivato da quel giudizio di impotenza espresso dal ministro delle finanze a garantire che, nei sei mesi, si sarebbero potute ottenere il rilascio delle certificazioni relative alle denunce presentate.

Certo questa non è la premessa di una amministrazione finanziaria moderna ed efficiente, che sarebbe l'unica a poter garantire dei risultati sostanziali in campo tributario.

A conclusione e come valutazione globale direi: *in hilaritate tristis*, o forse, *in tristitia hilaris*, per significare questo sentimento così complesso e contraddittorio. La conclusione, per chi, come il gruppo dei deputati della sinistra indipendente, sviluppa questa valutazione e manifesta questo sentimento, non può essere che quella di preannunciare un atteggiamento di astensione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Seppia. Ne ha facoltà.

MAURO SEPPIA. Signor Presidente, cercherò di esaudire le preghiere insistenti che mi rivolgono i colleghi e, nell'annunciare il voto positivo del gruppo parlamentare socialista al provvedimento in esame, vorrei dire che abbiamo constatato in queste ore e in questi giorni quanto sia difficile passare dalle parole ai fatti, quanto in una materia così complessa, che incide su interessi ben determinati, sia difficile passare da generiche affermazioni di lotta contro l'evasione fiscale a provvedimenti che incidano per ridurla.

L'abbiamo sperimentato con un lavoro non facile, in un *iter* complesso, certa-

mente travagliato, che tuttavia ci ha consentito di condurre in porto un provvedimento che definisco importante e che ci fa compiere un passo avanti in quella lotta all'evasione fiscale che rappresenta, e non può non rappresentare, per ogni partito politico che intenda costruire una società più giusta e più civile nel nostro paese, un obiettivo fondamentale.

È un passo avanti perché, con la caduta della pregiudiziale tributaria, si passa da un sistema di pene severe ma virtuali ad un sistema che può trovare applicazione concreta. Noi concepiamo questo nuovo sistema sanzionatorio come elemento non repressivo ma preventivo nei confronti dei comportamenti del contribuente.

E voglio qui fare una considerazione. Intorno a questo provvedimento si è diffuso notevole allarmismo e terrorismo rispetto ad una affermazione che fu fatta a suo tempo — quella delle «mante agli evasori» — che aveva soltanto una funzione che si può definire propeudeutica, nei confronti dei contribuenti, e che si è trasformata da proposizione positiva e stimolativa nei confronti dei cittadini, in una affermazione terroristica. Sembrava che tutti dovessero andare in galera...

Ed è stato questo il clima che ha creato incertezza e preoccupazioni in molti settori politici: ne abbiamo avuto una testimonianza questa mattina quando, dietro queste preoccupazioni, dietro spinte di interessi particolari, ad un certo punto si sono confusi i ruoli, e si è creduto, da parte di alcuni settori politici, di far confluire i voti con la minoranza, con l'obiettivo di far cadere il provvedimento stesso. Voglio dire con molta franchezza che questa preoccupazione di non varare un provvedimento repressivo, che *tout court* facilitasse la carcerazione dei contribuenti, è stato un obiettivo che abbiamo perseguito con molta determinazione in Commissione. Abbiamo cercato di distinguere le fattispecie costituenti contravvenzioni, da reati che rappresentano una frode fiscale vera e propria; ed abbiamo tentato di saldare il vecchio sistema sanzionatorio con il nuovo, mediante l'amni-

stia: abbiamo, cioè, offerto a tutti i cittadini una sanatoria, perché si affrettassero a determinare le loro pendenze per affrontare la nuova situazione.

Il provvedimento è, dunque, importante. Esso è il risultato di un atto di coraggio del Governo e del ministro, che ha accelerato i tempi della discussione. Sappiamo però tutti che perché un sistema di lotta all'evasione fiscale funzioni non basta la sanzione: bisogna ridurre la probabilità che i contribuenti possano non essere «accertati» dall'amministrazione. Dobbiamo per altro avere anche coscienza che l'accertamento, in un sistema tributario che vuole essere sempre più di massa, che vuole allargare la base imponibile, non è perseguibile soltanto in un modo: sono necessari una serie di altri provvedimenti che debbono servire allo scopo. Sono stati enunciati in questi giorni dal ministro ed io voglio solo ricordarli: l'utilizzo e la corretta gestione di una normativa meno rigida sul segreto bancario, la riforma della pubblica amministrazione (in modo particolare dell'amministrazione finanziaria), i registratori di cassa, la riforma del contenzioso tributario. Sono tutti passi importanti per ridurre l'area di evasione fiscale.

Voglio terminare dicendo che abbiamo apprezzato il giudizio e l'atteggiamento annunciato dall'onorevole Napolitano, relativo al gruppo comunista. Desidero tuttavia sottolineare che l'astensione non deriva solo dall'azione della minoranza e dalle modifiche apportate, ma è — e deve essere riconosciuto — conseguenza anche dell'opera di una maggioranza che, pur in mille difficoltà e contraddizioni, è riuscita a presentare un provvedimento che ha ottenuto un atteggiamento di astensione. Credo che sia un fatto che non possa non essere riconosciuto; così come non va disconosciuto il ruolo positivo svolto dal gruppo del PSI e dal ministro Formica. Termino, riconfermando il nostro voto positivo e sottolineando l'importanza, per la modifica della struttura civile del nostro paese, del provvedimento che stiamo per votare (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Prendo la parola essenzialmente per ringraziare chi ha contribuito all'approvazione di questo provvedimento, effettivamente importante, che da tre legislature attendeva di essere approvato dal Parlamento, e che oggi finalmente arriva a conclusione. Innanzitutto il relatore, presidente della Commissione finanze e tesoro, per la sua pazienza e intelligenza sottile, ed anche per la sua capacità di approfondire i problemi e sdrammatizzare le situazioni. Ringrazio il ministro, naturalmente, per la sua fermezza ed intelligenza sulle cose essenziali. Ringrazio gli amici che hanno contribuito alla approvazione del provvedimento: l'onorevole Garzia anzitutto, la cui lealtà e capacità politica abbiamo apprezzato; gli avversari di questa legge, tra i primi; l'amico Usellini, con tutta cordialità; gli amici dell'opposizione che hanno anch'essi contribuito, in qualche modo, a sostenere lo sforzo per approvare questa legge che, sia detto all'onorevole Napolitano, dipende dalla volontà della maggioranza e non da quella dell'opposizione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, la Presidenza ritiene di dover dire una parola di ringraziamento in primo luogo al relatore, per l'impegno profuso nella discussione di questo provvedimento, ed a tutti i colleghi per la fatica cui sono stati sottoposti nel corso di questa seduta. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

tronico, sul disegno di legge n. 3551, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari». (3551):

Presenti	382
Votanti	228
Astenuti	154
Maggioranza	115
Voti favorevoli	195
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alessi Alberto Rosario
 Aliverti Gianfranco
 Allocca Raffaele
 Altissimo Renato
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Anselmi Tina
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe

Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belluscio Costantino
 Bernardi Guido
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Bogi Giorgio
 Bonalumi Gilberto
 Bonferroni Franco
 Bonino Emma
 Borgoglio Felice
 Bortolani Franco
 Bosco Manfredi
 Botta Giuseppe
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bubbico Mauro

Cabras Paolo
 Caccia Paolo Pietro
 Caiati Italo Giulio
 Calderisi Giuseppe
 Caldoro Antonio
 Cappelli Lorenzo
 Caravita Giovanni
 Carelli Rodolfo
 Carpino Antonio
 Carta Gianuario
 Casalnuovo Mario Bruzio
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Catalano Mario
 Cattanei Francesco
 Cavaliere Stefano
 Ceni Giuseppe
 Chirico Carlo
 Ciannamea Leonardo
 Cicchitto Fabrizio
 Cicciomessere Roberto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Citaristi Severino
Citterio Ezio
Colucci Francesco
Confalonieri Roberto
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corleone Francesco
Corti Bruno
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
De Cataldo Francesco Antonio
Degan Costante
De Poi Alfredo
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Evangelisti Franco

Faccio Adele
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gitti Tarcisio
Gottardo Natale
Grippo Ugo
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Lettieri Nicola
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Manca Enrico
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Mannino Calogero
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marzotto Caotorta Antonio
Massari Renato
Mastella Clemente
Mazzarrino Antonio Mario
Mellini Mauro
Meneghetti Giocchino Giovanni
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Mondino Giorgio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito

Olcese Vittorio
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccoli Maria Santa

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Roccella Francesco
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Seppia Mauro
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Trotta Nicola

Urso Giacinto

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese

Baghino Francesco Giulio
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Barbarossa Voza Maria I.
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Brini Federico
Buttazzoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamaria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
De Simone Domenico
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano

Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico

Ianni Guido
Ichino Pietro

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lo Porto Guido

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Miceli Vito
Molineri Rosalba
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica

Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pasquini Alessio
Pavolini Luca
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo
Ramella Carlo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Rauti Giuseppe
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Romano Riccardo
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni

Salvato Ersilia
Sanguineti Edoardo
Sarri Trabujo Milena
Satanassi Angelo
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spaventa Luigi

Tagliabue Gianfranco
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tebbi Aloardi Ivanne
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Bandiera Pasquale
Campagnoli Mario
Colombo Emilio
Costa Raffaele
Dell'Andro Renato
Lobianco Arcangelo
Malvestio Piergiovanni
Martini Maria Eletta
Palleschi Roberto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scotti Vincenzo

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 2 agosto 1982, alle 17.

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Interpellanze e interrogazione.*

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 1354 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975 (*Approvato dal Senato*) (3430).

— *Relatore:* Bonalumi.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979 (3418).

— *Relatore:* Lattanzio.

(*Articolo 79, sesto comma, del regolamento*).

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981 (3215).

— *Relatore:* Sedati.

(*Articolo 79, sesto comma, del regolamento*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Ratifica ed esecuzione di sette protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, il 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunità (3359).

— *Relatore*: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

S. 1800 — Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patri-

monio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (3527).

(Approvato dal Senato).

— *Relatore*: Lattanzio.

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,30.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MORA, PELLIZZARI E MENEGHETTI.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali misure intenda adottare per ovviare alla grave situazione nella quale si trovano gli allevatori zootecnici italiani danneggiati anche dall'atteggiamento della Francia dove gli allevatori di bovini da ingrasso fruirebbero di contratti a prezzi prefissati dal Governo, e di altre provvidenze pubbliche con violazione delle regole comunitarie. Con riferimento poi alla crisi che ha colpito il comparto avicolo, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro condivide l'opinione secondo cui ad aggravare la crisi ha contribuito l'atteggiamento di alcuni paesi europei, in particolare l'Inghilterra e la Francia. L'Inghilterra avrebbe attuato il blocco dell'importazione di uova adducendo ragioni sanitarie sulle quali la Comunità europea starebbe indagando.

Per quanto riguarda la Francia, si chiede infine di conoscere se sia vero che questo paese ha dirottato verso l'Italia polli e uova in precedenza acquistati dall'Inghilterra, dall'Iran e dall'Iraq, a prezzi chiaramente sotto costo in forza di premi ed integrazioni di prezzo concessi con fondi nazionali, attuando così una politica di concorrenza sleale soprattutto verso le piccole e medie imprese di allevamento del nostro paese. (5-03370)

PORTATADINO, QUARENGHI E PISONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quanto è noto al Governo circa i fatti, segnalati dai residenti ugandesi in Francia, riportati dalla stampa internazio-

nale, che sarebbero accaduti nel villaggio di Mpigi, presso Kampala in Uganda;

se sia vero che venti cittadini ugandesi siano stati uccisi e decapitati, come ultimo anello di una catena di violenze e di intimidazioni che hanno costretto centinaia di migliaia di persone alla fuga nelle foreste ed all'esilio nei paesi confinanti;

se il Governo italiano abbia mai espresso a quello ugandese la propria preoccupazione per le ricorrenti notizie di simili fatti;

se siano stati disposti soccorsi umanitari, da parte del Governo italiano e delle organizzazioni internazionali, per i profughi ugandesi. (5-03371)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali ulteriori ostacoli si frappongano al completamento delle opere di allacciamento con la viabilità ordinaria della « bretella » autostradale Viareggio-Lucca, opere la cui realizzazione è stata interrotta senza nessuna spiegazione plausibile nel 1975 e che interessano sostanzialmente la attivazione su detta bretella della stazione di Massarosa.

Si tratta di un impegno formalmente assunto dalla S.A.L.T. S.p.A. (Società Autostrada Ligure Toscana) con l'Amministrazione comunale in sede di trattativa per la approvazione del tracciato previsto e realizzato su viadotti e gallerie lungo la intera fascia collinare delle frazioni di Quiesa, Bozzano, Massarosa, Piano del Quercione, Stiava e sul territorio pedecollinare delle frazioni di Piano di Conca e Piano di Mommio con notevole disturbo sia dell'assetto paesaggistico che idrogeologico.

Al momento attuale risultano eseguite le seguenti opere a carattere principale:

viadotto di svincolo Massarosa-Lucca (Firenze);

viadotto di svincolo Viareggio-Massarosa;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

impronta della pista Massarosa-Viareggio (Genova-Livorno);

fabbricato di stazione;

impronta piste dell'autotrazione;

impronta dell'allacciamento della viabilità ordinaria;

per una spesa, valutata al 1975, di lire 2.450.000.000, per le sole opere, a cui va aggiunta la spesa non indifferente già interamente sostenuta dalla società S.A.L.T. per l'acquisizione delle aree necessarie all'intero intervento.

L'interrogante fa presente che le opere di cui sopra potrebbero essere com-

pletate con un impegno relativamente modesto (se posto in relazione con le recenti decisioni adottate dai due rami del Parlamento in tema di grande viabilità), che le strutture già realizzate con il passare degli anni subiscono un progressivo deterioramento, che grande è l'amarezza negli amministratori e nelle popolazioni locali per questa situazione ingiusta ed incomprensibile ed - infine - che il richiesto allacciamento servirebbe non poco a « rivitalizzare » sotto il profilo economico e turistico-culturale (monumenti storici, Pievi romaniche, lago di Massaciucoli) una zona troppo spesso trascurata dai pubblici poteri. (5-03372)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SARTI, GATTI, GRASSUCCI E SATANASSI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso:

a) che il Ministero della sanità con circolare n. 36 del 1° giugno 1982 ha escluso la liceità dell'uso dell'espressione « fresco » riferita al latte pastorizzato;

b) che tale circolare fonda le sue conclusioni su esigui e labili argomenti, ignorando le ampie e note motivazioni di ordine giuridico (suffragate da una costante giurisprudenza), tecnico e sociale che dimostrano come a buon diritto ed utilmente il latte pastorizzato possa essere definito « fresco »;

c) che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 (con il quale, per l'adeguamento del nostro paese a direttive della CEE, sono state introdotte disposizioni per l'etichettatura dei prodotti alimentari) non reca, secondo una attenta e corretta interpretazione, alcuna norma atta ad inficiare la dimostrata tesi circa la legittimità dell'uso dell'aggettivazione in parola;

d) che la circolare n. 36 è in palese contrasto con quanto lo stesso Ministero della sanità aveva affermato con lettera del 17 aprile 1981 diretta alla Federazione italiana delle centrali del latte municipalizzate;

e) che negli altri paesi della CEE di alta tradizione e civiltà alimentare (Gran Bretagna, Germania Federale, Francia) il latte pastorizzato è appellato « fresco »;

f) che il divieto dell'uso di tale aggettivo ha il solo effetto di non consentire ai consumatori una chiara distinzione tra il latte pastorizzato o a breve conservazione e quello sterilizzato o a lunga conservazione;

g) che il più diffuso consumo del latte pastorizzato rientra negli interessi,

oltre che dei consumatori, anche delle categorie agricole, la cui produzione lattiera è prevalentemente utilizzata per produrre tale tipo di latte -

se non ritenga necessaria ed opportuna l'urgente revoca della citata circolare n. 36 del 1° giugno 1982. (4-15809)

FRASNELLI, RIZ, BENEDIKTER E EBNER. — *Al Governo.* — Per sapere -

considerando che il crescente inquinamento atmosferico da:

a) composti di zolfo (in particolar modo da anidride solforosa), nonché da ossidi di azoto, acido cloridrico, monossido di carbonio e ozono;

b) da particelle in sospensione (ad esempio metalli pesanti quali piombo, cadmio, ecc. ed amianto),

rappresenta una delle più gravi minacce alla salute e all'incolumità dell'uomo e del suo ambiente naturale;

considerando altresì che l'arricchimento di dette sostanze nell'atmosfera:

continua a far aumentare le malattie cardiache, bronchiali e circolatorie;

è all'origine dell'ormai noto e sempre più pressante fenomeno delle « piogge acide » che in varie zone dell'Europa ha provocato danni irreparabili alle foreste provocando con la perdita totale del fogliame la morte di una fascia importante del manto vegetale; dette « piogge acide » inoltre dissolvono nel terreno metalli pesanti e loro composti per se stessi inattivi e quindi innocui, ma che, allorché dissolti, diventano velenosi per la catena biologica, in quanto assorbiti dalle piante;

considerando inoltre che il Consiglio della CEE già nel lontano 1975 (24 giugno) decise di instaurare una procedura comune per lo scambio di informazioni in materia di dati sull'inquinamento atmosferico da composti di zolfo e di particelle in sospensione;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

considerando infine che il Parlamento europeo in data 23 aprile 1982 ha approvato una risoluzione intesa fra l'altro ad integrare quanto indicato al comma precedente con altre sostanze e composti pericolosi -:

se e dove sia stata installata la rete di misurazione dell'inquinamento atmosferico per adempiere alla decisione del Consiglio europeo del 1975;

in caso affermativo, quali siano state le esperienze acquisite in merito allo stato di inquinamento atmosferico da composti di zolfo e di particelle in sospensione in Italia;

quali provvedimenti il Governo italiano intenda prendere per estendere il controllo alle sostanze indicate nella risoluzione del Parlamento europeo;

qual è l'apporto italiano in sede comunitaria affinché al più presto possibile si possa arrivare all'approvazione di una direttiva comunitaria che finalmente potrà ridurre in misura rilevante l'inquinamento atmosferico dalle sostanze indicate nella risoluzione. (4-15810)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se non avverta la necessità di un maggiore controllo sull'attività contrattuale dell'amministrazione che, se talora desta perplessità di varia natura nel politico, spesso pare censurabile anche dal punto di vista del grammatico. Il contratto in corso con l'Intermarine, ad esempio, non solo sconcerata per l'imprevidenza di chi, sottoscrivendolo, affidò la costruzione dei cacciamine ad una ditta che, a quel tempo, non disponeva ancora delle strutture necessarie per l'esecuzione della commessa, il varo e la consegna delle navi - senza neppure prevedere alcuna garanzia circa l'apertura del ponte della Colombiera - ma lascia esterrefatti per il singolarissimo uso (e, per meglio dire: abuso) dell'iniziale maiuscola in nomi comuni non in inizio di periodo. Uso che non viene limitato - come buon senso e grammatiche concordemente suggerirebbe-

ro - a quei termini che, nel particolare contesto, assumono il valore di nomi propri (come, ad esempio, « Stato ») od a quei nomi che indicano personalità degne di particolare rispetto, come « Ministro » e, con una leggera forzatura, « Ammiraglio » o « Consigliere di Stato », ma risulta qui dilatato a dismisura ed abbraccia pure « Direttori Generali », « Ufficiali » d'ogni genere e grado, senza risparmiare l'« Amministratore Delegato » o il più umile « Membro » di una qualsiasi commissione.

Il contratto di fornitura, promosso sul campo « Contratto » e coscienziosamente trascritto con l'iniziale maiuscola per tutte le 64 pagine dell'atto, riverbera - grammaticale re Mida - la redenta nobiltà su tutto ciò che, in qualche misura, venga attratto nella sua orbita: modesti disegni e specifiche contrattuali, non acreditabili di particolari segni di distinzione, divengono, così, rispettabilissimi « Disegni Contrattuali » e non meno onorevoli « Specifiche ». Né l'infaticabile elargitore di onorificenze grammaticali si ritrae di fronte al rischio di improbabili: « Verbale di Accettazione », « Controllo di Qualità », « Commissione di Collaudo », « Apparato di Propulsione », « Bilancio Elettrico », « Revisione di Prezzo ». Senza batter ciglio riverisce la « Ditta », il « Cantiere », le « Unità », l'« Appalto », la « Commessa », le « Navi » non esitando neppure ad avventurarsi in un problematico « approntamento alle prove di ciascuna delle Quattro Navi » che - si poteva dubitarne? - risolve *more solito* innalzando alla dignità della maiuscola, con le navi, anche il « Quattro », occasionale compagno e perciò partecipe dell'alto onore. Sprezzante del ridicolo, nonché delle regole grammaticali, lo scatenato dispensatore di maiuscole - che non si stenta ad immaginare pronò, in segno di profondo rispetto, dinanzi al « Contratto » - riesce a scovare insospettabili tracce di nobiltà persino in un poco promettente listino settimanale dei prezzi, che difatti diviene il signor « Listino »; così una grigia tabella viene *ipso facto* promossa sul campo, o meglio sul foglio, madama « Tabella ».

La maiuscola reverenziale non risparmia neppure prosaiche condizioni generali di appalto, incredibilmente riproposte come « Condizioni Generali di Appalto ». Qui, evidentemente, all'ineffabile scrittore è mancato il cuore di avvilito, con l'uso dell'iniziale minuscola, un aggettivo che in qualche modo ricorda il massimo grado della gerarchia militare: diviso tra ortografia e disciplina, non ha avuto esitazioni ed ha, rispettosamente, inventato un impensabile « Generali », meritevole di ben più ampia risonanza. Nulla sfugge, del resto, all'instancabile elargitore di nobiltà grafica, che, senza indugio, trasforma il legale rappresentante dell'Intermarine nel signor « Legale Rappresentante » (nome: Legale; cognome: Rappresentante, si suppone) parente stretto del signor « Espovente Contrattuale », più avanti incontrato.

Soltanto sullo « Stato » il pervicace massacratore di regole ortografiche mostra qualche titubanza, lasciandosi sfuggire un « sicurezza di Stato » grammaticalmente correttissimo ed appena mitigato dal più coerente « Segreto di Stato ». Il che conforterebbe il sospetto che per l'amministrazione (anzi, l'« Amministrazione ») la segretezza costituisca un valore più rispettabile della stessa sicurezza dello Stato!

Sorprendentemente l'autore di un ineffabile « Materiali metallici non Ferrosi », dopo aver scialacquato di maiuscole per oltre 60 pagine, torna ad un corretto uso della maiuscola solo per scrivere « operai », « legge » e « mano d'opera », termini probabilmente troppo vili per accendere la fantasia del Vate che, peraltro, nell'occasione non trascura di esibirsi (senza rete e senza rullo di tamburi!) in un impagabile « operai del Ramo Industria - Classe Materie Plastiche », frase nella quale tutto, tranne il nome « operai », è scritto con la tradizionale « maiuscola reverenziale »! *Lapsus* freudiano, rivelatore di certo razzismo sociale o semplice ignoranza?

Per conoscere se, tenuto conto di tutto ciò, il Ministro non ritenga di prendere provvedimenti per por fine a questi ridicoli abusi del linguaggio burocratico, nella convinzione che la maiuscola reverenziale, come altri orpelli, tuttora in uso, sia-

no ciarpame d'altri tempi, indegno dell'organizzazione difensiva di uno Stato moderno.

Per conoscere se non ravvisi, almeno, l'opportunità di istituire corsi di ortografia ad uso di quei funzionari dell'amministrazione che compiono errori di grammatica. (4-15811)

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile e al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere, in relazione alla preoccupante sottoutilizzazione del CAMEN di San Pietro a Grado (Livorno) e al fine di rialzare il tono generale del Centro, se non si ritiene opportuno promuovere una serie di iniziative volte alla valorizzazione delle strutture agendo sia all'interno dell'attuale organizzazione sia mediante nuovi rapporti con l'esterno.

Per quanto riguarda l'azione precipuamente interna, facendo anche seguito ad una precedente interrogazione, sembra che potrebbero essere prese in considerazione le seguenti componenti:

1) utilizzare l'RTS 1 per le possibilità uniche che offre in Italia fra cui la disponibilità di neutroni freddi e la possibilità di effettuare irraggiamenti « n » e « gamma ». Ciò tenendo presente che in altri paesi la ricerca con fasci di neutroni sta ricevendo un notevole impulso. A questo fine potrebbe essere utile un contributo finanziario e scientifico del CNEN ed iniziative di enti civili volte a migliorare l'RST 1 e a dare impulso a programmi e attività di ricerca con i reattori;

2) utilizzare le seguenti attrezzature del CAMEN soprattutto in due settori:

a) il settore della ricerca e servizi sui materiali nel quale il Centro possiede non trascurabili attrezzature con neutroni;

b) il settore della radio-biologia con particolare riguardo alla terapia dei radiolesi.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

Inoltre anche nel quadro delle attività della protezione civile potrebbe essere utile pensare allo sviluppo della protezione fisica degli impianti nucleari.

Per quanto riguarda le possibilità di sviluppo attraverso interscambio con enti esterni pare potrebbe esservi quella di realizzare sorgenti intense e impulsate di neutroni (IPNS) sia termici che veloci, utilizzando acceleratori di particelle (essenzialmente protoni). Va tenuto presente anche l'interesse scientifico dei fasci di neutroni termici (fisica allo stato solido, fluidi e solidi amorfi, studi di strutture, *radiation damage*, strutture molecolari, chimica, biologia ecc.) si somma per questo tipo di strutture all'interesse verso fasci di neutroni veloci per lo studio di sistemi difensivi contro gli ordigni a fusione nucleare (bomba a neutroni).

Una simile iniziativa portata avanti al CAMEN, potendo utilizzare strutture generali ampie ed efficienti già esistenti e in grado di sostenere attività « calde », comporterebbe non trascurabili risparmi.

Naturalmente per quanto concerne la possibilità di una attività mista tra organizzazione militare e organizzazioni civili occorrerebbe una approfondita revisione giuridico-amministrativa del Centro.

Per conoscere, in relazione a quanto sopra, se i Ministri non intendano, attraverso un gruppo di studio congiunto, pervenire a decisioni in tempi brevi che risolvano gli annosi problemi del CAMEN. (4-15812)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — anche in relazione alla risposta ad una precedente interrogazione dello stesso interrogante relativa ai sommergibili tipo *Sauro*, in cui si afferma che « lo stato di sviluppo dei siluri A/184 ha raggiunto un livello tale da giustificare l'avviamento della produzione in serie » — se ciò significa che i siluri A/184 (oggetto di precedenti interrogazioni) non erano disponibili (tenendo anche presente che l'impiego dei siluri a scopo dimostrativo era stato attuato in prove con alcuni paesi, tra cui vari « non allineati »).

Per conoscere in proposito se il sommergibile *Da Vinci*, nel corso della sua azione nei confronti del sommergibile sconosciuto nel golfo di Taranto, fosse in grado di impiegare i siluri e se addirittura ne disponesse; se in tal caso non sarebbe stato più opportuno, anche per questa ragione, evitare l'azione perché nel malaugurato caso di una reazione avversaria non avrebbe avuto modo di difendersi. (4-15813)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, anche in relazione ad una precedente interrogazione sull'argomento relativa ai movimenti dei sottufficiali in servizio presso il comando NATO di Bagnoli, perché sussistono differenze di trattamento tra sottufficiali ed ufficiali. Ad esempio gli ufficiali in avvicendamento nel corrente anno già dal mese di giugno ultimo scorso sono stati informati che, data la impossibilità di provvedere al loro avvicendamento, devono considerarsi riconfermati nell'incarico e che il loro avvicendamento era stato procrastinato al settembre 1983, al termine del quale potevano considerarsi assegnati presso taluna o tal'altra sede di servizio (dopo che le stesse sedi erano state in precedenza concordate con gli interessati).

Per conoscere in particolare:

a) perché i sottufficiali non vengono tempestivamente avvertiti della accettazione delle loro richieste (una richiesta non espressamente respinta dovrebbe considerarsi accettata);

b) quali sono stati i motivi concreti che hanno determinato il trattenimento di alcuni sottufficiali pur avendone tutti fatto regolare richiesta;

c) quali valutazioni sono state fatte nei riguardi del personale che doveva essere sostituito, particolarmente tenendo conto della sistemazione logistica delle famiglie;

d) se sono state prese in esame le situazioni del personale;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

e) se è stata effettuata una regolare pianificazione e se il personale è stato informato per tempo sulla nuova sede di destinazione e sul tempo di attuazione.
(4-15814)

AMICI, DE GREGORIO E ANTONELLIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali provvedimenti intende prendere per affrontare e risolvere la delicata situazione della Pretura di Anagni (Frosinone) che per carenza di personale e particolarmente per la mancanza del cancelliere titolare causa difficoltà e disagi alla popolazione e gravi ritardi per la definizione di procedimenti civili e penali;

se è informato che malgrado l'intenso lavoro del magistrato titolare della pretura diverse migliaia di processi sono bloccati perché privi della necessaria istruttoria;

se è a conoscenza che i legali del foro anagnino si astengono dal partecipare alle udienze da oltre un mese e a tempo indeterminato;

se non ritiene di dover intervenire con urgenza ed assumere tutte le decisioni necessarie a risolvere il grave problema dell'organico della pretura di Anagni.
(4-15815)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se risponde a verità che il comune di Brindisi ha deliberato l'abbattimento di alcune case dell'antico quartiere di San Pietro degli Schiavoni. Tale delibera sarebbe stata emanata senza che fosse ancora predisposto il piano generale di recupero della zona, in una logica del tutto opposta a quella della possibile rivalutazione del centro storico e senza aver tenuto conto della situazione abitativa particolarmente critica della città.

Per sapere altresì, se quanto sopra esposto risponde a verità, in base a quali criteri sono stati individuati gli edifici da abbattere.

Per sapere se risponde a verità la notizia secondo cui le demolizioni sarebbero state decise per creare un parcheggio per autovetture nei pressi del nuovo teatro Verdi.

Per conoscere, infine, quali iniziative sono state adottate al fine di assicurare l'assegnazione, in tempi brevi, di una nuova abitazione ai cittadini interessati dal provvedimento di demolizione.
(4-15816)

CARTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità che ai cinque uomini del NOCS - sottoposti a misura restrittiva della libertà personale per decisione del giudice istruttore di Padova - è da 35 giorni interdetto qualsiasi contatto con i loro familiari e se gli risulti che anche questo trattamento riservato a funzionari, ufficiali e sottufficiali della polizia di Stato sia imposto da esigenze processuali.

La notizia, riportata dalla stampa, è destinata ad accrescere lo stato di disagio non solo nelle forze dell'ordine, per un comportamento - dopo la tanto discussa iniziativa, non imposta né dal pericolo dell'inquinamento delle prove, né dalla fuga degli imputati - oggettivamente persecutorio.
(4-15817)

RALLO. — *Al Governo.* — Per sapere:

se è a conoscenza della violenta grandinata e della tromba d'aria che per due ore hanno colpito le contrade di Mazzaronello, Fontanazza, Biviere, Sperlinga e Trapetazzo, dei comuni di Chiaramonte Gulfi e Comiso, in provincia di Ragusa, devastando migliaia di ettari di raccolto e compromettendo la produzione per almeno due anni;

quali urgenti e concreti provvedimenti intende adottare, anche concordati con la regione Sicilia, perché non sia reso vano il sacrificio dei lavoratori della ter-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

ra in quelle contrade, che con notevole dispendio di risorse fisiche e finanziarie avevano trasformato quelle terre da seminativi a colture intensive. (4-15818)

BARBAROSSA VOZA, DI CORATO, MASIELLO E SICOLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali siano le ragioni dell'inspiegabile e grave ritardo che il Ministro stesso oppone ad un atto dovuto quale il diniego di riconoscimento dell'Ospedale Oncologico di Bari quale istituto di ricerca, visto che parere negativo a tale riconoscimento è stato espresso da importanti organi quali il consiglio dei sanitari nel 1980, il consiglio comunale di Bari e la Giunta della regione Puglia, la quale già dal 1981 diffidò il consiglio di amministrazione dal rimanere in carica, e infine il Consiglio superiore della sanità.

Pertanto gli interroganti chiedono se il Ministro intenda adempiere al suo compito sì da permettere il passaggio automatico dell'Ospedale suddetto alla Unità sanitaria locale di competenza, e sì da non frapporre ulteriori ostacoli all'applicazione della riforma sanitaria, tenuto conto che nel caso di un parere favorevole al riconoscimento del carattere di istituto di ricerca ad un altro ospedale della provincia di Bari il Ministro è stato insolitamente rapido. (4-15819)

OLCESE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che l'ordine pubblico nel comune di Morbegno (Sondrio) è continuamente insidiato; che le forze dell'ordine di stanza a Morbegno e quelle di polizia locale hanno una consistenza, in uomini e mezzi, del tutto inadeguata alle necessità; che è rimasta senza esito la richiesta delle autorità locali della istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza — cosa i Ministri intendono fare per adeguare le forze dell'ordine, e i relativi mezzi, alle esigenze della zona, che ha una estensione territoriale di 150 Km² e una consistenza di popolazione di oltre 20 mila abitanti. (4-15820)

OLCESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia di stampa che gli uffici IVA e del registro di Sondrio sarebbero stati sfrattati per mora nei pagamenti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere:

quali sono le ragioni che hanno determinato una situazione così incresciosa, che arreca — oltre che danno al funzionamento dell'amministrazione finanziaria — anche grave pregiudizio al prestigio ed alla credibilità dello Stato;

se e quali eventuali responsabilità, e di quale ordine, possono rintracciarsi a carico di funzionari o rappresentanti della amministrazione statale;

cosa il Ministro intende fare perché siano scongiurati per il futuro casi del genere. (4-15821)

BOCCHI E BOSI MARAMOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in merito all'alto tasso di bocciati al liceo scientifico « Marconi » di Parma, sezione linguistica sperimentale, non ritiene opportuno:

a) condurre una indagine intesa a verificare il rispetto delle modalità di svolgimento degli esami nelle sezioni sperimentali, e la sufficiente e necessaria conoscenza, da parte dei commissari esterni, delle particolarità delle sezioni sperimentali e della loro diversa organizzazione degli studi;

b) far seguire dagli uffici preposti con particolare attenzione e serietà le sperimentazioni in atto, anche per trarre utili indicazioni su una esperienza preziosa per la futura struttura della scuola secondaria superiore la cui riforma è già stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per sapere, infine, se non ritiene di intervenire affinché i giovani dichiarati non maturi non siano danneggiati a causa di limiti, difetti o vizi procedurali comunque non dipendenti dalla loro preparazione. (4-15822)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

DEGAN, ARMELLIN, CENI, MENE-
GHETTI, PELLIZZARI E ROCELLI. — *Al
Ministro per gli affari regionali.* — Per
sapere — premesso che la regione ha com-
petenza sia legislativa che amministrativa
in materia di cave e torbiere e acque mi-
nerali e termali, a norma degli articoli
117 e 118 della Costituzione — se non ri-
tenga che il decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel con-
fermare il trasferimento alla regione del-
le funzioni amministrative statali in ma-
teria di cave e torbiere, acque minerali
e termali operato dai decreti del Presi-
dente della Repubblica n. 2 e n. 4 del 14
gennaio 1972, abbia attribuito alla regione
anche le funzioni di polizia di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128 sulle suddette materie;
ed in tal caso, considerato: che la distin-
zione fra materiali di prima categoria (mi-
niere) e di seconda categoria (cave) è fon-
data su un criterio meramente merceolo-
gico e trascura molti altri elementi so-
prattutto di carattere ambientale e terri-
toriale; che la più rigorosa disciplina del-
le coltivazioni delle cave prevista dalle
leggi regionali rispetto a quella delle mi-
niere, stabilita nel regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, ha determinato un più re-
golato e quindi minore afflusso sul mer-
cato dei materiali di cava, con conseguen-
te aumento dell'interesse nei loro confron-
ti, il quale li porta a collocarsi per im-
portanza ai livelli di quelli di miniera,
quanto meno di interesse locale; che la
coltivazione di alcuni tipi di miniera pro-
voca un impatto territoriale del tutto ana-
logo, se non addirittura maggiore, a quello
prodotto dai lavori di cava; che per la
coltivazione delle cave si richiedono pro-
getti molto rigorosi riguardanti tanto la
fase di estrazione, quanto quella di siste-
mazione e garantiti nella regolare esecu-
zione da consistenti depositi cauzionali;
che altrettanto non avviene per la colti-
vazione delle miniere, la quale segue la
logica dello sfruttamento integrale della
risorsa, fatte ovviamente salve le norme
di sicurezza nell'esecuzione dei lavori, se
non ritenga di considerare la necessità e
la razionalità di un organico sviluppo del-

le funzioni della regione in materia di ca-
ve e torbiere, acque minerali e termali
o mediante la delega delle funzioni statali
in materia di miniere di interesse locale
oppure mediante il passaggio alla cate-
goria delle cave delle coltivazioni dei mi-
nerali di prima categoria di interesse lo-
cale, chiarendo in termini inequivocabili:

che tutte le funzioni di polizia mine-
raria in materia di cave e torbiere, acque
minerali e termali, previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 128
del 1959 sono di competenza della regio-
ne, ivi compresi il rilascio dell'autorizza-
zione di cui all'articolo 104 e le funzioni
relative all'impiego degli esplosivi; tale
chiarimento, ovviamente non pregiudica
le competenze degli organi dello Stato in
ordine agli esplosivi previste dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che nell'esercizio delle funzioni di po-
lizia mineraria in materia di cave e tor-
biere, acque minerali e termali, i funzio-
nari regionali incaricati, eventualmente
previa approvazione da parte del prefet-
to, assumono in relazione alle funzioni
esercitate la qualifica di ufficiali di poli-
zia giudiziaria;

che le sostanze minerali di prima
categoria, i vapori ed i gas contemplati
nell'articolo 21 del regio decreto n. 1443
del 1927 hanno rilevanza autonoma e sono
di competenza dello Stato solamente quan-
do si presentano o non contenuti nell'ac-
qua, oppure ad una temperatura tale che
non si può più parlare di acqua, ma più
propriamente di soffioni, *geyser*, ecc.

che l'organo competente al rilascio
dell'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee o allo scavo di pozzi, a nor-
ma dell'articolo 95 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, non deve più ac-
quisire il parere del distretto minerario,
bensì quello dell'organo regionale compe-
tente ad esercitare le funzioni in materia
di acque minerali e termali;

che i rapporti tra Ministeri dell'a-
gricoltura e foreste e dell'industria da una
parte e le regioni dall'altra in materia
estrattiva e forestale devono essere ade-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

guati alla nuova realtà, per evitare l'insorgenza di interferenze che potrebbero configurare motivo di danno in ambito di tutela di opposti pubblici generali interessi così come può evidenziarsi per la vicenda relativa alla legislazione della regione Veneto in materia.

Per sapere se, quindi, non ritenga che, nei rapporti con il Veneto, debba essere:

1) attuato, in termini brevi, il trasferimento alla regione, previsto dalla legge n. 641 del 1978, del compendio termale di Recoaro;

2) realizzato il passaggio di competenze mediante l'inclusione dei materiali di prima categoria di interesse locale nella seconda categoria con provvedimento amministrativo, a norma dell'articolo 3 del regio decreto n. 1443 del 1927;

3) preso ogni provvedimento più opportuno in ordine ai permessi di ricerca e coltivazione di argille smettiche rilasciati dal distretto minerario di Padova nei comuni di Carré, Zugliano, Schio, Santorso, Isola Vicentina, Monte di Malo, Cornedo Vicentino, Brogliano, Trissino e

Valli del Pasubio per soddisfare le legittime aspettative di contemperamento dell'interesse economico con quello paesistico-territoriale. (4-15823)

RIPPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile.* — Per sapere se sia vero quanto denuncia il signor Rolf Penzel, segretario del sindacato enti locali di Stoccarda (Repubblica federale tedesca) a proposito di un'autobotte inviata in Basilicata, acquistata con i fondi raccolti da un movimento di solidarietà promosso nel Baden Wurttemberg a favore delle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia colpite dal sisma del novembre 1980 e ancora inutilizzata.

L'autobotte in questione, che sarebbe stata consegnata nel mese di febbraio 1982, ancora non è stata posta in attività perché ancora non sarebbero stati rilasciati gli appositi permessi.

Per sapere se non ritengano adoperarsi perché gli intralci di carattere burocratico vengano celermente rimossi e l'autobotte in questione possa finalmente entrare in funzione. (4-15824)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MANFREDI MANFREDO, ZOPPI, SCAIOLA, REVELLI E FARAGUTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - premesso che l'approvazione della legge sulla grande viabilità impegna l'ANAS a provvedere entro breve termine alla sistemazione di tutti i problemi riguardanti le interconnessioni autostradali - se non intendano dare le opportune disposizioni affinché vengano sollecitati i provvedimenti per rimuovere le barriere autostradali di Savona-Zinola sulla autostrada Genova-Savona e di Orco Feglino sull'autostrada Savona-Ventimiglia. Al riguardo gli interroganti richiamano l'attenzione dei Ministri interessati sull'impegno l'anno scorso dichiarato, allorché fu eliminata la barriera di Sestri Levante. Infatti in tale circostanza si era assicurato che entro breve tempo si sarebbe provveduto anche per le interconnessioni autostradali sulla riviera di Ponente.

Il silenzio che da tempo circonda tale problema induce gli interroganti a ritenere che da parte degli organi responsabili non si sia sufficientemente valutato il notevole danno che ne deriva all'economia, in particolare a quella turistica, a seguito degli intasamenti spesso drammatici, ed il disordine e l'insicurezza che ne deriva al traffico.

Tutto ciò sottolineato, gli interroganti desiderano conoscere se sia vero che le società interessate hanno preparato un progetto per la soluzione del problema, a che punto sia l'iter di approvazione dello stesso, se da parte dei comuni interessati siano sorte difficoltà, se esista un problema finanziario, in ordine al quale gli interroganti ritengono di suggerire che l'ANAS autorizzi le società interessate ad impegnare disponibilità finanziarie destinate all'ammortamento dei prestiti in atto, anche in pendenza delle procedure

di redazione del nuovo piano finanziario previsto dalla recente legge sulla grande viabilità. (3-06584)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere cosa risulta al Governo circa l'uccisione di Emilio Di Rocco, detenuto nel carcere speciale di Trani, avvenuta il 27 luglio scorso, durante l'« ora d'aria » del pomeriggio, quali indagini sono state avviate ed i risultati cui hanno condotto.

Per conoscere, altresì, se risponde a verità che il Di Rocco aveva denunciato alla magistratura di aver subito, dopo una settimana di reclusione in un luogo imprecisato, sevizie ed iniezioni di sostanze che gli procuravano svenimenti. In caso affermativo, per sapere se sono state disposte perizie tese ad accertare quanto denunciato, e gli esiti delle stesse.

(3-06585)

BONFERRONI, BANDIERA E COSTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata dal settimanale *Panorama* n. 849 che, riportando le confessioni di Paola Elia e Luigi Scricciolo, afferma l'esistenza di finanziamenti di un paese dell'est a favore di « Democrazia Proletaria » per il supporto a campagne di opinione contro la creazione di centrali nucleari nel nostro paese cercando, in tal modo, di contrastare gli obiettivi previsti dal piano energetico nazionale e, di conseguenza, lo sforzo del nostro paese per conseguire l'autosufficienza energetica.

(3-06586)

BALESTRACCI, GRIPPO, VENTRE, PICANO, PATRIA, LEONE, ERMINERO, FUSARO E LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali rapporti esistevano tra il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e la società proprietaria del quotidiano *Paese Sera*; quando e se sono stati estinti i debiti

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

contratti con il Banco Ambrosiano; se corrispondono al vero alcune notizie di affidamento che sarebbe intercorso fra la segreteria del partito comunista e Roberto Calvi così come riportato da un autorevole settimanale;

per conoscere infine le ragioni che ancora non consentono di conoscere la attuale proprietà del giornale, come si evince dalla relazione del garante per la editoria. (3-06587)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza delle critiche espresse dalla stampa (*Il Giornale d'Italia* 30 luglio 1982) sui corsi allievi ufficiali di complemento di Cesano;

2) se è vero che durante il corso « non si fa altro che pulire i pavimenti della camerata, dello spaccio ed altro » facendo la corvè in cucina, strappando l'erba per i viali della caserma, con « solo poche ore dedicate all'addestramento, e allo studio niente o quasi niente »;

3) se non ritenga doverosa una ispezione per far piena luce sopra un fatto così importante e sopra una situazione che, se riguarda un corso ufficiali, si riflette puntualmente su tutte le forze armate. (3-06588)

GRIPPO, PINTO E SALVATO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se il Governo sia a conoscenza dei motivi che hanno indotto il sindaco di Torre del Greco a disattendere con proprio decreto le decisioni della regione Campania per la indicazione dell'area per l'insediamento di prefabbricati pesanti nella località Giacomo Leopardi.

Di fatto la regione Campania, con decreto n. 15206 del 30 ottobre 1981 nell'esaminare la proposta avanzata dal consiglio comunale di Torre del Greco con delibera n. 79 del 29 luglio 1981, indicava chiaramente che i lotti da uno a sette

andavano conservati alla destinazione agricola ed in particolare andava salvaguardata l'integrità della settecentesca villa Trabucco e del suo parco in conformità delle prescrizioni della Sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici della Campania di cui alla nota n. 16185 del 10 settembre 1981.

La regione Campania con il suddetto decreto indicava nella zona Leopardi la realizzazione dell'intero programma costruttivo finanziato per assicurare l'insediamento dei prefabbricati pesanti da assegnare ai terremotati.

Tanto premesso si chiede di conoscere:

a) se siano noti al Governo i motivi che inducono il sindaco di Torre del Greco a persistere in tale atteggiamento che oltretutto violerebbe le elementari norme di difesa e tutela del paesaggio di cui alla legge n. 1089 del 1° giugno 1939;

b) per quali motivi il Ministero dei beni culturali e ambientali non pone fine a tale disputa consolidando il vincolo esistente sulla villa Trabucco e tutelando l'integrità dei tracciati dell'antica via Tre-case e della via Leopardi. (3-06589)

RIPPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

a) il quotidiano *Avanti!* ha pubblicato nella sua edizione del 30 luglio 1982 una lettera firmata « Comitato genitori dei detenuti politici di Bade e' Carros »;

b) nella citata lettera venivano descritte le esperienze dei genitori di presunti o dichiarati terroristi in carcere;

c) in particolare, così ci si esprime: « essere madre di un presunto terrorista incarcerato a "Bade e' Carros", la prigione speciale in provincia di Nuoro, significa essere destinata a patire pene più dure dell'ergastolo. Si vive in un clima manicomiale, si sopportano angherie e umiliazioni, ci si indebita fino al fallimento economico e poi, una volta in parla-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

torio, non si riesce nemmeno a indovinare la fisionomia del proprio figlio attraverso la spessa lastra di vetro verde che nessuno si cura mai di pulire. Ed il parlatorio che, per le madri del detenuto rappresenta la meta più ambita, si raggiunge solo dopo aver percorso una trafila disumana e piena di inutili e gratuite cattiverie, un viaggio allucinante nel quale è possibile misurare il sadismo di chi governa quel carcere... Che senso ha sottoporre a visita ginecologica donne, anche in età avanzata, temendo che chissà quali ordigni possano portare appresso quando è impossibile avere con il detenuto un contatto diretto e, prima di accedere al parlatorio, si passa attraverso il *metal detector*?... Si parla di torture, ed in questo senso indagini sono state effettuate da magistrati democratici, e pestaggi e torture a "Bade e' Carros" accadono sovente. Il 13 luglio, ad esempio, erano in 70 a pestare 15 detenuti. Solitamente, ai pestaggi assiste il direttore che stabilisce per ognuno il quantitativo di botte da prendere; proprio come si faceva nel medioevo, quando si distribuivano le frustate... I pestaggi in carcere avvengono in maniera che i danni non appaiono in superficie. Si picchia infatti con i manici di gomma, e non restano

tracce visibili... Ma soprattutto, ed è questa la vigliaccheria più grande, a "Bade e' Carros" se la prendono con le madri. Quasi che recarsi in parlatorio, sia per esse una visita di piacere e non la tappa di un calvario...» -;

1) se il Governo sia a conoscenza dei fatti denunciati dalla lettera pubblicata dall'*Avanti!* organo del PSI, partito di Governo;

2) quali provvedimenti il Governo abbia promosso e sollecitato perché sia accertata la fondatezza di quanto denunciato attraverso la lettera;

3) in particolare, se il Governo non ritenga di dover accertare al più presto, disponendo un'indagine amministrativa, quanto affermato a proposito dei pestaggi e torture denunciati, come quello del 13 luglio scorso, a cui avrebbero preso parte 70 persone, contro 15 detenuti, pestaggi ai quali «presenzerebbe» il direttore del carcere, che stabilirebbe il quantitativo di «botte» da assegnare ai detenuti;

4) per quale motivo i congiunti dei detenuti vengono sottoposti anche a visita ginecologica, dal momento che possono accedere al parlatorio solo dopo l'esame del *metal detector*. (3-06590)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali passi diplomatici il Governo intenda compiere per accertare le responsabilità connesse a quanto reso di pubblica ragione dalla trasmittente inglese « BBC » che ha accusato lo Stato libico di aver fatto intenzionalmente colpire il DC-9 dell'ITAVIA precipitato con 81 vittime nei pressi di Ustica il 27 giugno 1980, e quali misure intenda prendere per evitare che il cielo italiano sia impunemente e pericolosamente insidiato da consimili delittuose imprese piratesche.

(2-02002) « TRIPODI, SERVELLO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere le sue valutazioni e i suoi intendimenti in ordine alla distrazione in atto dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo dei paesi del terzo mondo da parte del Ministro competente.

Risulta infatti che i citati fondi vengono spregiudicatamente impegnati per finalità propagandistiche ed affaristiche e perfino per sanare parte del deficit di paesi che hanno contratto ingenti debiti con l'industria nazionale per acquisizione di sistemi d'arma e che hanno bilanci di Stato prevalentemente dedicati alle spese di guerra e militari.

Non risulta di contro che il Ministro competente abbia in alcun modo recepito l'appello che si è levato dalle più prestigiose sedi internazionali affinché lo sforzo dei paesi industrializzati sia finalizzato alla salvezza immediata di coloro che sono condannati alla morte per fame anche con il colpevole concorso delle cosiddette politiche di aiuto al terzo mondo, né che abbia rispettato e rispetti i vincoli politici e istituzionali di bilancio dello Stato.

Gli interpellanti chiedono infine di conoscere il pensiero del Presidente del

Consiglio dei ministri in ordine alla frenetica attività d'impegno dei fondi per la cooperazione allo sviluppo messa in atto dal Ministro competente al solo fine di pregiudicare l'iniziativa parlamentare tendente ad impedire l'ulteriore sperpero dei citati fondi ed a vincolare la loro utilizzazione per interventi straordinari contro lo sterminio in atto.

(2-02003) « BONINO, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, TESSARI ALESSANDRO, ROCCELLA, CALDERISI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere - premesso:

che nella ricorrenza del secondo anniversario dell'orrenda ed indimenticabile strage di Bologna, ancora totale è l'incertezza sull'individuazione degli autori della strage;

che già da oltre un anno fu presentata, dai deputati comunisti, una circostanziata interpellanza ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per chiedere ragione degli incomprensibili ritardi che hanno caratterizzato il procedimento sulla strage di Bologna;

che l'impunità, che continua gravemente a permanere, non può essere ricondotta né pienamente né semplicemente alla incapacità degli apparati amministrativi e giudiziari, dato che sul non meno difficile versante del terrorismo delle Brigate Rosse e di Prima linea si sono conseguiti importantissimi e sempre più ampi risultati che costituiscono il segno più evidente di una estesa presenza nell'apparato dello Stato di forze capaci e leali disposte ad ogni sacrificio per la difesa della democrazia -:

quale sia stato il nuovo personale di polizia giudiziaria assegnato a magistrati inquirenti;

come si sono attivati i servizi di informazione e quale collaborazione viene data agli inquirenti e se egli stesso ha dato precisi indirizzi al riguardo;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

quali siano i motivi che a suo parere hanno ancora determinato e determinano la impunità per tutte le stragi fasciste sinora commesse;

quali iniziative intenda assumere nell'ambito della propria competenza istituzionale per contribuire ad assicurare alla giustizia i responsabili di tali efferati crimini;

come il Governo intenda manifestare una precisa e nuova volontà politica per individuare i mandanti di così efferati crimini;

quali provvedimenti straordinari debbano essere assunti per l'identificazione dei responsabili della strage del 2 agosto 1980;

come si intenda rispondere al giusto sdegno del paese e della città di Bologna così duramente martoriata, e mantenere i solenni impegni che dinanzi alla città e all'intero paese furono assunti dalle più alte cariche dello Stato per ristabilire le condizioni necessarie all'azione degli inquirenti e, in definitiva, per ridare fiducia allo Stato democratico.

(2-02004) « NAPOLITANO, SPAGNOLI, ALINOVÌ, SARTI, FRACCHIA, VIOLANTE, FANTI, TREBBI ALOARDI, CODRIGNANI, LODI FAUSTINI FUSTINI, OLIVI, TRIVA, SATANASSI, GUALANDI, ALICI, BOCCHI, RUBBI ANTONIO, BOTTARELLI, GIADRESCO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'interno, del tesoro e delle finanze, per conoscere il pensiero del Governo sul fatto che i comuni italiani potrebbero diventare i nuovi centri di oppressione fiscale, se dovessero andare in porto le proposte avanzate nel corso di una assemblea di amministratori locali, riunitasi per la prima volta a Bologna come « Assise nazionale delle autonomie locali »; assise dominata dalla politica del PCI, mirante a scardinare la finanza pub-

blica mediante un aumento delle spese degli enti locali per tappare un « buco » di ben 6 mila miliardi; come è già accaduto in occasione del varo della legge finanziaria 1982, quando il PCI riuscì ad ottenere un incremento di alcune migliaia di miliardi a favore dei comuni col pretesto, ammantato di socialità, di non privare i cittadini dei servizi esistenti e di quelli istituendi, tutti ritenuti indispensabili;

per sapere, inoltre, se è vero che di fatto, dopo che durante gli anni 50 e 60 agli enti locali arrivavano finanziamenti così scarsi da mettere in difficoltà gli stipendi degli stessi dipendenti, a partire dal 1976 le cose sono andate splendidamente con i comuni che hanno visto ripianati i propri *deficit* dallo Stato, sicché chi più si è indebitato nel passato (cioè gli enti locali retti dalla sinistra) è risultato più favorito, con una fiumana di denaro liquido corsa ad abbeverare le più costose iniziative degli enti locali (basti pensare alle spese in questi ultimi anni sostenute dagli esaltatori dell'« effimero », dagli assessorati alla cultura, dagli uffici stampa sorti ovunque — persino le unità sanitarie locali hanno incominciato a pubblicare i loro bollettini! —, o ai costi sopportati per assunzioni clientelari, consulenze e incarichi professionali, per rendersi conto di come la vera piaga del disavanzo pubblico sia da cercare nell'incontrollato aumento dei *deficit* degli enti locali);

per sapere, inoltre, se è vero che mentre lo Stato quest'anno ha cercato di limitare l'incremento delle spese di comuni e province ricorrendo al mitico « tetto » del 16 per cento, gli enti locali sono sfuggiti ai contenimenti, anche perché i controlli soprattutto di legittimità esercitati dai comitati regionali di controllo non sono bastati ad assicurare una spesa oculata;

per sapere se il Governo non ritenga che sia necessario non aumentare i contributi dello Stato « senza vincoli di sorta » consentendo l'introduzione di una potestà tributaria per i comuni ed accre-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

scendo i finanziamenti per investimenti a favore della Cassa depositi e prestiti (da girare agli enti locali);

per sapere, ancora, se il Governo sia consapevole del fatto che questa potestà impositiva dei comuni sarà aggiuntiva a quella statale, facendosi così un enorme passo indietro rispetto alla riforma tributaria, che aveva unificato l'imposizione, affidando un nuovo torchio fiscale ai comuni, che si concreterà nell'introduzione di un'imposta patrimoniale, per finanziare i servizi richiesti dai singoli comuni;

per sapere, infine, se il Governo accetterà invece l'unica richiesta veramente condivisibile da parte dei comuni, di predisporre una legge finanziaria pluriennale per gli enti locali che dia loro certezze per gli anni a venire, consentendo la predisposizione dei bilanci nei tempi voluti dalla legge, con il dovere, però, di chiudere i « rubinetti » della spesa a favore di comuni dilapidatori, rispondendo negativamente alla richiesta di ulteriore imposizione fiscale da parte dei comuni, che devono imparare a spendere bene.

(2-02005)

« COSTAMAGNA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e dei trasporti, per conoscere il parere del Governo sulle sensazionali conclusioni alle quali è arrivata una inchiesta trasmessa dalla radio televisione BBC di Londra sul disastro aereo del DC-9 dell'ITAVIA avvenuto nel cielo di Ustica il 27 giugno 1980, conclusione secondo la quale la caduta dell'aereo, sulla base di inoppugnabili documentazioni, non sarebbe dovuta ad un incidente ma alla esplosione di un missile lanciato contro l'aereo da una non meglio precisata base libica per ordine del colonnello Gheddafi;

per conoscere di conseguenza quali nuove indagini il Governo abbia svolto o intenda svolgere per accertare la verità, ormai evidentemente diversa da quella accertata dalle prime inchieste; e le

responsabilità specifiche relative a questo disastro aereo, che alla luce di questi recenti accertamenti potrebbe essere stato davvero un orribile feroce delitto, come molti precedenti sospetti avevano fatto temere. Sospetti che il Governo e molti organi di stampa governativi non avevano però ritenuto di prendere in doverosa considerazione, propensi come erano ad avallare altri sospetti, relativi ad inesistenti manovre NATO, o ad attribuire in solido le responsabilità del disastro alla dolosa incuria della società proprietaria dell'aereo, materialmente spinta sotto il peso di tali responsabilità, e per sopravvenute manovre politiche, alla sua fallimentare fine, come è accaduto in realtà alcuni mesi dopo.

(2-02006)

« ROMUALDI, LO PORTO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

ai signori Paul Marcinkus, presidente dell'IOR, Luigi Mennini, consigliere delegato, e Pellegrino De Strobel, ragioniere capo, sono state notificate comunicazioni giudiziarie e avvisi di reato per truffa aggravata, che sono stati restituiti al mittente dall'indirizzo dell'IOR in Vaticano richiamandosi alla speciale disciplina concordataria;

non è la prima volta che autorevoli esponenti ufficiali dell'IOR e delle finanze vaticane sono incorsi nei rigori della legge italiana per attività finanziaria ritenuta criminale, come nel caso del rapporto istituzionale e personale fra IOR e sistema sindoniano;

gli affari dell'IOR, condotti anche attraverso le banche italiane, hanno assunto il carattere ricorrente di spregiudicato affarismo internazionale al di fuori di ogni controllo delle autorità italiane pur nella costante commistione fra direzione bancaria e finanziaria italiana e quella vaticana, agevolato dallo speciale regime concordatario;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

ad una precedente interpellanza (2-01907) che sollevava analoghi problemi, non è stata data risposta -:

a) a che punto siano le trattative per la revisione del Concordato che procedono senza esito ormai da oltre un decennio e che cosa prevedono le più recenti « bozze » per ciò che concerne nel Trattato le norme che riguardano l'attività bancaria e finanziaria;

b) se anche per le specifiche ragioni di cui sopra non si intenda denunciare

il Concordato e il Trattato, in base al quale viene facilitata l'attività spregiudicata delle finanze vaticane, spesse volte con danno per l'Italia negli intrecci con banche e sistemi finanziari italiani.

(2-02007) « TEODORI, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CALDERISI, CICCIOMESSERE, CORLEONE, DE CATALDO, FACCIO, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TESSARI ALESSANDRO ».